


# Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



## **Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari**

Dicembre 2010 (aggiornamento al giugno 2011)



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

Copie delle pubblicazioni sono disponibili presso:

Banca dei Regolamenti Internazionali  
Comunicazione  
CH-4002 Basilea, Svizzera

E-mail: [publications@bis.org](mailto:publications@bis.org)  
Fax: +41 61 280 9100 e +41 61 280 8100

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2010. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo, purché sia citata la fonte.

ISBN: 92-9131-410-2 (stampa)  
ISBN: 92-9197-410-2 (online)

Pubblicata anche in francese, inglese, spagnolo e tedesco.

## Indice

Introduzione .....	1
A. Rafforzamento dello schema di regolamentazione globale in materia di adeguatezza patrimoniale .....	2
1. Maggiore qualità, coerenza e trasparenza della base patrimoniale .....	2
2. Migliore copertura dei rischi .....	3
3. Integrazione dei coefficienti basati sul rischio con un indice di leva finanziaria ( <i>leverage ratio</i> ) .....	5
4. Riduzione della prociclicità e promozione di <i>buffer</i> anticiclici .....	5
Prociclicità del requisito minimo .....	6
Accantonamenti anticiclici ( <i>forward looking</i> ) .....	7
Conservazione del capitale .....	7
Crescita eccessiva del credito .....	8
5. Rischio sistemico e interconnessioni .....	8
B. Introduzione di requisiti di liquidità a livello internazionale .....	9
1. Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio) .....	10
2. Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio) .....	11
3. Strumenti di monitoraggio .....	11
C. Disposizioni transitorie .....	12
D. Ambito di applicazione .....	12
Parte 1 – Requisiti patrimoniali minimi e <i>buffer</i> .....	13
I. Definizione di patrimonio .....	13
A. Componenti del patrimonio .....	13
Elementi costitutivi del patrimonio .....	13
Limiti e soglie minime .....	13
B. Proposta dettagliata .....	14
1. Common Equity Tier 1 .....	14
2. Tier 1 aggiuntivo .....	16
3. Patrimonio supplementare (Tier 2) .....	18
4. Interessi di minoranza (ossia partecipazioni non di controllo) e altri strumenti di capitale emessi da filiazioni consolidate e detenuti da soggetti terzi .....	21
5. Aggiustamenti regolamentari .....	23
6. Obblighi di informativa .....	29
C. Disposizioni transitorie .....	30
II. Copertura dei rischi .....	32
A. Rischio di credito di controparte .....	32
1. Revisione della misurazione del rischio di credito di controparte, delle rettifiche di valore della componente creditizia dei contratti e del rischio di correlazione sfavorevole .....	32

2.	Moltiplicatore del parametro di correlazione per le istituzioni finanziarie di grandi dimensioni .....	43
3.	Controparti assistite da garanzie e periodo di adeguamento dei margini.....	44
4.	Controparti centrali.....	50
5.	Rafforzamento dei requisiti per la gestione del rischio di credito di controparte .....	51
B.	Problematiche del ricorso ai rating creditizi esterni e delle variazioni improvvise di entità significativa ( <i>cliff effect</i> ).....	56
1.	Treatment standardizzato dei rating desunti per le esposizioni di lungo periodo.....	56
2.	Incentivo a evitare la valutazione delle esposizioni.....	57
3.	Integrazione del Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies della IOSCO .....	57
4.	Variazioni improvvise e di entità significativa ( <i>cliff effect</i> ) derivanti da garanzie personali e derivati di credito – Attenuazione del rischio di credito ( <i>credit risk mitigation, CRM</i> ) .....	59
5.	Rating non richiesti e riconoscimento delle ECAI .....	59
III.	<i>Buffer</i> di conservazione del capitale .....	60
A.	Standard prudenziali in materia di conservazione del capitale.....	60
B.	Schema di regolamentazione prudenziale .....	61
C.	Disposizioni transitorie .....	62
IV.	<i>Buffer</i> anticiclico.....	63
A.	Introduzione.....	63
B.	Requisiti nazionali relativi al <i>buffer</i> anticiclico.....	63
C.	<i>Buffer</i> anticiclico specifico per le singole banche .....	64
D.	Estensione del <i>buffer</i> di conservazione del capitale.....	65
E.	Frequenza di calcolo e informativa.....	66
F.	Disposizioni transitorie .....	66
V.	Indice di leva finanziaria ( <i>leverage ratio</i> ) .....	66
A.	Logica e obiettivo .....	66
B.	Definizione e calcolo dell'indice di leva finanziaria .....	67
1.	Misura del patrimonio.....	67
2.	Misura dell'esposizione .....	67
C.	Disposizioni transitorie .....	69
	Allegato 1 – Calibrazione dello schema patrimoniale .....	70
	Allegato 2 – <i>Common equity</i> : massimale del 15% per gli elementi specificati.....	71
	Allegato 3 – Esempio illustrativo di interesse di minoranza .....	72
	Allegato 4 – Fasi di applicazione .....	75

## Abbreviazioni

ABCP	<i>Asset-backed commercial paper</i>
ASF	Provvisa stabile disponibile ( <i>available stable funding</i> )
AVC	Correlazione tra il valore degli attivi ( <i>asset value correlation</i> )
CCP	Controparti centrali ( <i>central counterparties</i> )
CD	Certificato di deposito
CDS	<i>Credit default swap</i>
CP	<i>Commercial paper</i>
CRM	Attenuazione del rischio di credito ( <i>credit risk mitigation</i> )
CUSIP	Committee on Uniform Security Identification Procedures
CVA	Rettifiche di valore della componente creditizia ( <i>credit valuation adjustment</i> )
DTA	Attività per imposte anticipate ( <i>deferred tax assets</i> )
DTL	Passività per imposte differite ( <i>deferred tax liabilities</i> )
DVA	Rettifiche di valore della componente debitoria ( <i>debit valuation adjustment</i> )
DvP	Consegna contro pagamento ( <i>delivery-versus-payment</i> )
EAD	Esposizione al momento dell'insolvenza ( <i>exposure at default</i> )
ECAI	Agenzia esterna per la valutazione del merito di credito ( <i>external credit assessment institution</i> )
EL	Perdite attese ( <i>expected loss</i> )
EPE	Esposizione positiva attesa ( <i>expected positive exposure</i> )
ESP	Ente del settore pubblico
FFC	Fattore di conversione del credito
FIRB	Metodo IRB di base ( <i>foundation internal ratings-based approach</i> )
IMM	Metodo dei modelli interni ( <i>internal model method</i> )
IRB	Sistema basato sui rating interni ( <i>internal ratings-based</i> )
IRC	Requisito per il rischio incrementale ( <i>incremental risk charge</i> )
ISIN	International Securities Identification Number
LCR	Liquidity Coverage Ratio
LGD	Perdita in caso di insolvenza ( <i>loss given default</i> )
MtM	Ai prezzi di mercato ( <i>mark-to-market</i> )
NSFR	Net Stable Funding Ratio
OBS	Fuori bilancio ( <i>off-balance sheet</i> )
PD	Probabilità di insolvenza ( <i>probability of default</i> )
PMI	Piccole e medie imprese
PvP	Pagamento contro pagamento ( <i>payment-versus-payment</i> )
RBA	Metodo basato sui rating ( <i>ratings-based approach</i> )

RCC	Rischio di credito di controparte
RSF	Provvista stabile obbligatoria ( <i>required stable funding</i> )
SFT	<i>Securities financing transaction</i>
SIV	Veicolo societario per l'investimento strutturato ( <i>structured investment vehicle</i> )
SPV	Società veicolo ( <i>special purpose vehicle</i> )
VaR	Valore a rischio ( <i>value-at-risk</i> )
VRDN	<i>Note a vista a tasso variabile (variable rate demand note)</i>

## Introduzione

1. Il presente documento, unitamente alla pubblicazione *Basilea 3: Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità*, illustra le riforme del Comitato di Basilea<sup>1</sup> volte a rafforzare l'assetto regolamentare internazionale in materia di patrimonio e liquidità, con l'obiettivo di promuovere un sistema bancario più robusto. L'obiettivo delle riforme è il rafforzamento della capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, riducendo in tal modo il rischio di contagio dal settore finanziario all'economia reale. Il presente documento contiene il testo delle regole e i tempi previsti per l'attuazione della nuova regolamentazione denominata "Basilea 3".

2. L'ampio programma di iniziative avviato dal Comitato riflette l'esperienza maturata nel corso della crisi finanziaria. Tramite questo programma di riforme il Comitato intende altresì migliorare la gestione del rischio e la governance delle banche, nonché rafforzare la loro trasparenza e informativa<sup>2</sup>. Inoltre, il programma comprende le iniziative del Comitato volte a rafforzare i regimi per la liquidazione delle banche internazionali con rilevanza sistemica<sup>3</sup>.

3. Un sistema bancario solido e stabile è fondamentale per assicurare una crescita economica sostenibile, poiché le banche sono al centro del processo di intermediazione creditizia tra risparmiatori e investitori. Gli istituti bancari forniscono inoltre servizi essenziali per i consumatori, le piccole e medie imprese, le grandi società e le amministrazioni pubbliche, che si avvalgono di tali servizi per la conduzione della loro attività quotidiana, a livello sia nazionale che internazionale.

4. Uno dei principali fattori che ha reso così grave la crisi economica e finanziaria iniziata nel 2007 è stato che i sistemi bancari di numerosi paesi presentavano un'eccessiva leva finanziaria in bilancio e fuori bilancio che si era accumulata nel corso degli anni precedenti. Ciò si era accompagnato a una graduale erosione del livello e della qualità della base patrimoniale. Inoltre, numerose banche detenevano riserve di liquidità insufficienti. Il sistema bancario non era quindi in grado di assorbire le conseguenti perdite sistemiche sull'attività di negoziazione e su crediti, né di far fronte alla "re-intermediazione" di ampie esposizioni fuori bilancio accumulate nel "sistema bancario ombra". La crisi è stata

---

<sup>1</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, in Svizzera, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

<sup>2</sup> Nel luglio 2009 il Comitato ha presentato un pacchetto di misure finalizzate a rafforzare le norme adottate nel 1996 in materia di requisiti patrimoniali a fronte del portafoglio di negoziazione (*trading book*) e a rinsaldare i tre pilastri dello schema Basilea 2. Cfr. *Enhancements to the Basel II framework* (luglio 2009), consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs157.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm).

<sup>3</sup> Fra le iniziative figurano le raccomandazioni del Comitato di Basilea per il rafforzamento dei poteri delle autorità nazionali in materia di gestione e risoluzione delle crisi bancarie e della relativa applicazione a livello internazionale. Il Comitato di Basilea ha incaricato il *Cross-border Bank Resolution Group* di riferire sull'esperienza maturata in materia durante la crisi, sui recenti cambiamenti e adeguamenti dei regimi nazionali per la gestione e la risoluzione di crisi delle banche internazionali, sulle caratteristiche più efficaci dei regimi nazionali esistenti e sui relativi aspetti che invece possono ostacolare una risposta ottimale alle crisi. Cfr. *Report and recommendations of the Cross-border Bank Resolution Group* (marzo 2010), consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs169.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs169.htm).

ulteriormente accentuata dal processo prociclico di riduzione dell'indebitamento e dalle interconnessioni tra istituzioni sistemiche tramite una molteplicità di complesse operazioni finanziarie. Durante la fase più acuta della crisi il mercato ha perso fiducia nella solvibilità e nella liquidità di molti istituti bancari. Le debolezze del settore si sono rapidamente trasmesse al resto del sistema finanziario e all'economia reale, dando luogo a una massiccia contrazione della liquidità e della disponibilità di credito. Il settore pubblico è dovuto intervenire in ultima istanza con iniezioni di liquidità, ricapitalizzazioni e garanzie senza precedenti, esponendo i contribuenti a ingenti perdite.

5. L'effetto sulle banche, sui sistemi finanziari e sulle economie all'epicentro della crisi è stato immediato. Ma la crisi si è estesa anche a un insieme più ampio di paesi in tutto il mondo. Per questi ultimi i canali di trasmissione sono stati meno diretti e riconducibili a una marcata contrazione della liquidità globale, della disponibilità di credito internazionale e della domanda di esportazioni. Alla luce dell'entità e della rapidità con cui la crisi più recente e quelle precedenti si sono trasmesse a livello internazionale, nonché dell'imprevedibilità delle crisi future, è essenziale che tutti i paesi rafforzino la tenuta dei rispettivi sistemi bancari di fronte agli shock interni ed esterni.

6. Per ovviare alle carenze messe in luce dalla crisi, il Comitato intende introdurre una serie di riforme sostanziali dell'assetto regolamentare internazionale. Esse potenziano la regolamentazione microprudenziale, ossia a livello di singole banche, e contribuiscono in tal modo ad aumentare la solidità dei singoli istituti bancari in periodi di stress. Le nuove regole hanno anche una dimensione macroprudenziale, in quanto affrontano i rischi sistemici che possono accumularsi nel settore bancario, così come l'amplificazione prociclica di tali rischi nel tempo. Entrambi gli approcci di vigilanza, micro e macroprudenziale, sono chiaramente interconnessi, poiché una migliore tenuta a livello di singole banche riduce il rischio di shock di portata sistemica.

## **A. Rafforzamento dello schema di regolamentazione globale in materia di adeguatezza patrimoniale**

7. Il Comitato di Basilea intende migliorare la tenuta del sistema bancario tramite il rafforzamento dello schema di adeguatezza patrimoniale, rifacendosi ai tre pilastri di Basilea 2. Le riforme innalzano sia la qualità che la quantità della base patrimoniale e migliorano la copertura dei rischi. Esse prevedono inoltre un indice di leva finanziaria (*leverage ratio*), che va a integrare i coefficienti patrimoniali basati sul rischio al fine di contenere l'accumulo eccessivo di leva nel sistema bancario e di fornire un presidio supplementare contro il rischio di modello e i possibili relativi errori di misurazione. Infine, il Comitato introduce nello schema patrimoniale una serie di elementi macroprudenziali che dovrebbero contribuire a contenere i rischi sistemici derivanti dal grado di prociclicità e dalle interconnessioni fra istituzioni finanziarie.

### **1. Maggiore qualità, coerenza e trasparenza della base patrimoniale**

8. È essenziale che le banche detengano una base patrimoniale di elevata qualità a fronte delle proprie esposizioni di rischio. La crisi ha dimostrato che le perdite su crediti e i relativi accantonamenti riducono le riserve di utili che fanno parte del patrimonio di qualità primaria delle banche. Ha altresì posto in evidenza le differenze nella definizione di patrimonio tra le varie giurisdizioni e la mancanza di informazioni che consentano agli operatori di valutare e confrontare compiutamente la qualità del capitale tra le diverse istituzioni.

9. A tal fine, il patrimonio di base (Tier 1) deve essere costituito in misura preponderante da azioni ordinarie e riserve di utili non distribuiti (*common equity*). Questo requisito è rafforzato tramite una serie di principi che possono essere adeguati al contesto delle banche costituite in forma diversa dalle società per azioni (*non-joint stock companies*) affinché detengano livelli comparabili di patrimonio di base di elevata qualità. Le deduzioni dal capitale e i filtri prudenziali sono stati armonizzati su scala internazionale e sono ora generalmente applicati a livello di *common equity* o della componente patrimoniale equivalente nel caso delle *non-joint stock companies*. La quota residua di patrimonio di base deve essere composta da strumenti subordinati che corrispondano dividendi o interessi in modo totalmente discrezionale e non cumulativo e non presentino né una data di scadenza né incentivi al rimborso anticipato. Gli strumenti ibridi innovativi di capitale con un incentivo al rimborso anticipato come clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (clausole di *step-up*), attualmente computabili entro un limite del 15% del patrimonio di base, saranno progressivamente esclusi. Inoltre, saranno armonizzati gli strumenti computabili nel patrimonio supplementare (Tier 2), mentre quelli facenti parte del Tier 3, che potevano essere utilizzati solo a copertura dei rischi di mercato, saranno eliminati. Infine, allo scopo di migliorare la disciplina di mercato, sarà accresciuta la trasparenza del patrimonio di vigilanza, in quanto dovranno essere rese note tutte le componenti, nonché il loro raccordo dettagliato con le poste del bilancio di esercizio.

10. Il Comitato ha previsto che l'introduzione di questi cambiamenti avvenga in modo da minimizzare l'impatto sugli strumenti di capitale computabili già emessi. Continua altresì a esaminare il ruolo che gli strumenti obbligazionari convertibili automaticamente in capitale al verificarsi di determinati eventi (c.d. *contingent capital*) dovrebbero svolgere nello schema di adeguatezza patrimoniale.

## 2. Migliore copertura dei rischi

11. Uno dei principali insegnamenti tratti dalla crisi è la necessità di rafforzare la copertura dei rischi all'interno dello schema patrimoniale. L'incapacità di cogliere la presenza di rischi rilevanti in bilancio e fuori bilancio, nonché le esposizioni connesse a strumenti derivati, ha concorso in misura significativa ad accentuare la crisi.

12. Per porre rimedio a queste carenze, nel luglio 2009 il Comitato ha completato una serie di riforme cruciali dello schema Basilea 2. Esse innalzeranno i requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni collegate al portafoglio di negoziazione o a cartolarizzazioni complesse, fonte di importanti perdite per numerose banche attive a livello internazionale. Al fine di migliorare il trattamento di queste posizioni viene introdotto un requisito di capitale basato sul valore a rischio in condizioni di stress acuto (*stressed VaR*), calcolato ipotizzando un periodo ininterrotto di 12 mesi di tensioni finanziarie significative. Inoltre, il Comitato ha introdotto requisiti patrimoniali più stringenti per le cosiddette ricartolarizzazioni, sia nel portafoglio bancario che in quello di negoziazione. Queste modifiche hanno inoltre migliorato gli standard per il processo di controllo prudenziale (secondo pilastro) e per l'informativa al pubblico (terzo pilastro). I miglioramenti nell'ambito del primo e del terzo pilastro andranno attuati entro la fine del 2011, mentre i requisiti relativi al secondo pilastro sono entrati in vigore al momento della loro introduzione nel luglio 2009. Il Comitato sta inoltre effettuando un riesame sostanziale del portafoglio di negoziazione, che si prevede sarà completato entro la fine del 2011.

13. Il presente documento introduce inoltre misure volte a rafforzare i requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni al rischio di credito di controparte derivanti dalle operazioni delle banche in strumenti derivati, pronti contro termine e finanziamento titoli. Esse innalzeranno le risorse patrimoniali a copertura di tali esposizioni, ridurranno la prociclicità e forniranno incentivi supplementari per favorire il regolamento tramite controparti

centrali per i contratti derivati *over-the-counter* (OTC), contribuendo pertanto a ridurre il rischio sistemico nel sistema finanziario. Introdurranno altresì incentivi volti a rafforzare la gestione del rischio di controparte.

14. In questo ambito, il Comitato introduce le seguenti riforme:

- a) in futuro le banche dovranno determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte utilizzando input che tengano conto di condizioni di stress. Ciò eviterà che i requisiti patrimoniali diminuiscano eccessivamente nei periodi di ridotta volatilità di mercato e contribuirà ad attenuare la prociclicità della regolamentazione. L'approccio, analogo a quello introdotto per il rischio di mercato, promuoverà inoltre una gestione più integrata dei rischi di mercato e di controparte;
- b) le banche saranno soggette a un requisito patrimoniale a copertura di potenziali perdite dovute alla variazione dei prezzi di mercato (rischio di rettifiche di valore della componente creditizia, o *credit valuation adjustment*, CVA) per effetto del deterioramento del merito di credito delle controparti. Lo schema Basilea 2 contempla il rischio di insolvenza della controparte, ma non quello di CVA, che durante la crisi finanziaria ha causato perdite maggiori rispetto a quelle relative ai casi di insolvenza;
- c) il Comitato rafforza i requisiti in materia di gestione delle garanzie reali e di costituzione iniziale dei margini di garanzia. Le banche con esposizioni in derivati ampie e illiquide verso una controparte dovranno considerare periodi di adeguamento dei margini più lunghi per determinare i requisiti patrimoniali. Sono stati adottati standard aggiuntivi per rafforzare le prassi di gestione del rischio connesso alle garanzie reali;
- d) per fronteggiare il rischio sistemico derivante dall'interconnessione fra banche e altre istituzioni finanziarie tramite i mercati dei derivati, il Comitato sostiene le iniziative del Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CSPR) e dell'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) volte a elaborare standard robusti in materia di infrastrutture dei mercati finanziari, incluse le controparti centrali (*central counterparties*, CCP). Il trattamento prudenziale delle esposizioni bancarie verso CCP dipenderà in parte dal rispetto di tali standard da parte delle CCP e sarà finalizzato a conclusione di un processo di consultazione nel 2011. Le garanzie reali e le esposizioni valutate ai prezzi di mercato detenute da una banca verso le CCP che soddisferanno questi principi più stringenti saranno soggette a un fattore di ponderazione prudenziale basso, proposto al 2%; le esposizioni ai fondi di garanzia (*default fund*) delle CCP saranno soggette a coefficienti patrimoniali ponderati per il rischio associato. Questi criteri, unitamente al rafforzamento dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni in contratti derivati bilaterali OTC, creeranno per le banche forti incentivi a trasferire le esposizioni verso tali CCP. Inoltre, al fine di contenere il rischio sistemico presente nel settore finanziario, il Comitato innalza i fattori di ponderazione applicati alle esposizioni verso le istituzioni finanziarie rispetto a quelle verso imprese non finanziarie, essendo le prime maggiormente correlate rispetto a quelle non finanziarie con il fattore di rischio sistematico utilizzato per la stima dei requisiti dello schema di Basilea 2;
- e) il Comitato innalza i requisiti per la gestione del rischio di controparte in diverse aree, incluso il trattamento del cosiddetto rischio di correlazione sfavorevole (*wrong-way risk*), ossia i casi in cui l'esposizione aumenta quando la qualità creditizia della controparte si deteriora. Ha altresì emesso le raccomandazioni supplementari finali

per lo svolgimento efficace della valutazione retrospettiva (*backtesting*) delle esposizioni al rischio di controparte.

15. Infine, il Comitato ha valutato una serie di misure volte a ridurre il ricorso ai rating esterni previsto dallo schema Basilea 2. Queste misure comprendono l'obbligo per le banche di valutare internamente le esposizioni a cartolarizzazioni provviste di rating esterno, l'eliminazione di alcune delle cause che determinano nel calcolo dei requisiti patrimoniali variazioni improvvise e di entità significativa (*cliff effect*) relative all'utilizzo delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, e l'incorporazione dei principali elementi del *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* della IOSCO all'interno dei criteri per il riconoscimento prudenziale dei rating esterni nello schema patrimoniale. Il Comitato sta inoltre effettuando un riesame più sostanziale del trattamento delle cartolarizzazioni, incluso il possibile ricorso a rating esterni.

### **3. Integrazione dei coefficienti basati sul rischio con un indice di leva finanziaria (*leverage ratio*)**

16. Una delle caratteristiche di fondo della crisi è stata l'accumulo nel sistema bancario di un eccessivo grado di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, caratteristica questa che aveva già contraddistinto precedenti crisi finanziarie, come ad esempio quella culminata nel settembre 1998. Nella fase più acuta della crisi il settore bancario è stato costretto dal mercato a ridurre la propria leva, il che ha amplificato le pressioni al ribasso sui prezzi delle attività, accentuando ulteriormente la spirale tra perdite, erosione del patrimonio delle banche e contrazione della disponibilità di credito. In considerazione di ciò il Comitato introduce un indice di leva finanziaria (*leverage ratio*) con i seguenti obiettivi:

- contenere il grado di leva finanziaria nel settore bancario, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di *deleveraging* destabilizzanti che possono arrecare pregiudizio al sistema finanziario e all'economia;
- introdurre presidi aggiuntivi a fronte del rischio di modello e degli errori di misurazione, integrando i coefficienti basati sul rischio con una misura di rischio semplice, trasparente e indipendente.

17. L'indice di leva finanziaria è calcolato in modo analogo nelle varie giurisdizioni, tenendo conto delle differenze nei criteri contabili. Il Comitato ha definito tale indice in modo tale da rappresentare una misura supplementare credibile rispetto ai requisiti patrimoniali basati sul rischio, con l'obiettivo di trasformarlo in requisito minimo nell'ambito del primo pilastro sulla base di un'adeguata revisione delle regole di calcolo e del livello di calibrazione.

### **4. Riduzione della prociclicità e promozione di *buffer* anticiclici**

18. Uno degli elementi più destabilizzanti della crisi è stata l'amplificazione prociclica degli shock finanziari al complesso del sistema bancario, dei mercati finanziari e dell'economia più in generale. La tendenza degli operatori a comportarsi in modo prociclico è stata accentuata da una molteplicità di canali, tra cui i principi contabili applicati alle attività valutate al valore di mercato e ai prestiti detenuti fino a scadenza, le prassi di adeguamento dei margini e l'accumulo e decumulo di leva finanziaria da parte delle istituzioni finanziarie, delle imprese e dei consumatori. Il Comitato di Basilea introduce una serie di misure volte a rafforzare la solidità delle banche di fronte a tali dinamiche procicliche. Dette misure concorreranno ad assicurare che il settore bancario assorba gli shock anziché trasmettere il rischio al sistema finanziario e all'economia più in generale.

19. In aggiunta all'indice di leva finanziaria descritto nella sezione precedente, il Comitato introduce una serie di misure volte ad attenuare la prociclicità e a rafforzare nelle fasi positive la capacità di tenuta del settore bancario. Tali misure hanno i seguenti obiettivi principali:

- attenuare l'eventuale natura eccessivamente ciclica del requisito patrimoniale minimo;
- promuovere accantonamenti anticiclici (*forward looking*);
- preservare le risorse patrimoniali al fine di costituire a livello di singole banche e di sistema bancario riserve cui attingere nelle fasi di tensione;
- conseguire il più ampio obiettivo macroprudenziale di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva espansione del credito.

### **Prociclicità del requisito minimo**

20. Lo schema Basilea 2 aveva aumentato la sensibilità al rischio e la copertura dei rischi offerta dai coefficienti di adeguatezza patrimoniale. Una delle dinamiche maggiormente procicliche è stata nondimeno l'incapacità degli schemi prudenziali e dei sistemi di gestione del rischio di cogliere, prima del manifestarsi della crisi, esposizioni importanti come quelle connesse ad attività complesse di negoziazione, ricartolarizzazioni ed esposizioni nei confronti di veicoli fuori bilancio. Tuttavia, non è possibile aumentare la sensibilità al rischio delle istituzioni in un dato momento senza introdurre nei requisiti patrimoniali minimi un certo grado di ciclicità nel tempo. Consapevole di questo *trade-off*, in sede di elaborazione dello schema Basilea 2 il Comitato aveva introdotto una serie di presidi contro l'eccessiva ciclicità dei requisiti patrimoniali minimi. Tra di essi figuravano l'obbligo di utilizzare serie storiche di lungo periodo per stimare le probabilità di insolvenza, l'introduzione delle stime di perdita per insolvenza durante condizioni economiche avverse (c.d. *downturn LGD*) e un'adeguata calibrazione delle funzioni regolamentari che convertono le stime di perdita in requisiti patrimoniali. Il Comitato richiedeva inoltre alle banche di condurre prove di stress che tenessero conto del rischio di migrazione dei propri portafogli crediti a una classe di rating inferiore in caso di recessione.

21. Oltre a ciò, il Comitato ha avviato un ampio progetto di raccolta di dati per valutare l'impatto dello schema Basilea 2 sui suoi paesi membri nell'arco dell'intero ciclo economico. Qualora la ciclicità del requisito minimo si rivelasse superiore a quanto ritenuto accettabile dalle autorità di vigilanza, il Comitato esaminerà misure aggiuntive per attenuare tale caratteristica.

22. Il Comitato ha passato al vaglio una serie di provvedimenti supplementari che le autorità di vigilanza potrebbero adottare per conseguire un migliore equilibrio tra sensibilità al rischio e stabilità dei requisiti patrimoniali, qualora ciò sia ritenuto necessario. Tra questi figura in particolare un approccio del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) consistente nell'utilizzare il processo del secondo pilastro per rettificare le probabilità di insolvenza (*probability of default*, PD) calcolate dalle banche che utilizzano il metodo basato sui rating interni (*internal ratings-based*, IRB) durante periodi del ciclo favorevoli con quelle stimate in condizioni recessive<sup>4</sup>. Con un analogo obiettivo, la Financial Services Authority (FSA) britannica ha proposto un approccio volto a ottenere PD non cicliche

---

<sup>4</sup> Cfr. CEBS *Position paper on a countercyclical capital buffer* (luglio 2009), consultabile all'indirizzo [www.c-ebs.org/getdoc/715bc0f9-7af9-47d9-98a8-778a4d20a880/CEBS-position-paper-on-a-countercyclical-capital-b.aspx](http://www.c-ebs.org/getdoc/715bc0f9-7af9-47d9-98a8-778a4d20a880/CEBS-position-paper-on-a-countercyclical-capital-b.aspx).

nell'ambito del metodo IRB tramite l'applicazione di un fattore di scala che converta i risultati dei modelli di PD sottostanti di una banca in stime *through-the-cycle*<sup>5</sup>.

### **Accantonamenti anticiclici (forward looking)**

23. Il Comitato intende promuovere metodologie più robuste di stima degli accantonamenti da parte delle banche tramite tre iniziative fra loro collegate. In primo luogo, incoraggia un cambiamento nei principi contabili a favore di un approccio basato sulle perdite attese (*expected loss*, EL). Il Comitato sostiene fermamente l'iniziativa dello IASB volta a passare all'approccio EL, con l'obiettivo di migliorare l'utilità e la rilevanza della rendicontazione finanziaria a beneficio degli *stakeholder*, incluse le autorità di vigilanza prudenziale. Al riguardo ha pubblicato e trasmesso allo IASB un insieme di principi guida di alto livello che dovrebbero ispirare le riforme per la sostituzione dello IAS 39<sup>6</sup>. Il Comitato è favorevole a un approccio EL che rilevi le perdite effettive in modo più trasparente e sia altresì meno prociclico rispetto all'attuale approccio basato sulle perdite sostenute (*incurred loss*).

24. In secondo luogo, sta aggiornando le proprie raccomandazioni prudenziali affinché siano coerenti con il passaggio a tale approccio EL. Tali indicazioni aiuteranno le autorità di vigilanza nel promuovere robuste metodologie per la stima degli accantonamenti nell'ambito dell'auspicato approccio EL.

25. In terzo luogo, sta valutando un sistema di incentivi che favorisca accantonamenti più elevati all'interno dello schema di adeguatezza patrimoniale.

### **Conservazione del capitale**

26. Il Comitato introduce uno schema che promuove la conservazione del capitale e la costituzione di adeguate risorse patrimoniali in eccesso rispetto ai requisiti minimi cui poter attingere nelle fasi di tensione.

27. All'inizio della crisi finanziaria diverse banche hanno continuato ad effettuare ampie distribuzioni di utili sotto forma di dividendi, riacquisti di azioni proprie e politiche di remunerazione generose anche di fronte al deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e delle prospettive del settore. Ciò è imputabile in larga misura a un problema di comportamenti collettivi, per cui una riduzione di queste erogazioni veniva percepita come un segnale di fragilità. Tuttavia, queste prassi hanno reso meno solide le singole banche e il settore nel suo insieme. Molti istituti sono rapidamente tornati a registrare utili, ma non hanno fatto abbastanza per ricostituire le proprie riserve patrimoniali al fine di sostenere l'erogazione di nuovi finanziamenti. Nel complesso, queste dinamiche hanno accentuato la prociclicità del sistema.

28. Per rimediare a questa falla del mercato, il Comitato introduce un regime prudenziale che fornisce alle autorità di vigilanza strumenti più efficaci per promuovere la conservazione del capitale nel settore bancario. La sua attuazione tramite principi concordati a livello internazionale contribuirà ad accrescere la tenuta del settore nelle fasi di contrazione e fornirà un meccanismo per ricostituire le risorse patrimoniali nei periodi di ripresa

---

<sup>5</sup> Cfr. la nota della FSA *Variable Scalar Approaches to Estimating Through the cycle PDs* (febbraio 2009), consultabile all'indirizzo [www.fsa.gov.uk/pubs/international/variable\\_scalars.pdf](http://www.fsa.gov.uk/pubs/international/variable_scalars.pdf).

<sup>6</sup> Cfr. il comunicato stampa *Guiding principles for the revision of accounting standards for financial instruments issued by the Basel Committee* (agosto 2009) consultabile all'indirizzo [www.bis.org/press/p090827.htm](http://www.bis.org/press/p090827.htm).

economica. Inoltre, il sistema è sufficientemente flessibile da consentire alle autorità di vigilanza e alle banche un certo margine di manovra nel rispetto dei requisiti.

### **Crescita eccessiva del credito**

29. Come osservato durante la crisi finanziaria, le perdite subite dal settore bancario durante una fase di recessione preceduta da un periodo di eccessiva espansione del credito possono essere estremamente ingenti. Esse possono destabilizzare il settore bancario, causando o accentuando una contrazione dell'economia reale, che può a sua volta destabilizzare ulteriormente il settore bancario. Queste interconnessioni evidenziano la particolare importanza per il settore bancario di dotarsi di riserve patrimoniali nei periodi in cui la crescita del credito raggiunge livelli eccessivi. La costituzione di tali riserve dovrebbe presentare il vantaggio aggiuntivo di contribuire a frenare l'eccessiva espansione del credito.

30. Il Comitato di Basilea introduce un regime che adeguerà l'ampiezza del *buffer* patrimoniale, stabilito tramite il meccanismo di conservazione del capitale presentato nella precedente sezione, qualora vi siano indicazioni che il credito sia cresciuto a livelli eccessivi. Lo scopo del *buffer* anticiclico è conseguire il più ampio obiettivo macroprudenziale di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva espansione del credito aggregato.

31. Le misure citate volte a fronteggiare la prociclicità sono concepite come complementari: quelle relative agli accantonamenti intendono rafforzare il sistema bancario di fronte alle perdite attese, quelle patrimoniali di fronte alle perdite inattese. Nell'ambito delle misure patrimoniali, si distinguono quelle volte ad attenuare la prociclicità del requisito minimo e quelle destinate a costituire riserve aggiuntive in eccesso di tale minimo. In effetti, l'accumulo di risorse patrimoniali consistenti, in aggiunta alle dotazioni minime, si è dimostrata essenziale anche in assenza di requisiti minimi che non variano a seconda del ciclo economico. Infine, il requisito relativo alla crescita eccessiva del credito è pari a zero in condizioni normali e aumenta solo nelle fasi di eccessiva erogazione del credito. Tuttavia, anche in assenza di una bolla creditizia, le autorità di vigilanza si aspettano che il settore bancario costituisca riserve patrimoniali in eccesso rispetto ai requisiti minimi per tutelarsi da shock plausibilmente gravi, che potrebbero avere molteplici cause.

## **5. Rischio sistemico e interconnessioni**

32. Mentre la prociclicità ha amplificato gli shock nella loro dimensione temporale, l'eccessiva interconnessione tra banche sistemicamente rilevanti ha contribuito a trasmettere gli shock al sistema finanziario e all'economia. Le banche di importanza sistemica dovrebbero avere una capacità di assorbimento delle perdite che va oltre i requisiti minimi, un aspetto che continua a essere materia di studio. Il Comitato di Basilea e il Financial Stability Board stanno sviluppando un approccio integrato alle istituzioni finanziarie sistemicamente rilevanti che potrebbe includere combinazioni di misure quali requisiti aggiuntivi di capitale (*capital surcharges*), strumenti di debito che si convertono in capitale al verificarsi di specifici eventi (*contingent capital*) e la partecipazione di alcune categorie di creditori alle perdite (*bail-in*). In questo ambito, il Comitato sta elaborando una metodologia comprendente indicatori sia quantitativi che qualitativi per valutare la rilevanza sistemica delle istituzioni finanziarie su scala mondiale. Il Comitato sta inoltre conducendo uno studio per stabilire in che misura le istituzioni finanziarie sistemiche a livello internazionale dovrebbero avere una capacità aggiuntiva di assorbimento delle perdite e per valutare l'entità di assorbimento delle perdite in ipotesi di continuità aziendale (*going concern*) offerta dai vari strumenti proposti. L'analisi del Comitato si estende anche alle misure da adottare per contenere le esternalità negative o i rischi associati alle banche sistemiche, tra cui requisiti di liquidità supplementari, maggiori restrizioni sui grandi fidi e una vigilanza rafforzata. Conformemente al piano di lavoro e alla relativa tempistica descritti nelle

raccomandazioni dell'FSB, il Comitato porterà avanti lo studio di questi aspetti nella prima metà del 2011.

33. Diversi requisiti patrimoniali introdotti dal Comitato per attenuare i rischi derivanti dalle esposizioni reciproche tra singole istituzioni finanziarie globali contribuiranno anche a contenere il rischio sistemico e il grado di interconnessione. Rientrano in questo ambito:

- incentivi patrimoniali affinché le banche si avvalgano di controparti centrali per i derivati OTC;
- requisiti patrimoniali più alti per l'attività di *trading* e per quella in derivati, nonché per le cartolarizzazioni complesse e le esposizioni fuori bilancio (ad esempio, verso veicoli societari per l'investimento strutturato o *structured investment vehicles*, SIV);
- requisiti patrimoniali più alti a fronte di esposizioni verso altri soggetti del settore finanziario;
- introduzione di requisiti di liquidità che penalizzino un ricorso eccessivo alla raccolta interbancaria a breve termine per finanziare impieghi a più lunga scadenza.

## B. Introduzione di requisiti di liquidità a livello internazionale

34. Il rispetto di rigorosi requisiti patrimoniali è una condizione necessaria per la stabilità del settore bancario, ma di per sé non sufficiente. Una solida base di liquidità, rafforzata da robuste prassi di vigilanza, è altrettanto importante. Finora, tuttavia, non sono stati emanati standard armonizzati a livello internazionale in quest'area, una carenza cui il Comitato di Basilea ha deciso di porre rimedio. Analogamente ai coefficienti patrimoniali, i requisiti di liquidità stabiliranno livelli minimi e promuoveranno condizioni di parità concorrenziale per contribuire a evitare una competizione verso standard meno prudenti.

35. Durante la prima fase della crisi finanziaria numerose banche, nonostante gli adeguati livelli patrimoniali, sono andate incontro a problemi per non aver gestito in maniera prudente la liquidità. La crisi ha messo in risalto ancora una volta l'importanza di questo aspetto per il corretto funzionamento dei mercati finanziari e del settore bancario. Alla vigilia della crisi i mercati delle attività si caratterizzavano per un elevato dinamismo e per la pronta disponibilità di finanziamenti a basso costo. Il repentino mutamento delle condizioni di mercato ha mostrato la rapidità con cui la liquidità può evaporare ed evidenziato che le situazioni di illiquidità possono protrarsi a lungo. Nel sistema bancario sono emerse gravi tensioni, che hanno richiesto l'intervento delle banche centrali a sostegno sia del funzionamento dei mercati monetari sia, in taluni casi, delle singole istituzioni.

36. Le difficoltà incontrate da alcune banche sono imputabili al mancato rispetto dei principi basilari di gestione del rischio di liquidità. Alla luce di ciò, nel 2008 il Comitato ha pubblicato, a fondamento dello schema di regolamentazione per la gestione della liquidità, il documento *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*<sup>7</sup>. Esso definisce linee guida dettagliate per la gestione e la supervisione del rischio di provvista della liquidità (rischio di *funding*) e dovrebbe contribuire a promuovere una migliore gestione del rischio in questo importante ambito, ma solo a condizione di una piena attuazione da parte delle banche e delle autorità di vigilanza. Il Comitato provvederà pertanto a coordinare

---

<sup>7</sup> Consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs144.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs144.htm).

le autorità di vigilanza nel dare un seguito rigoroso al documento e assicurare così che le banche aderiscano ai principi fondamentali.

37. A integrazione di questi principi il Comitato ha ulteriormente rafforzato la regolamentazione della liquidità elaborando due requisiti quantitativi *minimi* per il rischio di liquidità. Questo nuovo schema per il rischio di liquidità è integrato da un insieme di strumenti di monitoraggio volti a migliorare la coerenza dell'attività di vigilanza a livello internazionale.

38. Le nuove regole sono state sviluppate per conseguire due obiettivi distinti ma complementari. Il primo è promuovere la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche assicurando che esse dispongano di sufficienti risorse liquide di alta qualità per superare una situazione di stress acuto della durata di un mese. A tal fine il Comitato ha elaborato un indicatore di breve termine, il Liquidity Coverage Ratio (LCR). Il secondo obiettivo è favorire la resilienza a più lungo termine fornendo alle banche maggiori incentivi a finanziare la loro attività attingendo su base strutturale a fonti di provvista più stabili. L'indicatore strutturale, il Net Stable Funding Ratio (NSFR), ha un orizzonte temporale di un anno ed è stato elaborato per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.

39. I due requisiti si basano principalmente su specifici parametri di rischio prudenziali, "armonizzati" a livello internazionale in maniera prescrittiva. Alcuni parametri contengono elementi soggetti alla discrezionalità delle autorità nazionali per riflettere la situazione specifica delle singole giurisdizioni. In tali casi i parametri dovrebbero essere trasparenti e chiaramente delineati nella regolamentazione di ciascuna giurisdizione onde assicurare chiarezza sia all'interno della giurisdizione stessa sia a livello internazionale.

## 1. Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio)

40. L'indicatore di breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR) intende promuovere la resilienza degli istituti bancari di fronte a possibili turbative della liquidità su un orizzonte di trenta giorni. Esso contribuirà ad assicurare che le banche internazionali dispongano di un livello adeguato di attività liquide di alta qualità non vincolate atte a controbilanciare gli eventuali deflussi di cassa netti connessi con uno scenario di stress acuto di breve periodo. Lo scenario specificato è costruito sulla base delle circostanze sperimentate durante la crisi finanziaria internazionale iniziata nel 2007 e prevede shock sia idiosincratici a livello di singole istituzioni, sia su scala sistemica. Esso prefigura tensioni significative, ma non eventi catastrofici, e ipotizza quanto segue:

- un declassamento significativo del rating creditizio della banca;
- il prelievo di una parte dei depositi;
- una riduzione della raccolta all'ingrosso non garantita;
- un significativo aumento degli scarti (*haircut*) applicati nelle operazioni di finanziamento garantite; e
- aumenti dei margini richiesti sulle posizioni in derivati e ingenti richieste di pagamento a fronte delle esposizioni fuori bilancio contrattuali e non contrattuali, incluse linee di credito e di liquidità irrevocabili.

41. Le attività di elevata qualità costituenti il *buffer* devono essere non vincolate, facilmente liquidabili sui mercati anche in periodi di tensione e, idealmente, stanziabili presso banche centrali.

## 2. Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio)

42. L'indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR) prevede che la banca mantenga, su un orizzonte di un anno, un ammontare minimo di provvista stabile in relazione al grado di liquidità dell'attivo, nonché al potenziale fabbisogno contingente di liquidità derivante da impegni fuori bilancio. L'NSFR mira a far sì che nelle fasi di elevata liquidità sui mercati non venga fatto un eccessivo ricorso al finanziamento all'ingrosso a breve termine e a promuovere una migliore valutazione del rischio di liquidità con riferimento a tutte le poste in bilancio e fuori bilancio.

## 3. Strumenti di monitoraggio

43. Attualmente le autorità di vigilanza utilizzano un'ampia gamma di indicatori quantitativi per monitorare il profilo di rischio di liquidità delle banche e del settore finanziario nel suo complesso, in un approccio di tipo macroprudenziale alla vigilanza. Un'indagine condotta agli inizi del 2009 tra i membri del Comitato di Basilea ha rilevato l'utilizzo di oltre 25 parametri e concetti diversi su scala globale. Al fine di assicurare una maggiore coerenza a livello internazionale, il Comitato ha elaborato una serie di misure comuni che dovrebbero costituire l'insieme minimo di informazioni da utilizzare da parte delle autorità. I supervisori potranno inoltre utilizzare indicatori aggiuntivi al fine di rilevare rischi specifici nelle proprie giurisdizioni. Di seguito è presentato l'elenco degli strumenti di monitoraggio, i quali potranno subire variazioni in funzione degli ulteriori lavori del Comitato in materia. Tali lavori verteranno in particolare sul rischio di liquidità infragiornaliero.

a) Disallineamento delle scadenze contrattuali: per comprendere gli aspetti fondamentali del proprio fabbisogno di liquidità, le banche dovrebbero effettuare valutazioni frequenti dei disallineamenti tra scadenze contrattuali. Questo parametro fornisce un semplice quadro di base iniziale degli impegni contrattuali ed è utile per confrontare i profili del rischio di liquidità tra le varie istituzioni e consentire alle banche e alle autorità di vigilanza di sapere quando potrebbe insorgere un potenziale fabbisogno di liquidità.

b) Concentrazione della raccolta: questo parametro prevede l'analisi della concentrazione della provvista all'ingrosso con riferimento sia alla tipologia delle controparti specifiche che agli strumenti e alle valute. Un indicatore della concentrazione della raccolta all'ingrosso è utile alle autorità di vigilanza per valutare in che misura potrebbe presentarsi un rischio di provvista nel caso in cui si prosciughino una o più fonti di finanziamento.

c) Attività non vincolate disponibili: questo parametro misura l'ammontare di attività non vincolate detenute da una banca che potrebbero essere stanziate in garanzia di finanziamenti sia sul mercato sia nell'ambito delle operazioni delle banche centrali attivabili su iniziativa delle controparti. Esso dovrebbe fornire alle banche (e alle autorità) una maggiore consapevolezza della potenziale capacità di ottenere finanziamenti garantiti addizionali, tenendo conto che in una situazione di tensione tale capacità potrebbe diminuire.

d) LCR per valuta significativa: riconoscendo che il rischio di cambio è una componente del rischio di liquidità, l'LCR deve essere calcolato anche in ogni valuta significativa, al fine di monitorare e gestire il livello complessivo e l'andamento tendenziale dell'esposizione valutaria di una banca.

e) Strumenti di monitoraggio tramite il mercato: al fine di disporre di dati istantanei in merito a potenziali problemi di liquidità, è utile monitorare i dati generali di mercato sui prezzi delle attività e sulla liquidità, le informazioni relative a singole istituzioni come i premi sui *credit default swap* (CDS) e le quotazioni azionarie, nonché ulteriori informazioni relative alla capacità dei singoli istituti di finanziarsi sui vari mercati all'ingrosso e al prezzo loro applicato.

## C. Disposizioni transitorie

44. Il Comitato introduce disposizioni transitorie volte a far sì che il settore bancario possa recepire i più elevati coefficienti patrimoniali mediante ragionevoli politiche di accantonamento degli utili e di aumenti di capitale, sostenendo al tempo stesso l'erogazione di credito all'economia. Il regime transitorio è descritto nel documento relativo ai requisiti di liquidità di Basilea 3 e sintetizzato nell'allegato 4 al presente documento.

45. Dopo un periodo di osservazione che inizierà nel 2011, l'LCR e l'NSFR entreranno in vigore rispettivamente il 1° gennaio 2015 ed entro il 1° gennaio 2018. Il Comitato predisporrà un rigoroso processo di monitoraggio degli standard durante il periodo di transizione e continuerà ad analizzarne le implicazioni per i mercati finanziari, l'erogazione del credito e la crescita economica, affrontando se necessario eventuali effetti indesiderati.

46. Sia l'LCR che l'NSFR saranno sottoposti a un periodo di osservazione e contempleranno una clausola di riesame per rimediare a eventuali conseguenze indesiderate.

## D. Ambito di applicazione

47. Per l'applicazione dei requisiti previsti dal presente documento vale l'ambito di applicazione già definito nella prima parte (Ambito di applicazione) dello schema di regolamentazione Basilea 2<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Cfr. CBVB, *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, giugno 2006 (di seguito indicato come "Basilea 2" o "schema Basilea 2").

## Parte 1 – Requisiti patrimoniali minimi e *buffer*

48. Il sistema bancario mondiale si è trovato ad affrontare la crisi con un livello insufficiente di patrimonio di qualità elevata. La crisi ha altresì posto in evidenza le differenze nella definizione di patrimonio tra le varie giurisdizioni e la mancanza di informazioni che consentissero agli operatori di valutare e confrontare compiutamente la qualità del capitale tra le diverse istituzioni. Un elemento chiave della nuova definizione di capitale è il maggior peso attribuito ad azioni ordinarie e riserve di utili (*common equity*), ossia alla componente di migliore qualità del patrimonio di una banca.

### I. Definizione di patrimonio

#### A. Componenti del patrimonio

##### ***Elementi costitutivi del patrimonio***

49. Il patrimonio di vigilanza complessivo è composto dalla somma algebrica degli elementi di seguito specificati.

1. Patrimonio di base o Tier 1 (in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità d'impresa o *going concern*):
  - a. patrimonio di qualità primaria (Common Equity Tier 1);
  - b. Tier 1 aggiuntivo.
2. Patrimonio supplementare o Tier 2 (in grado di assorbire le perdite in caso di crisi – *gone concern*).

Per ciascuna delle tre categorie (1a, 1b e 2) vi è un singolo insieme di criteri che gli strumenti devono soddisfare prima di poter essere computati nella relativa categoria<sup>9</sup>.

##### ***Limiti e soglie minime***

50. Tutti gli elementi indicati in precedenza si intendono al netto dei relativi aggiustamenti regolamentari e sono soggetti ai seguenti limiti (cfr. anche allegato 1):

- il Common Equity Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 4,5% delle attività ponderate per il rischio;
- il patrimonio di base deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 6,0% delle attività ponderate per il rischio;

---

<sup>9</sup> Come indicato nel documento di consultazione del Comitato dell'agosto 2010, *Proposal to ensure the loss absorbency of regulatory capital at the point of non-viability*, e come descritto nei comunicati stampa del 19 ottobre 2010 e del 1° dicembre 2010, il Comitato sta finalizzando ulteriori criteri di computabilità per il Tier 1 aggiuntivo e per il patrimonio supplementare. Al termine di tale lavoro, tali criteri saranno aggiunti al presente schema di regolamentazione.

- il patrimonio di vigilanza totale (patrimonio di base più patrimonio supplementare) deve essere pari in qualsiasi momento ad almeno l'8,0% delle attività ponderate per il rischio.

## **B. Proposta dettagliata**

51. Nell'insieme di questa sezione il termine "banca" è utilizzato nel senso di banca, gruppo bancario o altra entità (ad esempio società holding) di cui viene misurato il capitale.

### **1. Common Equity Tier 1**

52. Il Common Equity Tier 1 è composto dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- azioni ordinarie emesse dalla banca che soddisfano i criteri di classificazione come azioni ordinarie a fini regolamentari (o gli strumenti equivalenti per le banche costituite in forma diversa dalla società per azioni);
- sovrapprezzo azioni derivante dall'emissione di strumenti ricompresi nel Common Equity Tier 1;
- riserve di utili;
- riserve da valutazione e altre riserve palesi<sup>10</sup>;
- azioni ordinarie emesse da filiazioni consolidate della banca e detenute da soggetti terzi (ossia interessi di minoranza) che soddisfano i criteri di computabilità nel Common Equity Tier 1. Cfr. la sezione 4 per i criteri pertinenti;
- aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del Common Equity Tier 1.

Le riserve di utili e le riserve da valutazione comprendono gli utili o le perdite infrannuali. Le autorità nazionali valuteranno le opportune procedure di revisione, verifica o controllo. I dividendi sono dedotti dal Common Equity Tier 1 conformemente ai principi contabili applicabili. Il trattamento degli interessi di minoranza e gli aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del Common Equity Tier 1 sono esaminati in sezioni separate.

#### *Azioni ordinarie emesse dalla banca*

53. Per poter essere computato nel Common Equity Tier 1, uno strumento deve soddisfare tutti i criteri elencati di seguito. Un'ampia maggioranza delle banche attive a livello internazionale è costituita sotto forma di società per azioni<sup>11</sup> e per tali banche i criteri devono essere soddisfatti esclusivamente con azioni ordinarie. Nei rari casi in cui le banche debbano emettere azioni ordinarie senza diritto di voto nell'ambito del Common Equity Tier 1, queste ultime devono essere identiche alle azioni ordinarie con diritto di voto della banca emittente sotto ogni aspetto, eccetto l'assenza dei diritti di voto.

---

<sup>10</sup> Non sono applicati filtri per eliminare dal Common Equity Tier 1 le plusvalenze o minusvalenze non realizzate iscritte in bilancio. Le minusvalenze non realizzate sono soggette alle disposizioni transitorie descritte nel paragrafo 94 c) e d). Il Comitato continuerà a determinare il trattamento più adeguato delle plusvalenze non realizzate alla luce dell'evoluzione della normativa contabile.

<sup>11</sup> Per società per azioni (*joint stock companies*) si intendono le società che hanno emesso azioni ordinarie, indipendentemente dal fatto che tali azioni siano quotate o meno. La grande maggioranza delle banche operative su scala internazionale presenta questa forma giuridica.

---

## **Criteria per la classificazione di uno strumento come azione ordinaria ai fini del patrimonio di vigilanza<sup>12</sup>**

---

1. Rappresenta lo strumento maggiormente subordinato in caso di liquidazione.

---

  2. Attribuisce sul residuo attivo un diritto proporzionale alla quota del capitale emesso e subordinato al rimborso di tutti i crediti senior in caso di liquidazione (pertanto, il diritto è variabile e illimitato, non fisso o limitato).

---

  3. Il valore nominale è privo di scadenza e non è mai rimborsato eccetto in caso di liquidazione (fatti salvi i riacquisti discrezionali o altri mezzi di riduzione effettiva del capitale in modo discrezionale consentiti dalle leggi vigenti).

---

  4. La banca non adotta comportamenti che creino al momento dell'emissione aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione dello strumento; il regime legale o negoziale deve inoltre essere privo di clausole che possano generare simili aspettative.

---

  5. Le distribuzioni di dividendi sono effettuate attingendo agli elementi distribuibili (incluse le riserve di utili). Il livello delle distribuzioni non è legato in alcun modo all'ammontare versato all'emissione e non è soggetto a un limite contrattuale (salvo nella misura in cui la banca non sia in grado di versare distribuzioni che superino il livello degli elementi distribuibili).

---

  6. In nessuna circostanza le distribuzioni sono obbligatorie. Il mancato pagamento non rappresenta pertanto un evento di insolvenza.

---

  7. Le distribuzioni sono effettuate solo dopo l'adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali e una volta effettuati tutti i pagamenti sugli strumenti di capitale di rango più elevato. Ciò significa che non vi sono distribuzioni preferenziali, incluso in relazione ad altri elementi classificati come patrimonio di massima qualità.

---

  8. È il capitale emesso ad assorbire la prima e proporzionalmente maggiore quota di ogni eventuale perdita sopraggiunta<sup>13</sup>. Nell'ambito del capitale di massima qualità, ciascuno strumento assorbe le perdite in condizioni di continuità d'impresa (*going concern*) in misura proporzionale e con il medesimo grado di subordinazione (*pari passu*) di tutti gli altri.

---

  9. L'importo versato è considerato come capitale proprio (e non come passività) ai fini della determinazione dell'insolvenza.
- 

---

<sup>12</sup> I criteri si applicano anche alle banche costituite in forma diversa dalla società per azioni, come le banche cooperative o le casse di risparmio, tenendo conto della loro specifica forma giuridica e struttura legale. L'applicazione dei criteri deve preservare la qualità degli strumenti richiedendo che siano considerati pienamente equivalenti alle azioni ordinarie in termini di qualità del capitale relativamente alla capacità di assorbimento delle perdite e che non presentino caratteristiche in grado di indebolire l'ordinaria operatività della banca in periodi di tensioni sui mercati. Le autorità di vigilanza scambieranno informazioni sull'applicazione data ai criteri nel caso delle banche costituite sotto forma diversa dalla società per azioni al fine di assicurare un'attuazione coerente.

<sup>13</sup> Qualora alcuni strumenti di capitale presentino una clausola di svalutazione permanente, si ritiene comunque che questo criterio sia soddisfatto dalle azioni ordinarie.

- 
10. L'importo versato è classificato come patrimonio netto secondo i principi contabili pertinenti.
- 
11. È direttamente emesso e versato e la banca non può aver finanziato direttamente o indirettamente l'acquisto dello strumento.
- 
12. L'importo versato non è né garantito né assistito da una garanzia dell'emittente o di un'entità collegata<sup>14</sup>, né è soggetto ad altre disposizioni che ne accrescano legalmente o economicamente il grado di prelazione.
- 
13. È emesso solo con l'approvazione dei proprietari della banca emittente, concessa sia direttamente da questi ultimi sia, se consentito dalla legge applicabile, dal consiglio di amministrazione o da altri soggetti debitamente autorizzati dai proprietari.
- 
14. È indicato in modo chiaro e separato nello stato patrimoniale della banca.
- 

## **2. Tier 1 aggiuntivo**

54. Il Tier 1 aggiuntivo è composto dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
- strumenti emessi dalla banca che soddisfano i criteri di computabilità nel Tier 1 aggiuntivo (e non ricompresi nel Common Equity Tier 1);
  - sovrapprezzo azioni derivante dall'emissione di strumenti ricompresi nel Tier 1 aggiuntivo;
  - strumenti emessi da filiazioni consolidate della banca e detenuti da soggetti terzi che soddisfano i criteri di computabilità nel Tier 1 aggiuntivo e non sono ricompresi nel Common Equity Tier 1. Cfr. la sezione 4 per i criteri pertinenti;
  - aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del Tier 1 aggiuntivo.

Il trattamento degli strumenti emessi da filiazioni consolidate della banca e gli aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del Tier 1 aggiuntivo sono esaminati in sezioni separate.

### *Strumenti emessi dalla banca che soddisfano i criteri di computabilità nel Tier 1 aggiuntivo*

55. La tabella seguente presenta i criteri minimi che uno strumento emesso dalla banca deve soddisfare per essere ricompreso nel Tier 1 aggiuntivo.

---

#### **Criteri di computabilità nel Tier 1 aggiuntivo**

---

1. È emesso e interamente versato.
- 
2. È subordinato rispetto ai depositi, ai crediti chirografari e al debito subordinato della banca.
- 

---

<sup>14</sup> Un'entità collegata può essere la casa madre, una società appartenente allo stesso gruppo, una filiazione o un altro tipo di affiliata. La società holding si considera entità collegata indipendentemente dal fatto che appartenga al gruppo bancario consolidato.

- 
3. Non è né garantito né assistito da una garanzia dell'emittente o di un'entità collegata e non presenta altre disposizioni che ne accrescano legalmente o economicamente il grado di prelazione nei confronti dei creditori della banca.
- 
4. È perpetuo, ossia non presenta una data di scadenza, e non prevede clausole di *step-up* o altri incentivi al rimborso anticipato.
- 
5. Può essere richiamato e rimborsato su iniziativa dell'emittente una volta trascorsi almeno cinque anni dall'emissione:
- a. per esercitare l'opzione *call* la banca deve ottenere la preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza; e
  - b. la banca non deve adottare comportamenti che creino aspettative che l'opzione *call* verrà esercitata; e
  - c. la banca può esercitare l'opzione *call* solo se:
    - 1) sostituisce lo strumento rimborsato con capitale di qualità pari o superiore e la sostituzione di tale capitale è effettuata a condizioni sostenibili per la capacità reddituale della banca<sup>15</sup>; o
    - 2) dimostra che la sua dotazione patrimoniale sarà ampiamente superiore ai requisiti patrimoniali minimi dopo il rimborso<sup>16</sup>.
- 
6. Qualsiasi restituzione di capitale (ad esempio tramite riacquisto o rimborso) deve ricevere la preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza e le banche non devono presumere che tale approvazione sia concessa o creare sul mercato aspettative in tal senso.
- 
7. Discrezionalità in materia di dividendi/cedole:
- a. la banca deve avere in qualsiasi momento la piena discrezionalità in merito alla cancellazione di distribuzioni/pagamenti<sup>17</sup>;
  - b. la cancellazione dei pagamenti discrezionali non deve rappresentare un evento di insolvenza;
  - c. le banche devono poter disporre della totalità dei pagamenti cancellati per far fronte agli obblighi di pagamento alla scadenza degli stessi;
  - d. la cancellazione di distribuzioni/pagamenti non deve comportare vincoli per la banca, eccetto in relazione alle distribuzioni agli azionisti ordinari.
- 
8. I dividendi/le cedole devono essere pagati attingendo alle componenti distribuibili.
- 

<sup>15</sup> Le emissioni sostitutive possono essere effettuate contestualmente ma non successivamente al rimborso dello strumento.

<sup>16</sup> Con il termine "minimi" ci si riferisce ai requisiti minimi prescritti dall'autorità di regolamentazione, che possono essere superiori a quelli previsti dal primo pilastro di Basilea 3.

<sup>17</sup> Una conseguenza della piena discrezionalità di cancellare in qualsiasi momento distribuzioni/pagamenti è il divieto di clausole del tipo *dividend pusher* che obbligano la banca emittente al pagamento di cedole/dividendi sullo strumento qualora sia stato effettuato un pagamento su un altro strumento di capitale o azione (generalmente con un grado di subordinazione maggiore). Tale obbligo sarebbe incompatibile con il requisito della piena discrezionalità in qualsiasi momento. Inoltre, il termine "cancellazione di distribuzioni/pagamenti" indica l'estinzione di tali pagamenti e non consente clausole che obblighino la banca a effettuare distribuzioni/pagamenti in natura.

- 
9. Lo strumento non può presentare un dividendo sensibile al merito di credito (*credit sensitive*), ossia un dividendo o una cedola soggetti a una ridefinizione periodica basata in tutto o in parte sullo standing creditizio dell'istituto bancario.
- 
10. Lo strumento non può essere classificato tra le passività che superino le attività qualora siffatto *balance sheet test* sia previsto dalla legislazione nazionale in materia di insolvenza.
- 
11. Gli strumenti classificati come passività ai fini contabili devono essere in grado di assorbire le perdite attraverso il valore nominale tramite: 1) la conversione automatica in azioni ordinarie al raggiungimento di una soglia oggettiva predefinita, oppure 2) un meccanismo di svalutazione automatica che comporti l'imputazione delle perdite agli strumenti stessi in caso di raggiungimento di una soglia predefinita. La svalutazione avrà gli effetti seguenti:
- ridurrà il valore nominale dello strumento in caso di liquidazione;
  - ridurrà l'importo rimborsato in caso di esercizio di tale opzione; e
  - ridurrà o annullerà i pagamenti di cedole/dividendi sullo strumento.
- 
12. Né la banca, né una parte collegata su cui la banca eserciti il controllo o un'influenza significativa possono aver acquistato lo strumento e la banca non può aver finanziato direttamente o indirettamente l'acquisto dello strumento.
- 
13. Lo strumento non può presentare clausole che ostacolino la ricapitalizzazione, come ad esempio disposizioni che obblighino l'emittente a compensare gli investitori se in un dato arco di tempo viene emesso un nuovo strumento a un prezzo inferiore.
- 
14. Se lo strumento non è emesso da un'entità operativa<sup>18</sup> o dalla società holding del gruppo consolidato (ad esempio una società veicolo o *special purpose vehicle*, SPV), i proventi devono essere immediatamente disponibili senza limitazioni per le entità operative o per la società holding del gruppo consolidato in una forma che soddisfi o superi tutti gli altri criteri per il computo nel Tier 1 aggiuntivo.
- 

#### *Sovrapprezzo azioni derivante dall'emissione di strumenti ricompresi nel Tier 1 aggiuntivo*

56. Il sovrapprezzo azioni non ammesso nel computo del Common Equity Tier 1 potrà essere ricompreso nel Tier 1 aggiuntivo solo se le azioni che hanno dato origine al sovrapprezzo possono essere computate nel Tier 1 aggiuntivo.

### **3. Patrimonio supplementare (Tier 2)**

57. Il patrimonio supplementare è composto dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

- strumenti emessi dalla banca che soddisfano i criteri di computabilità nel patrimonio supplementare (e non ricompresi nel patrimonio di base);

---

<sup>18</sup> Per "entità operativa" si intende un'entità creata per svolgere attività con la clientela allo scopo di conseguire un proprio profitto.

- sovrapprezzo azioni derivante dall'emissione di strumenti ricompresi nel patrimonio supplementare;
- strumenti emessi da filiazioni consolidate della banca e detenuti da soggetti terzi che soddisfano i criteri di computabilità nel patrimonio supplementare e non sono ricompresi nel patrimonio di base. Cfr. la sezione 4 per i criteri pertinenti;
- taluni accantonamenti per perdite su crediti, come specificato ai paragrafi 60 e 61;
- aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del patrimonio supplementare.

Il trattamento degli strumenti emessi da filiazioni consolidate della banca e gli aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del patrimonio supplementare sono esaminati in sezioni separate.

*Strumenti emessi dalla banca che soddisfano i criteri di computabilità nel patrimonio supplementare*

58. L'obiettivo del patrimonio supplementare è assorbire le perdite in caso di crisi. Stante questo obiettivo, la tabella seguente presenta i criteri minimi che uno strumento deve soddisfare per essere ricompreso nel patrimonio supplementare.

---

**Criteri di computabilità nel patrimonio supplementare**

---

1. È emesso e interamente versato.
  2. È subordinato rispetto ai depositi e ai crediti chirografari della banca.
  3. Non è né garantito né assistito da una garanzia dell'emittente o di un'entità collegata e non presenta altre disposizioni che ne accrescano legalmente o economicamente il grado di prelazione nei confronti dei depositanti e dei creditori chirografari della banca.
  4. Scadenza:
    - a. la scadenza minima originaria deve essere di almeno cinque anni;
    - b. l'ammontare ammesso nel patrimonio di vigilanza durante i cinque anni precedenti la data di scadenza è ammortizzato a quote costanti;
    - c. non vi sono clausole di *step-up* o altri incentivi al rimborso anticipato.
-

- 
5. Può essere richiamato e rimborsato su iniziativa dell'emittente una volta trascorsi almeno cinque anni dall'emissione:
- per esercitare l'opzione *call* la banca deve ottenere la preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza;
  - la banca non deve adottare comportamenti che creino aspettative che l'opzione *call* verrà esercitata<sup>19</sup>; e
  - la banca può procedere al rimborso solo se:
    - sostituisce lo strumento rimborsato con capitale di qualità pari o superiore e la sostituzione è effettuata a condizioni sostenibili per la capacità reddituale della banca<sup>20</sup>; o
    - dimostra che la sua dotazione patrimoniale sarà ampiamente superiore ai requisiti patrimoniali minimi dopo il rimborso<sup>21</sup>.
- 
6. L'investitore non deve avere la facoltà di accelerare il rimborso dei pagamenti futuri previsti (in linea interesse o capitale), eccetto in caso di fallimento e liquidazione.
- 
7. Lo strumento non può presentare un dividendo sensibile al merito di credito (*credit sensitive*), ossia un dividendo/cedola soggetto/a a una ridefinizione periodica basata in tutto o in parte sullo standing creditizio dell'istituto bancario.
- 
8. Né la banca, né una parte collegata su cui la banca eserciti il controllo o un'influenza significativa possono aver acquistato lo strumento e la banca non può aver finanziato direttamente o indirettamente l'acquisto dello strumento.
- 
9. Se lo strumento non è emesso da un'entità operativa<sup>22</sup> o dalla società holding nel gruppo consolidato (ad esempio una SPV), i proventi devono essere immediatamente disponibili senza limitazioni per le entità operative o per la società holding del gruppo consolidato in una forma che soddisfi o superi tutti gli altri criteri per il computo nel patrimonio supplementare.
- 

#### *Sovrapprezzo azioni derivante dall'emissione di strumenti ricompresi nel patrimonio supplementare*

59. Il sovrapprezzo azioni non ammesso nel computo del patrimonio di base potrà essere ricompreso nel patrimonio supplementare solo se gli strumenti che hanno dato origine al sovrapprezzo possono essere computati nel patrimonio supplementare.

---

<sup>19</sup> Un'opzione che consenta di rimborsare lo strumento dopo cinque anni ma prima dell'inizio del periodo di ammortamento non sarà considerata come incentivo al rimborso anticipato purché la banca non adotti comportamenti che ingenerino aspettative di esercizio dell'opzione *call* in tale momento.

<sup>20</sup> Le emissioni sostitutive possono essere effettuate contestualmente ma non successivamente al rimborso dello strumento.

<sup>21</sup> Con il termine "minimi" ci si riferisce ai requisiti minimi prescritti dall'autorità di regolamentazione, che possono essere superiori a quelli previsti dal primo pilastro di Basilea 3.

<sup>22</sup> Per "entità operativa" si intende un'entità creata per svolgere attività con la clientela allo scopo di conseguire un proprio profitto.

*Accantonamenti/riserve generali per perdite su crediti (per le banche che utilizzano il metodo standardizzato per il rischio di credito)*

60. Gli accantonamenti o le riserve generali per perdite su crediti detenuti a copertura di perdite future e non quantificabili nel presente sono liberamente disponibili per fronteggiare perdite che dovessero concretizzarsi successivamente e possono quindi essere computati nel patrimonio supplementare. Gli accantonamenti a fronte di un deterioramento identificato della qualità di determinate attività o a copertura di passività note, sia a livello individuale che aggregato, devono invece essere esclusi dal computo. Inoltre, gli accantonamenti/riserve generali computabili nel patrimonio supplementare saranno limitati a un massimo di 1,25 punti percentuali delle attività ponderate per il rischio di credito calcolate con il metodo standardizzato.

*Eccedenza degli accantonamenti totali ammessi secondo il metodo basato sui rating interni (IRB)*

61. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle perdite attese sia inferiore agli accantonamenti totali ammessi, come precisato ai paragrafi 380-383 della versione integrale dello schema Basilea 2 del giugno 2006, le banche potranno riconoscere la differenza all'interno del patrimonio supplementare per un importo massimo pari allo 0,6% delle attività ponderate per il rischio di credito calcolate con il metodo IRB. Le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà di applicare un limite più basso.

**4. *Interessi di minoranza (ossia partecipazioni non di controllo) e altri strumenti di capitale emessi da filiazioni consolidate e detenuti da soggetti terzi***

*Azioni ordinarie emesse da filiazioni consolidate*

62. Le partecipazioni di minoranza derivanti dall'emissione di azioni ordinarie da parte di una filiazione pienamente consolidata della banca sono computabili nel Common Equity Tier 1 solo nel caso in cui: 1) lo strumento che ha dato origine all'interesse di minoranza, ove fosse emesso dalla banca, soddisferebbe tutti i criteri di classificazione come azione ordinaria ai fini del patrimonio di vigilanza; e 2) la filiazione che ha emesso lo strumento è essa stessa una banca<sup>23, 24</sup>. L'importo degli interessi di minoranza che soddisfa i criteri summenzionati da computare nel Common Equity Tier 1 consolidato è calcolato come segue:

- interesse di minoranza totale che soddisfa i due criteri precedenti meno importo del surplus di Common Equity Tier 1 della filiazione di pertinenza degli azionisti di minoranza;
- il surplus di Common Equity Tier 1 della filiazione è calcolato come Common Equity Tier 1 di quest'ultima meno l'importo minore tra: 1) requisito minimo relativo al Common Equity Tier 1 della filiazione più *buffer* di conservazione del capitale (ossia il 7,0% delle attività ponderate per il rischio) e 2) quota di pertinenza della filiazione

---

<sup>23</sup> Ai fini del presente paragrafo può essere considerata come banca qualsiasi istituzione soggetta agli stessi requisiti prudenziali minimi e al medesimo livello di vigilanza di una banca.

<sup>24</sup> Gli interessi di minoranza in una filiazione bancaria sono rigorosamente esclusi dal computo della componente di *common equity* del patrimonio di base della capogruppo qualora la capogruppo o l'affiliata abbiano stipulato accordi volti a finanziare in maniera diretta o indiretta investimenti di minoranza nella società partecipata, sia tramite una SPV sia mediante altri veicoli o accordi. Il trattamento contabile di cui sopra è pertanto applicabile esclusivamente laddove tutti gli investimenti di minoranza nella banca partecipata rappresentino autentici conferimenti a titolo di capitale proprio di terzi nella filiazione.

del requisito patrimoniale minimo consolidato relativo al Common Equity Tier 1 più *buffer* di conservazione del capitale (ossia il 7,0% delle attività ponderate per il rischio consolidate) pertinenti alla filiazione;

- l'importo del surplus di Common Equity Tier 1 di pertinenza degli azionisti di minoranza è calcolato moltiplicando il surplus di Common Equity Tier 1 per la percentuale del Common Equity Tier 1 detenuta da tali azionisti.

#### *Strumenti di capitale emessi da filiazioni consolidate computabili nel patrimonio di base*

63. Gli strumenti del patrimonio di base emessi da un'affiliata pienamente consolidata di una banca e detenuti da investitori terzi (inclusi gli importi di cui al paragrafo 62) possono essere ricompresi nel patrimonio di base solo nel caso in cui tali strumenti, ove fossero emessi dalla banca, soddisferebbero tutti i criteri di computabilità nel patrimonio di base. L'importo del capitale di questo tipo computato nel patrimonio di base è calcolato come segue:

- patrimonio di base complessivo della filiazione detenuto da soggetti terzi meno importo del surplus di patrimonio di base della filiazione di pertinenza degli investitori terzi;
- il surplus di patrimonio di base della filiazione è calcolato come patrimonio di base di quest'ultima meno l'importo minore tra: 1) requisito minimo relativo al patrimonio di base della filiazione più *buffer* di conservazione del capitale (ossia l'8,5% delle attività ponderate per il rischio) e 2) quota di pertinenza della filiazione del requisito patrimoniale minimo consolidato relativo al patrimonio di base più *buffer* di conservazione del capitale (ossia l'8,5% delle attività ponderate per il rischio consolidate) pertinenti alla filiazione;
- l'importo del surplus di patrimonio di base di pertinenza degli investitori terzi è calcolato moltiplicando il surplus di patrimonio di base per la percentuale del patrimonio di base detenuta da tali investitori.

L'ammontare del patrimonio di base di questo tipo incluso nel computo del Tier 1 aggiuntivo non comprende gli importi computati nel Common Equity Tier 1 conformemente al paragrafo 62.

#### *Strumenti di capitale emessi da filiazioni consolidate computabili nel patrimonio di base e nel patrimonio supplementare*

64. Gli strumenti del patrimonio di vigilanza (ossia gli strumenti di capitale ricompresi nel patrimonio di base e nel patrimonio supplementare) emessi da una filiazione pienamente consolidata di una banca e detenuti da investitori terzi (inclusi gli importi di cui ai paragrafi 62 e 63) possono essere ricompresi nel patrimonio di vigilanza solo nel caso in cui tali strumenti, ove fossero emessi dalla banca, soddisferebbero tutti i criteri di computabilità nel patrimonio di base o nel patrimonio supplementare. L'importo di questo tipo di capitale computato nel patrimonio di vigilanza consolidato è calcolato come segue:

- strumenti del patrimonio di vigilanza della filiazione detenuti da soggetti terzi meno l'importo del surplus di patrimonio di vigilanza della filiazione di pertinenza degli investitori terzi;
- il surplus di patrimonio di vigilanza della filiazione è calcolato come patrimonio di vigilanza di quest'ultima meno l'importo minore tra: 1) requisito minimo relativo al patrimonio di vigilanza della filiazione più il *buffer* di conservazione del capitale (ossia il 10,5% delle attività ponderate per il rischio) e 2) quota di pertinenza della filiazione del requisito patrimoniale minimo consolidato relativo al patrimonio di

vigilanza più *buffer* di conservazione del capitale (ossia il 10,5% delle attività ponderate per il rischio consolidate);

- l'importo del surplus di patrimonio di vigilanza di pertinenza degli investitori terzi è calcolato moltiplicando il surplus di patrimonio di vigilanza per la percentuale del patrimonio di vigilanza detenuta da tali investitori.

L'ammontare del patrimonio di vigilanza di questo tipo incluso nel computo del patrimonio supplementare non comprende gli importi computati nel Common Equity Tier 1 conformemente al paragrafo 62 e gli importi computati nel Tier 1 aggiuntivo conformemente al paragrafo 63.

65. Qualora il capitale sia detenuto da terzi per il tramite di una società veicolo (SPV), esso è integralmente escluso dal computo del Common Equity Tier 1. Tuttavia tale capitale può essere ricompreso nel Tier 1 aggiuntivo o nel patrimonio supplementare consolidato ed essere trattato alla stregua di capitale emesso direttamente dalla banca stessa nei confronti dei soggetti terzi solo se soddisfa tutti i criteri pertinenti di computabilità e se l'unica attività dell'SPV sia l'investimento nel capitale della banca in una forma che soddisfi o superi tutti i criteri di inclusione pertinenti<sup>25</sup> (come previsto dal criterio 14 per il Tier 1 aggiuntivo e dal criterio 9 per il patrimonio supplementare). Nei casi in cui il capitale sia stato emesso nei confronti di terzi mediante una SPV per il tramite di una filiazione pienamente consolidata della banca, tale capitale, subordinatamente ai requisiti del presente paragrafo, può essere trattato alla stregua di capitale emesso direttamente dall'affiliata nei confronti dei soggetti terzi ed essere ricompreso nel Tier 1 aggiuntivo o nel patrimonio supplementare consolidato della banca conformemente al trattamento delineato nei paragrafi 63 e 64.

## **5. Aggiustamenti regolamentari**

66. Questa sezione presenta gli aggiustamenti regolamentari da applicare al patrimonio di vigilanza. Nella maggior parte dei casi tali aggiustamenti sono applicati nel calcolo del Common Equity Tier 1.

*Avviamento e altre attività immateriali (eccetto diritti relativi all'attività di riscossione del pagamento delle rate, o servicing, dei mutui ipotecari)*

67. L'avviamento e tutte le altre attività immateriali devono essere dedotti dal computo del Common Equity Tier 1, ivi compreso l'eventuale avviamento incluso nella valutazione di investimenti significativi nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale. A eccezione dei diritti relativi al *servicing* dei mutui ipotecari (*mortgage servicing rights*), deve essere dedotto l'intero importo al netto di eventuali passività per imposte differite connesse, che sarebbero estinte se le attività immateriali subissero perdite di valore o fossero eliminate contabilmente in base ai principi contabili applicabili. L'importo da dedurre in relazione ai diritti relativi al *servicing* dei mutui ipotecari è descritto nella successiva sezione "Deduzioni con franchigia".

68. Previa approvazione dell'autorità di vigilanza, le banche che utilizzano i principi contabili nazionali (GAAP) per la redazione del bilancio possono avvalersi della definizione di attività immateriali contenuta nei principi internazionali (IFRS) per determinare quali attività possono essere classificate come immateriali e debbano quindi essere dedotte.

---

<sup>25</sup> Le attività connesse all'operatività dell'SPV possono essere escluse da questa valutazione se trascurabili (c.d. *de minimis*).

#### *Attività per imposte anticipate*

69. Le attività per imposte anticipate (*deferred tax assets*, DTA) che dipendono dalla redditività futura della banca vanno dedotte dal computo del Common Equity Tier 1. Le attività per imposte anticipate possono essere compensate con le relative passività per imposte differite (*deferred tax liabilities*, DTL) solo se entrambe si riferiscono a imposte prelevate dalla stessa autorità fiscale e la compensazione è autorizzata da quest'ultima. Qualora le DTA si riferiscano a differenze temporanee (ad esempio svalutazioni per perdite su crediti) l'importo da dedurre è stabilito nella successiva sezione "Deduzioni con franchigia". Tutte le altre attività di questo tipo, tra cui quelle relative a perdite operative, come ad esempio il riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate o crediti d'imposta non utilizzati, devono essere integralmente dedotte al netto delle DTL, come indicato in precedenza. Le DTL di cui sia autorizzata la compensazione con DTA non devono comprendere gli importi già compensati a fronte della deduzione dell'avviamento, delle attività immateriali e di attivi relativi a piani previdenziali a prestazione definita, e devono essere allocate pro quota tra le DTA soggette a deduzioni con franchigia e le DTA da dedurre integralmente.

70. Un'eccedenza di imposte o, in alcune giurisdizioni, il riporto ad esercizi precedenti delle perdite fiscali dell'esercizio corrente può dar luogo a un credito nei confronti del governo o dell'autorità fiscale locale. Tali importi sono di norma classificati ai fini contabili come attività per imposte correnti. Il loro recupero non dipende dalla redditività futura della banca e tale credito riceve la ponderazione per il rischio sovrano rispettivo.

#### *Riserva di copertura dei flussi finanziari*

71. L'importo della riserva di copertura dei flussi finanziari relativa alla copertura di posizioni non valutate al *fair value* in bilancio (incluse le proiezioni di flussi di cassa) deve essere escluso dal calcolo del Common Equity Tier 1. Ciò significa che gli importi positivi vanno dedotti e quelli negativi vanno aggiunti.

72. Questo trattamento individua specificamente la componente della riserva di copertura dei flussi finanziari che va eliminata a fini prudenziali, ossia la componente che rende artificialmente volatile il *common equity*, poiché in questo caso la riserva dà un quadro solo parziale della situazione (essa riflette il *fair value* del derivato, ma non le variazioni del *fair value* dei flussi finanziari futuri coperti).

#### *Differenza negativa tra consistenza (stock) degli accantonamenti e delle perdite attese*

73. La deduzione dal capitale di eventuali differenze negative fra gli stock degli accantonamenti e delle perdite attese in base all'approccio IRB deve essere applicata nel calcolo del Common Equity Tier 1. Va dedotto l'importo totale, non decurtato da effetti fiscali che potrebbero verificarsi qualora gli accantonamenti aumentassero al livello delle perdite attese.

#### *Proventi da cessione connessi con operazioni di cartolarizzazione*

74. Viene dedotto dal calcolo del Common Equity Tier 1 ogni eventuale aumento del patrimonio risultante da un'operazione di cartolarizzazione, come quello associato con il reddito futuro atteso (*future margin income*) che dia luogo a proventi da cessione (*gain on sale*).

*Plus e minusvalenze cumulate su passività finanziarie valutate al fair value dovute a variazioni nel proprio merito creditizio*

75. Vengono eliminate dal computo del Common Equity Tier 1 tutte le plus e minusvalenze non realizzate derivanti dalla variazione nel *fair value* di passività dovuta a cambiamenti del proprio merito creditizio della banca.

*Attività e passività di piani previdenziali a prestazione definita*

76. Le passività connesse a piani previdenziali a prestazione definita, così come riportate in bilancio, devono essere interamente incluse nel calcolo del Common Equity Tier 1 (ciò significa che il Common Equity Tier 1 non può essere incrementato mediante l'eliminazione di tali passività). I piani previdenziali a prestazione definita che rappresentino una posta attiva dello stato patrimoniale devono essere dedotti nel calcolo del Common Equity Tier 1 al netto di eventuali connesse passività per imposte differite che sarebbero estinte se l'attività subisse perdite di valore o fosse eliminata contabilmente in base ai principi contabili applicabili. Gli attivi relativi ai piani previdenziali cui la banca abbia accesso incondizionato e illimitato possono, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, evitare la deduzione. A tali attivi va applicata la ponderazione che spetterebbe loro se fossero detenuti direttamente dalla banca.

77. Questo trattamento risponde alla preoccupazione che gli attivi relativi a piani previdenziali potrebbero non essere disponibili per essere utilizzati a tutela dei depositanti e di altri creditori di una banca. Il timore è che il loro unico valore derivi dalla riduzione dei versamenti futuri nel piano previdenziale. Il trattamento consente alle banche di ridurre la deduzione degli attivi qualora siano in grado di ovviare a tale problematica e dimostrare che gli attivi possono essere prelevati agevolmente e tempestivamente dal piano previdenziale.

*Investimenti in azioni proprie*

78. Tutti gli investimenti di una banca nelle proprie azioni ordinarie, siano essi detenuti direttamente o indirettamente, saranno dedotti dal computo del Common Equity Tier 1 (a meno che non siano già stati esclusi in base ai principi contabili applicabili). Inoltre, vanno dedotte dal calcolo del Common Equity Tier 1 anche eventuali azioni proprie che la banca potrebbe essere contrattualmente obbligata ad acquistare. Il trattamento descritto si applicherà indipendentemente dal fatto che l'esposizione si trovi nel portafoglio bancario o nel portafoglio di negoziazione. In aggiunta:

- le posizioni lunghe lorde possono essere dedotte al netto delle posizioni corte sulla stessa esposizione sottostante solo se le posizioni corte non comportano un rischio di controparte;
- le banche sono tenute a esaminare le posizioni su indici al fine di dedurre le esposizioni verso azioni proprie. Le posizioni lunghe lorde su azioni proprie derivanti da posizioni su indici possono nondimeno essere compensate con posizioni corte su azioni proprie derivanti da posizioni corte sul medesimo indice sottostante. In tali circostanze le posizioni corte possono comportare un rischio di controparte (cui sarà applicato il pertinente requisito per il rischio di controparte).

La deduzione è necessaria per evitare il doppio computo delle azioni proprie di una banca. Alcuni regimi contabili non consentono la rilevazione in bilancio delle azioni proprie e pertanto questa deduzione è pertinente solo laddove tale rilevazione sia consentita. Il trattamento intende eliminare il doppio computo derivante da posizioni dirette, da posizioni indirette assunte tramite fondi indicizzati e da posizioni future potenziali derivanti da eventuali obblighi contrattuali di acquisto di azioni proprie.

Seguendo il medesimo approccio presentato sopra, le banche devono dedurre dal computo del Tier 1 aggiuntivo gli investimenti nel proprio Tier 1 aggiuntivo e dal patrimonio supplementare gli investimenti nel proprio patrimonio supplementare.

*Partecipazioni incrociate nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative*

79. Le partecipazioni incrociate volte a gonfiare artificialmente la dotazione patrimoniale delle banche devono essere dedotte integralmente. Le banche devono applicare agli investimenti di questo tipo nel capitale di altre banche, istituzioni finanziarie ed entità assicurative un approccio di “deduzione corrispondente”. Ciò significa che la deduzione va applicata alla medesima componente patrimoniale nella quale sarebbe computato lo strumento di capitale in esame se fosse stato emesso dalla banca stessa.

*Investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale e delle quali la banca non possiede oltre il 10% del capitale ordinario emesso*

80. Gli aggiustamenti regolamentari descritti nella presente sezione si applicano agli investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale e delle quali la banca non possieda oltre il 10% del capitale ordinario emesso. In aggiunta:

- gli investimenti includono le posizioni dirette, indirette<sup>26</sup> e sintetiche in strumenti di capitale. Ad esempio, le banche devono esaminare le loro posizioni su indici al fine di determinare le esposizioni sottostanti a strumenti di capitale<sup>27</sup>;
- vanno incluse sia le posizioni nel portafoglio bancario sia quelle nel portafoglio di negoziazione. Il capitale comprende le azioni ordinarie e ogni altro tipo di strumento di capitale a pronti o sintetico (ad esempio debito subordinato). È la posizione lunga netta che deve essere inclusa (ossia la posizione lunga lorda al netto delle posizioni corte sulla stessa esposizione sottostante che abbiano scadenza pari a quella della posizione lunga o vita residua di almeno un anno);
- possono essere escluse le posizioni per preventive sottoscrizioni per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi. Le posizioni per preventive sottoscrizioni per periodi superiori devono essere incluse;
- se lo strumento di capitale dell'entità in cui la banca ha investito non soddisfa i criteri di computabilità nel Common Equity Tier 1, nel Tier 1 aggiuntivo o nel patrimonio supplementare della banca, esso va considerato alla stregua di azione ordinaria ai fini del presente aggiustamento regolamentare<sup>28</sup>;
- è riservata alla discrezionalità nazionale la facoltà di consentire alle banche, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, di escludere temporaneamente taluni investimenti qualora questi ultimi siano stati effettuati al fine di liquidare un'istituzione in difficoltà o di fornire assistenza finanziaria per la sua ristrutturazione.

---

<sup>26</sup> Si intendono per posizioni indirette le esposizioni o parti di esposizioni che, in caso di perdita di valore di una posizione diretta, comportano per la banca una perdita sostanzialmente equivalente a quella di valore della posizione diretta.

<sup>27</sup> Qualora le banche ritengano eccessivamente oneroso sul piano operativo esaminare e monitorare l'esposizione esatta al capitale di altre istituzioni finanziarie derivante dal possesso di posizioni su indici, le autorità di vigilanza nazionali possono consentire l'utilizzo di una stima prudente.

<sup>28</sup> Se l'investimento è emesso da un'entità finanziaria regolamentata e non è ricompreso nel patrimonio di vigilanza nel rispettivo settore dell'entità finanziaria, non è necessario portarlo in deduzione.

81. Se l'importo complessivo di tutte le posizioni elencate in precedenza supera il 10% del *common equity* della banca (dopo l'applicazione integrale di tutti i precedenti aggiustamenti regolamentari sopra elencati), l'ammontare eccedente il 10% va dedotto, applicando un approccio di deduzione corrispondente. Ciò significa che la deduzione dovrà essere applicata alla medesima componente patrimoniale nella quale sarebbe computato lo strumento di capitale se fosse stato emesso dalla banca stessa. Pertanto, l'importo da dedurre dal *common equity* va calcolato come il totale di tutte le posizioni che in aggregato superano il 10% del *common equity* della banca (come indicato sopra) moltiplicato per la quota percentuale di interessenze di *common equity* sul totale delle interessenze detenute. Ciò dà luogo a una deduzione dal *common equity* pari alla quota percentuale di interessenze detenute in strumenti di *common equity*. Analogamente, l'importo da dedurre dal Tier 1 aggiuntivo va calcolato come il totale di tutte le posizioni che in aggregato superano il 10% del *common equity* della banca (come indicato sopra) moltiplicato per la quota percentuale di interessenze di Tier 1 aggiuntivo sul totale delle interessenze detenute. L'importo da dedurre dal patrimonio supplementare va calcolato come il totale di tutte le posizioni che in aggregato superano il 10% del *common equity* della banca (come indicato sopra) moltiplicato per la quota percentuale di interessenze di patrimonio supplementare sul totale delle interessenze detenute.

82. Qualora, in base all'approccio di deduzione corrispondente, una banca sia tenuta a effettuare una deduzione da una particolare componente del patrimonio ma non disponga di una quantità sufficiente di tale componente per far fronte alla deduzione, il saldo sarà dedotto dalla componente patrimoniale di rango immediatamente superiore (ad esempio, se una banca non dispone di una dotazione di Tier 1 aggiuntivo sufficiente per far fronte alla deduzione, la differenza sarà dedotta dal Common Equity Tier 1).

83. Gli importi inferiori alla soglia specificata, che non vengono dedotti, continueranno a essere ponderati per il rischio. Pertanto, gli strumenti nel portafoglio di negoziazione saranno trattati in base alle regole sui rischi di mercato e gli strumenti nel portafoglio bancario dovranno essere trattati in base al metodo dei rating interni o al metodo standardizzato (a seconda dei casi). Ai fini dell'applicazione della ponderazione per il rischio, l'importo delle posizioni deve essere ripartito pro quota tra quelle che superano e quelle che non superano la soglia.

*Investimenti significativi nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale<sup>29</sup>*

84. Gli aggiustamenti regolamentari descritti nella presente sezione si applicano agli investimenti nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale e delle quali la banca possiede oltre il 10% del capitale ordinario emesso o che sono affiliate<sup>30</sup> della banca. In aggiunta:

---

<sup>29</sup> Gli investimenti in entità esterne al perimetro di consolidamento prudenziale sono investimenti in entità che non sono state consolidate o sono state consolidate in modo tale per cui il loro attivo non risulta incluso nel calcolo delle attività ponderate per il rischio consolidate del gruppo.

<sup>30</sup> Un'affiliata di una banca è definita come una società che controlla, o è controllata da, o è sotto controllo congiunto con la banca. Il controllo di una società è definito come: 1) proprietà, controllo o partecipazione con potere di voto pari o superiore al 20% di una categoria di titoli con diritto di voto della società; o 2) consolidamento della società ai fini del bilancio.

- gli investimenti includono le posizioni dirette, indirette e sintetiche in strumenti di capitale. Ad esempio, le banche devono esaminare le loro posizioni su indici al fine di determinare le esposizioni sottostanti a strumenti di capitale<sup>31</sup>;
- vanno incluse sia le posizioni nel portafoglio bancario sia quelle nel portafoglio di negoziazione. Il capitale comprende le azioni ordinarie e ogni altro tipo di strumenti di capitale a pronti o sintetico (ad esempio debito subordinato). È la posizione lunga netta che deve essere inclusa (ossia la posizione lunga lorda al netto delle posizioni corte sulla stessa esposizione sottostante che abbiano scadenza pari a quella della posizione lunga o vita residua di almeno un anno);
- possono essere escluse le posizioni per sottoscrizioni preventive per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi. Le posizioni per sottoscrizioni preventive per periodi superiori devono essere incluse;
- se lo strumento di capitale dell'entità in cui la banca ha investito non soddisfa i criteri di computabilità nel Common Equity Tier 1, nel Tier 1 aggiuntivo o nel patrimonio supplementare della banca, esso va considerato alla stregua di azione ordinaria ai fini del presente aggiustamento regolamentare<sup>32</sup>;
- è riservata alla discrezionalità nazionale la facoltà di consentire alle banche, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, di escludere temporaneamente taluni investimenti qualora questi ultimi siano stati effettuati al fine di liquidare un'istituzione in difficoltà o di fornire assistenza finanziaria per la sua ristrutturazione.

85. Tutti gli investimenti di cui sopra che non siano azioni ordinarie devono essere integralmente dedotti in base a un approccio di deduzione corrispondente. Ciò significa che la deduzione dovrà essere applicata alla medesima componente patrimoniale nella quale sarebbe computato lo strumento di capitale se fosse stato emesso dalla banca stessa. Qualora una banca sia tenuta a effettuare una deduzione da una particolare componente del patrimonio ma non disponga di una quantità sufficiente di tale componente per far fronte alla deduzione, il saldo sarà dedotto dalla componente patrimoniale di rango immediatamente superiore (ad esempio, se una banca non dispone di una dotazione di Tier 1 aggiuntivo sufficiente per far fronte alla deduzione, la differenza sarà dedotta dal Common Equity Tier 1).

86. Gli investimenti di cui sopra che consistano di azioni ordinarie saranno soggetti al trattamento descritto alla seguente sezione "Deduzioni con franchigia".

#### *Deduzioni con franchigia*

87. Aniché essere dedotte integralmente, le seguenti voci possono essere parzialmente computate nel Common Equity Tier 1, entro il limite del 10% di tale componente patrimoniale (dopo l'applicazione di tutti gli aggiustamenti regolamentari di cui ai paragrafi 67-85):

- investimenti significativi nelle azioni ordinarie di istituzioni finanziarie (banche, assicurazioni e altre imprese finanziarie) non consolidate, come indicati al paragrafo 84;

---

<sup>31</sup> Qualora le banche ritengano eccessivamente oneroso sul piano operativo l'esame e il monitoraggio dell'esposizione esatta al capitale di altre istituzioni finanziarie derivante da posizioni su indici, le autorità nazionali possono consentire l'utilizzo di una stima prudente.

<sup>32</sup> Se l'investimento è emesso da un'entità finanziaria regolamentata e non è ricompreso nel patrimonio di vigilanza nel pertinente settore dell'entità finanziaria, non è necessario portarlo in deduzione.

- diritti relativi al *servicing* dei mutui ipotecari;
- le attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee.

88. Il 1° gennaio 2013 una banca dovrà dedurre la parte dell'importo aggregato di queste tre voci che supera il 15% del suo Common Equity Tier 1 (calcolato al lordo di tali voci, ma dopo l'applicazione di tutti gli altri aggiustamenti regolamentari previsti per il calcolo del Common Equity Tier 1). Le voci incluse nel limite aggregato del 15% dovranno essere oggetto di un' informativa completa. Al 1° gennaio 2018 il calcolo del limite del 15% sarà soggetto al seguente trattamento: l'importo delle tre voci che rimane ancora computato una volta applicati tutti gli aggiustamenti regolamentari non dovrà superare il 15% del Common Equity Tier 1, calcolato al netto di tutti gli aggiustamenti regolamentari. Cfr. l'allegato 2 per un esempio.

89. Agli importi non dedotti delle tre voci si applicherà una ponderazione pari al 250%.

#### *Precedenti deduzioni dal patrimonio*

90. Le voci seguenti, che in base allo schema Basilea 2 erano dedotte per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare (o potevano essere alternativamente dedotte o ponderate per il rischio), riceveranno una ponderazione del 1250%:

- determinate esposizioni connesse a cartolarizzazioni;
- determinate esposizioni azionarie calcolate secondo il metodo PD/LGD;
- le operazioni non regolate mediante modalità consegna contro pagamento (DvP) e pagamento contro pagamento (PvP), in caso di mancato pagamento o mancata consegna;
- gli investimenti significativi in imprese commerciali.

## **6. Obblighi di informativa**

91. Al fine di contribuire ad accrescere la trasparenza del patrimonio di vigilanza e a migliorare la disciplina di mercato, le banche sono tenute a pubblicare:

- un raccordo completo tra tutti gli elementi del patrimonio di vigilanza e le corrispondenti poste dello stato patrimoniale nel bilancio di esercizio certificato;
- una comunicazione separata di tutti gli aggiustamenti regolamentari e di tutte le voci non dedotte dal Common Equity Tier 1 in base ai paragrafi 87 e 88;
- una descrizione di tutti i limiti e delle soglie minime che specificano gli elementi positivi e negativi del capitale cui tali limiti e soglie minime sono applicati;
- una descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale emessi;
- per le banche che comunicano al mercato coefficienti che utilizzano sottocomponenti del patrimonio di vigilanza (ad esempio "Equity Tier 1", "Core Tier 1" o "Tangible Common Equity"), spiegazioni esaurienti in merito alle modalità di calcolo di tali coefficienti.

92. Le banche devono altresì rendere disponibile sul proprio sito internet tutte le clausole e le condizioni riguardanti ogni strumento incluso nel patrimonio di vigilanza. Il Comitato di Basilea pubblicherà maggiori dettagli sugli obblighi di informativa nell'ambito del terzo pilastro nel corso del 2011.

93. Durante la fase di transizione le banche sono tenute a comunicare le specifiche componenti del capitale, ivi compresi gli strumenti di capitale e gli aggiustamenti regolamentari che beneficiano delle disposizioni transitorie.

### C. Disposizioni transitorie

94. Le disposizioni transitorie previste per l'attuazione dei nuovi standard contribuiranno ad assicurare che il settore bancario sia in grado di rispettare i più elevati coefficienti patrimoniali attraverso politiche ragionevoli di accantonamento degli utili e di aumenti di capitale, continuando al tempo stesso ad assecondare l'erogazione di credito all'economia. Esse comprendono le disposizioni riportate di seguito.

- a) L'applicazione a livello nazionale da parte dei paesi membri avrà inizio il 1° gennaio 2013. Prima di tale data i paesi membri dovranno recepire le nuove norme nelle leggi e nei regolamenti nazionali. Con decorrenza il 1° gennaio 2013 le banche saranno tenute a rispettare i seguenti nuovi requisiti minimi in rapporto alle attività ponderate per il rischio (*risk-weighted assets*, RWA):
- 3,5% Common Equity Tier 1/RWA;
  - 4,5% patrimonio di base/RWA;
  - 8,0% patrimonio di vigilanza/RWA.
- b) I requisiti minimi relativi al Common Equity Tier 1 e al patrimonio di base saranno introdotti progressivamente tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2015. Il 1° gennaio 2013 il requisito minimo per il Common Equity Tier 1 sarà innalzato dall'attuale livello del 2 al 3,5%. Il requisito minimo per il patrimonio di base passerà dal 4 al 4,5%. Il 1° gennaio 2014 le banche dovranno soddisfare un requisito minimo del 4% per il Common Equity Tier 1 e del 5,5% per il patrimonio di base. Il 1° gennaio 2015 i requisiti minimi saranno elevati al 4,5% per il Common Equity Tier 1 e al 6% per il patrimonio di base. Il requisito minimo per il patrimonio di vigilanza complessivo resta invariato all'attuale livello dell'8,0% e non richiede quindi una introduzione graduale. La differenza tra il requisito dell'8,0% per il patrimonio di vigilanza e quello per il patrimonio di base può essere colmata mediante componenti del patrimonio supplementare e con tipologie di capitale di qualità più elevata.
- c) Gli aggiustamenti regolamentari (deduzioni e filtri prudenziali), compresi gli importi superiori al limite aggregato del 15% per gli investimenti rilevanti in istituzioni finanziarie, i diritti relativi al *servicing* dei mutui ipotecari e le attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee, saranno integralmente dedotti dal Common Equity Tier 1 a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- d) In particolare, gli aggiustamenti prudenziali saranno applicati al Common Equity Tier 1 per il 20% a partire dal 1° gennaio 2014, per il 40% dal 1° gennaio 2015, per il 60% dal 1° gennaio 2016, per l'80% dal 1° gennaio 2017 e raggiungeranno il 100% il 1° gennaio 2018. Durante il periodo di transizione la componente non dedotta dal Common Equity Tier 1 continuerà a essere soggetta alla normativa nazionale vigente. Lo stesso regime transitorio si applicherà alle deduzioni dal Tier 1 aggiuntivo e dal patrimonio supplementare. In particolare, gli aggiustamenti prudenziali saranno dedotti dal Tier 1 aggiuntivo e dal patrimonio supplementare per il 20% a partire dal 1° gennaio 2014, per il 40% dal 1° gennaio 2015, per il 60% dal 1° gennaio 2016, per l'80% dal 1° gennaio 2017 e raggiungeranno il 100% al 1° gennaio 2018. Durante il periodo di transizione la componente non dedotta dal capitale continuerà a essere soggetta alla normativa nazionale vigente.

- e) Il trattamento del capitale emesso da filiazioni e detenuto da soggetti terzi (interessi di minoranza) sarà parimenti introdotto progressivamente. Qualora tale capitale sia idoneo a essere computato in una delle tre componenti del patrimonio conformemente ai paragrafi 63-65, esso potrà essere incluso dal 1° gennaio 2013. Laddove non risulti idoneo, ma sia incluso ai sensi della normativa nazionale vigente, il 20% del relativo importo dovrà essere escluso dalla pertinente componente del patrimonio il 1° gennaio 2014, il 40% il 1° gennaio 2015, il 60% il 1° gennaio 2016, l'80% il 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% il 1° gennaio 2018.
- f) Le esistenti misure di ricapitalizzazione operate dal settore pubblico continueranno a essere computate integralmente fino al 1° gennaio 2018.
- g) Gli strumenti di capitale non più ammessi al Tier 1 aggiuntivo o al patrimonio supplementare saranno progressivamente esclusi a decorrere dal 1° gennaio 2013. In particolare, prendendo a riferimento il loro valore nominale a quella data, l'importo computabile di tali strumenti sarà pari al 90% al 1° gennaio 2013 con una riduzione di 10 punti percentuali in ciascuno degli anni successivi. Tale riduzione sarà applicata separatamente al Tier 1 aggiuntivo e al patrimonio supplementare ed è riferita all'ammontare totale degli strumenti in circolazione che non soddisfano più i relativi criteri di computabilità. Qualora uno strumento sia rimborsato o il suo computo nel patrimonio sia ammortizzato dopo il 1° gennaio 2013, l'importo nominale che funge da riferimento non sarà ridotto. Inoltre, gli strumenti con incentivi al rimborso anticipato saranno trattati nel modo seguente:
- relativamente agli strumenti che prevedono clausole di *step-up* (o clausole di altro tipo atte a incentivare il rimborso anticipato) connesse con un'opzione *call* prima del 1° gennaio 2013, se lo strumento non è rimborsato alla data effettiva di scadenza e in prospettiva soddisfa i nuovi criteri di computabilità nel patrimonio di base o nel patrimonio supplementare, esso continuerà a essere computato nella rispettiva componente di patrimonio;
  - relativamente agli strumenti che prevedono clausole di *step-up* (o clausole di altro tipo atte a incentivare il rimborso anticipato) connesse con un'opzione *call* il 1° gennaio 2013 o successivamente a tale data, se lo strumento non è rimborsato alla data effettiva di scadenza e in prospettiva soddisfa i nuovi criteri di computabilità nel patrimonio di base o nel patrimonio supplementare, esso continuerà a essere computato nella rispettiva componente di patrimonio. Prima della data effettiva di scadenza, lo strumento sarà considerato alla stregua degli "strumenti di capitale non più ammessi al Tier 1 aggiuntivo o al patrimonio supplementare" e sarà quindi progressivamente escluso a partire dal 1° gennaio 2013;
  - relativamente agli strumenti che prevedono clausole di *step-up* (o clausole di altro tipo atte a incentivare il rimborso anticipato) connesse con un'opzione *call* tra il 12 settembre 2010 e il 1° gennaio 2013, se lo strumento non è rimborsato alla data effettiva di scadenza e in prospettiva non soddisfa i nuovi criteri di computabilità nel patrimonio di base o nel patrimonio supplementare, esso sarà integralmente eliminato dalla rispettiva componente del patrimonio di vigilanza a partire dal 1° gennaio 2013;
  - relativamente agli strumenti che prevedono clausole di *step-up* (o clausole di altro tipo atte a incentivare il rimborso anticipato) connesse con un'opzione *call* il 1° gennaio 2013 o successivamente a tale data, se lo strumento non è rimborsato alla data effettiva di scadenza e in prospettiva non soddisfa i nuovi criteri di computabilità nel patrimonio di base o nel patrimonio supplementare, esso sarà eliminato dalla rispettiva componente del patrimonio di vigilanza a partire dalla data effettiva di scadenza. Prima della data effettiva di scadenza

lo strumento sarà considerato alla stregua degli “strumenti di capitale non più ammessi al Tier 1 aggiuntivo o al patrimonio supplementare” e sarà quindi progressivamente escluso a partire dal 1° gennaio 2013;

- relativamente agli strumenti che prevedevano clausole di *step-up* (o clausole di altro tipo atte a incentivare il rimborso anticipato) connesse con un’opzione *call* il 12 settembre 2010 o prima di tale data, se lo strumento non è stato rimborsato alla data effettiva di scadenza e in prospettiva non soddisfa i nuovi criteri di computabilità nel patrimonio di base o nel patrimonio supplementare, esso sarà considerato alla stregua degli “strumenti di capitale non più ammessi al Tier 1 aggiuntivo o al patrimonio supplementare” e sarà quindi progressivamente escluso a partire dal 1° gennaio 2013.

95. Gli strumenti di capitale che non soddisfano i criteri per la computabilità nel Common Equity Tier 1 saranno esclusi a partire dal 1° gennaio 2013. Tuttavia, per gli strumenti che soddisfano le tre condizioni di seguito riportate l’esclusione verrà attuata gradualmente nello stesso arco di tempo indicato al paragrafo 94 g): 1) strumenti emessi da banche costituite in forma diversa dalla società per azioni<sup>33</sup>; 2) strumenti classificati come componenti di patrimonio netto in base ai principi contabili vigenti; 3) strumenti riconosciuti incondizionatamente come componenti del patrimonio di base ai sensi della vigente legislazione bancaria nazionale.

96. Le disposizioni transitorie di cui sopra si applicano solo agli strumenti emessi prima del 12 settembre 2010.

## II. Copertura dei rischi

### A. Rischio di credito di controparte

97. Oltre ad accrescere la qualità e il livello della base patrimoniale, è necessario assicurare che il nuovo schema regolamentare contempa tutti i rischi rilevanti. L’incapacità di cogliere la presenza di rischi rilevanti in bilancio e fuori bilancio, nonché le esposizioni connesse a strumenti derivati, è stato uno dei principali fattori di amplificazione della crisi. Questa sezione presenta il nuovo trattamento previsto per il rischio di controparte, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

#### 1. **Revisione della misurazione del rischio di credito di controparte, delle rettifiche di valore della componente creditizia dei contratti e del rischio di correlazione sfavorevole**

*EPE effettiva con parametri basati su ipotesi di stress a fronte del rischio generale di correlazione sfavorevole*

98. Al fine di introdurre questi cambiamenti, sarà aggiunto un nuovo paragrafo 25(i) alla sezione V (Metodo dei modelli interni: misurazione dell’esposizione e requisiti minimi), allegato 4, dello schema regolamentare di Basilea 2 e l’attuale paragrafo 61 dell’allegato 4 sarà modificato come segue per le banche autorizzate a utilizzare il metodo dei modelli

---

<sup>33</sup> L’Accordo di Basilea del 1998 sugli strumenti idonei a essere ammessi nel patrimonio di base non prendeva in considerazione le banche di questo tipo poiché non emettono azioni ordinarie con diritto di voto.

interni (IMM) per il calcolo del patrimonio di vigilanza a fronte del rischio di credito di controparte (RCC), di seguito denominate “banche IMM”.

25(i). Al fine di determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di insolvenza (*default*) connesso al rischio di controparte come definito al paragrafo 105, le banche devono utilizzare il requisito patrimoniale a livello di portafoglio più elevato (senza includere il requisito per il CVA di cui ai paragrafi 97-104) tra quello basato sull'EPE effettiva utilizzando dati correnti di mercato e quello basato sull'EPE effettiva calibrando i parametri sulla base di ipotesi di stress. Quest'ultima calibrazione deve essere la medesima per l'intero portafoglio di controparti. L'EPE effettiva più elevata fra quella basata sui dati correnti di mercato e quella basata sulla calibrazione in ipotesi di stress non va applicata a livello di singole controparti, bensì a livello di portafoglio complessivo.

61. Quando il modello dell'EPE effettiva è calibrato utilizzando dati di mercato storici, la banca deve impiegare i dati di mercato correnti per calcolare le esposizioni correnti e serie storiche di almeno tre anni per stimare i parametri del modello. In alternativa, la stima dei parametri del modello può basarsi sulle informazioni implicite nelle variabili di mercato. In tutti i casi, i dati devono essere aggiornati trimestralmente o con frequenza maggiore ove richiesto dalle condizioni del mercato. Per calcolare l'EPE effettiva utilizzando una calibrazione basata su ipotesi di stress, la banca deve inoltre calibrare l'EPE effettiva impiegando una serie di dati di tre anni che includano un periodo di tensione per gli spread sui *credit default swap* riferiti alle controparti della banca, ovvero calibrare l'EPE sulla base delle informazioni implicite nelle variabili di mercato relative a un periodo di stress adeguato. Per valutare l'adeguatezza della calibrazione in ipotesi di stress va impiegato il seguente processo:

- la banca deve dimostrare, con frequenza almeno trimestrale, che la fase di stress coincide con un periodo di aumento degli spread sui CDS o su altri strumenti, quali ad esempio prestiti od obbligazioni societarie, per una selezione rappresentativa delle controparti della banca per le quali si dispone di spread liberamente determinati dal mercato. Laddove la banca non disponga di dati adeguati sugli spread creditizi per una controparte, essa deve allocare ciascuna controparte a una serie specifica di dati sugli spread creditizi in base alla regione, al rating interno e alla tipologia di attività;
- il modello di esposizione per l'insieme delle controparti deve impiegare dati, storici o impliciti, che includano i dati del periodo di stress per gli spread creditizi e utilizzare tali dati in maniera coerente rispetto al metodo utilizzato per la calibrazione del modello di EPE effettiva in base ai dati correnti;
- al fine di valutare l'efficacia della calibrazione in ipotesi di stress adottata per l'EPE effettiva, la banca deve creare diversi portafogli di riferimento che siano vulnerabili agli stessi fattori di rischio principali cui è esposta la banca. L'esposizione a tali portafogli di riferimento deve essere calcolata utilizzando: a) le posizioni correnti ai prezzi di mercato vigenti, con volatilità in ipotesi di stress, correlazioni in ipotesi di stress e altri parametri pertinenti del modello di esposizione in ipotesi di stress desunti dal periodo di tensione di tre anni e b) le posizioni correnti valutate ai prezzi di mercato della fine del periodo di tensione, con volatilità in ipotesi di stress, correlazioni in ipotesi di stress e altri parametri pertinenti del modello di esposizione in ipotesi di stress desunti dal periodo di tensione di tre anni. Le autorità di vigilanza possono adeguare la calibrazione in ipotesi di stress

in caso di divergenza sostanziale delle esposizioni di questi portafogli di riferimento.

*Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di perdite connesse con le rettifiche di valore della componente creditizia dei contratti (CVA)*

99. Al fine di introdurre l'approccio dell'equivalente obbligazionario (*bond equivalent*), la seguente nuova sezione VIII sarà aggiunta all'allegato 4 dello schema regolamentare di Basilea 2. I nuovi paragrafi (97-105) vanno inseriti dopo il paragrafo 96 dell'allegato 4.

**VIII. Trattamento delle perdite per rivalutazioni ai prezzi di mercato connesse con il rischio di controparte (requisito patrimoniale CVA)**

1. Requisito patrimoniale per il rischio di CVA

97. Oltre ai requisiti patrimoniali per il rischio di insolvenza connesso al rischio creditizio di controparte determinati secondo il metodo standardizzato o il metodo basato sui rating interni (IRB) per il rischio di credito, una banca deve aggiungere un requisito patrimoniale a copertura del rischio di perdite dovute all'impatto della variazione dei prezzi di mercato sul rischio di controparte atteso dei derivati OTC (tali perdite sono note come rettifiche di valore della componente creditizia, o *credit value adjustment*, CVA). Il requisito patrimoniale CVA sarà calcolato nel modo illustrato di seguito a seconda del metodo adottato dalla banca per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di controparte e del rischio specifico di tasso di interesse dei titoli di debito nell'ambito dei rischi di mercato. Una banca non è tenuta a includere in questo requisito patrimoniale: 1) le transazioni con una controparte centrale (CCP) e 2) le *securities financing transaction* (SFT), a meno che la sua autorità di vigilanza stabilisca che le esposizioni della banca a perdite CVA derivanti da operazioni SFT siano rilevanti.

A. Banche autorizzate a utilizzare il metodo IMM e il modello interno VaR<sup>34</sup> per il rischio specifico di tasso di interesse dei titoli di debito: requisito patrimoniale avanzato per il rischio CVA

98. Le banche autorizzate a utilizzare il metodo IMM per il rischio di credito di controparte e il metodo dei modelli interni per i rischi di mercato relativamente al rischio specifico di tasso di interesse dei titoli di debito devono calcolare questo requisito patrimoniale aggiuntivo modellizzando l'impatto delle variazioni degli spread creditizi delle controparti sui CVA di tutte le controparti di operazioni in derivati OTC, unitamente alle coperture dei CVA ammesse in base ai nuovi paragrafi 102 e 103, utilizzando il modello VaR della banca per i titoli di debito. Questo modello VaR è circoscritto alle variazioni degli spread creditizi delle controparti e non simula la sensibilità dei CVA alle variazioni di altri fattori di mercato, come quelle dell'attività, materia prima, valuta o tasso di interesse sottostante dei contratti derivati in essere con la controparte. Indipendentemente dal metodo di valutazione contabile utilizzato dalla banca per la determinazione del CVA, il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del CVA per ciascuna controparte deve basarsi sulla seguente formula:

---

<sup>34</sup> Con il termine "modello VaR" si fa riferimento al metodo dei modelli interni per il rischio di mercato.

$$CVA = (LGD_{MKT}) \cdot \sum_{i=1}^T \text{Max} \left( 0; \exp \left( -\frac{s_{i-1} \cdot t_{i-1}}{LGD_{MKT}} \right) - \exp \left( -\frac{s_i \cdot t_i}{LGD_{MKT}} \right) \right) \cdot \left( \frac{EE_{i-1} \cdot D_{i-1} + EE_i \cdot D_i}{2} \right)$$

dove:

- $t_i$  è il tempo dell' $i$ -esimo intervallo temporale di rivalutazione, a partire dal tempo  $t_0 = 0$ ;
- $t_T$  è la maggiore scadenza contrattuale tra gli insiemi di attività soggette a compensazione (*netting set*) con la controparte;
- $s_i$  è lo spread creditizio della controparte alla scadenza  $t_i$ , utilizzato per calcolare il CVA della controparte. Qualora per la controparte sia disponibile uno spread su CDS, tale spread deve essere utilizzato. In caso contrario la banca deve invece impiegare una ragionevole approssimazione basata sullo spread associato alla classe di rating, al settore e alla regione della controparte;
- $LGD_{MKT}$  è la perdita in caso di insolvenza della controparte e deve essere basata sullo spread di uno strumento di mercato della controparte (o, laddove tale strumento non sia disponibile, deve rappresentare una ragionevole approssimazione basata sullo spread associato alla classe di rating, al settore e alla regione della controparte). Si noti che questa  $LGD_{MKT}$ , utilizzata come input per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA, è diversa dalla  $LGD$  determinata per il requisito IRB e per quello a fronte del rischio di insolvenza connesso all'RCC, in quanto è una valutazione di mercato e non una stima interna;
- il primo fattore della somma rappresenta un'approssimazione della probabilità marginale implicita nel mercato del verificarsi di un'insolvenza tra il tempo  $t_{i-1}$  e il tempo  $t_i$ . La probabilità di insolvenza implicita nel mercato (nota anche come probabilità neutrale al rischio) rappresenta il prezzo di mercato per l'acquisto di protezione da un'insolvenza ed è di regola diversa dalla reale probabilità di insolvenza;
- $EE_i$  è l'esposizione attesa verso la controparte al tempo di rivalutazione  $t_i$ , come definita al paragrafo 30 (esposizione attesa regolamentare), dove le esposizioni dei diversi insiemi di compensazione per tale controparte sono sommate e la scadenza più lunga di ciascun insieme è data dalla scadenza contrattuale più lunga al suo interno. Per le banche che utilizzano il metodo semplificato (paragrafo 41 dell'allegato 4), alle operazioni soggette a margini si applica il paragrafo 99;
- $D_i$  è il fattore di sconto privo di rischio di insolvenza al tempo  $t_i$ , dove  $D_0 = 1$ .

99. La formula di cui al paragrafo 98 deve rappresentare la base per tutti gli input del modello VaR per titoli di debito adottato dalla banca nel calcolo del requisito per il rischio di CVA relativo a una controparte. Ad esempio, se il modello VaR approvato è basato sulla piena rivalutazione (*full repricing*), la formula deve essere utilizzata direttamente. Se il modello VaR approvato è basato sulle sensibilità

agli spread creditizi per specifiche scadenze, la banca deve basare ciascuna sensibilità allo spread creditizio sulla seguente formula<sup>35</sup>:

$$CS01_{i,regolamentare} = 0,0001 \cdot t_i \cdot \exp\left(-\frac{s_i \cdot t_i}{LGD_{MKT}}\right) \cdot \left(\frac{EE_{i-1} \cdot D_{i-1} - EE_{i+1} \cdot D_{i+1}}{2}\right)$$

Se il modello VaR approvato utilizza sensibilità agli spread creditizi basate su variazioni parallele dei differenziali di credito (CS01 regolamentare), la banca deve utilizzare la formula seguente<sup>36</sup>:

$$CS01_{regolamentare} = 0,0001 \cdot \sum_{i=1}^T \left( t_i \cdot \exp\left(-\frac{s_i \cdot t_i}{LGD_{MKT}}\right) - t_{i-1} \cdot \exp\left(-\frac{s_{i-1} \cdot t_{i-1}}{LGD_{MKT}}\right) \right) \cdot \left(\frac{EE_{i-1} \cdot D_{i-1} + EE_i \cdot D_i}{2}\right)$$

Se il modello VaR approvato utilizza sensibilità di secondo ordine alle variazioni degli spread creditizi (fattore gamma degli spread), i gamma devono essere calcolati sulla base della formula di cui al paragrafo 98.

Le banche che utilizzano il modello semplificato per i derivati OTC assistiti da garanzie (paragrafo 41 dell'allegato 4) devono calcolare il requisito per il rischio di CVA in base al paragrafo 98, ipotizzando un profilo di esposizione attesa (*expected exposure*, EE) costante, in cui l'EE è posta pari all'esposizione positiva attesa effettiva del metodo semplificato per una scadenza pari al valore maggiore tra: a) la metà della scadenza più lunga all'interno dell'insieme di compensazione e b) la scadenza media, ponderata per il nozionale, di tutte le transazioni all'interno dell'insieme.

Le banche autorizzate a utilizzare il metodo IMM per la maggior parte delle loro operazioni, ma che impiegano il metodo dell'esposizione corrente (*Current Exposure Method*, CEM) o il metodo standardizzato (*Standardised Method*, SM) per alcuni portafogli minori, e autorizzate a impiegare il metodo dei modelli interni per i rischi di mercato relativamente al rischio specifico di tasso di interesse dei titoli di debito, dovranno includere questi insiemi di compensazione non-IMM nel requisito per il rischio di CVA, in base al paragrafo 98, a meno che l'autorità di vigilanza nazionale decida di applicare a tali portafogli il paragrafo 104. Gli insiemi di compensazione non-IMM sono inclusi nel requisito avanzato per il rischio di CVA ipotizzando un profilo di EE costante, in cui l'EE è posta pari all'EAD calcolata con il metodo CEM o il metodo SM per una scadenza pari al valore maggiore tra: a) la metà della scadenza più lunga all'interno dell'insieme di compensazione e b) la scadenza media, ponderata per il nozionale, di tutte le transazioni all'interno dell'insieme. Lo stesso approccio si applica qualora il modello IMM non produca un profilo di esposizione attesa.

Per le esposizioni verso talune controparti il modello VaR approvato per i rischi di mercato può non riflettere adeguatamente il rischio di variazioni degli spread creditizi, non rispecchiando adeguatamente il rischio specifico degli strumenti

<sup>35</sup> Questa formulazione ipotizza probabilità di insolvenza marginali positive prima e dopo  $t_i$  ed è valida per  $i < T$ . Per  $i = T$ , la corrispondente formula è la seguente:

$$CS01_T_{regolamentare} = 0,0001 \cdot t_T \cdot \exp\left(-\frac{s_T \cdot t_T}{LGD_{MKT}}\right) \cdot \left(\frac{EE_{T-1} \cdot D_{T-1} + EE_T \cdot D_T}{2}\right)$$

<sup>36</sup> Questa formulazione ipotizza probabilità di insolvenza marginali positive.

debitori emessi dalla controparte. Per tali esposizioni la banca non è autorizzata a utilizzare il requisito avanzato per il rischio di CVA. Essa dovrà invece determinare tale requisito applicando il metodo standardizzato di cui al paragrafo 104. Solo le esposizioni verso controparti per le quali la banca sia stata autorizzata dall'autorità di vigilanza alla modellizzazione del rischio specifico degli strumenti di debito vanno incluse nel requisito avanzato per il rischio di CVA.

100. Il requisito patrimoniale per il rischio di CVA contempla i rischi sia generali sia specifici connessi agli spread creditizi, incluso il VaR in condizioni di stress ma escluso il requisito aggiuntivo per il rischio incrementale (*incremental risk charge*, IRC). Il VaR deve essere determinato in base ai criteri quantitativi descritti al paragrafo 718(Lxxvi). È quindi determinato come somma di due componenti: 1) VaR non sottoposto a stress e 2) VaR sottoposto a stress.

- 1) Nel calcolo del VaR non sottoposto a stress devono essere utilizzate le calibrazioni correnti dei parametri per l'esposizione attesa.
- 2) Nel calcolo del VaR sottoposto a stress sono da utilizzarsi i profili dell'EE futura della controparte (in base alle calibrazioni in ipotesi di stress dei parametri dell'esposizione definite al paragrafo 61 dell'allegato 4). Il periodo di tensione per i parametri degli spread creditizi deve essere quello più grave della durata di un anno all'interno del periodo di tensione di tre anni utilizzato per i parametri dell'esposizione<sup>37</sup>.

101. Il requisito aggiuntivo a fronte del rischio di CVA è il requisito individuale per i rischi di mercato, calcolato sull'insieme di CVA (come specificati al paragrafo 98) per tutte le controparti di operazioni in derivati OTC, assistite o meno da garanzie, unitamente alle coperture di CVA ammesse. Nell'ambito di questo requisito individuale non è consentita la compensazione con altri strumenti presenti nel bilancio della banca (eccetto espressa indicazione in senso contrario contenuta nel presente documento).

102. Solo le coperture utilizzate al fine di contenere il rischio di CVA e gestite come tali possono essere incluse nel modello VaR utilizzato per calcolare il suddetto requisito CVA o nell'ambito del requisito standardizzato per il rischio di CVA illustrato al paragrafo 104. Ad esempio, se la banca detiene un *credit default swap* (CDS) riferito a un emittente che è anche una controparte OTC, ma il CDS non è gestito come copertura dal rischio di CVA, il CDS in questione non è idoneo a compensare il CVA nel calcolo del VaR individuale relativo al requisito per il rischio di CVA.

103. Le uniche coperture ammesse per il calcolo del requisito per il rischio di CVA di cui ai paragrafi 98 o 104 sono i CDS su soggetti singoli (*single-name*), i *contingent CDS* su soggetti singoli, altri strumenti di copertura equivalenti direttamente riferiti alla controparte, e gli indici di CDS. Nel caso degli indici di CDS, si applicano le seguenti restrizioni:

- la base tra lo spread su una singola controparte e gli spread degli indici di CDS utilizzati a copertura deve trovare riscontro nel VaR. Questo requisito si applica anche ai casi in cui si utilizza per una controparte uno spread di

---

<sup>37</sup> Si noti che in questi calcoli andrà applicato il moltiplicatore con fattore 3 inerente al calcolo del VaR su titoli di debito e del VaR sottoposto a stress.

approssimazione, in quanto la base idiosincratICA deve comunque essere rispecchiata in tali circostanze. Per tutte le controparti per le quali non siano disponibili spread, la banca deve utilizzare una ragionevole serie temporale di basi tratta da un insieme rappresentativo di entità simili per cui sia disponibile uno spread;

- se, a giudizio dell'autorità di vigilanza, la base non è rispecchiata in modo soddisfacente, la banca dovrà includere nel VaR solo il 50% dell'ammontare nozionale degli indici di copertura.

Altre tipologie di coperture del rischio di controparte non devono essere incluse nel calcolo del requisito per il rischio di CVA e vanno trattate, ai fini del patrimonio di vigilanza, come qualsiasi altro strumento detenuto dalla banca. I CDS in tranche o del tipo *n<sup>th</sup>-to-default* non rappresentano coperture di CVA idonee. Le coperture idonee considerate nel requisito CVA devono essere escluse dal calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato della banca.

B. Tutte le altre banche: requisito patrimoniale standardizzato per il rischio di CVA

104. Quando una banca non ha le autorizzazioni necessarie ad applicare il paragrafo 98 per il calcolo del requisito patrimoniale CVA per le sue controparti, essa dovrà calcolare un requisito a livello di portafoglio utilizzando la seguente formula:

$$K = 2,33 \cdot \sqrt{h} \cdot \sqrt{\left( \sum_i 0,5 \cdot w_i \cdot (M_i \cdot EAD_i^{total} - M_i^{hedg} B_i) - \sum_{ind} w_{ind} \cdot M_{ind} \cdot B_{ind} \right)^2 + \sum_i 0,75 \cdot w_i^2 \cdot (M_i \cdot EAD_i^{total} - M_i^{hedg} B_i)^2}$$

dove:

- h è l'orizzonte di rischio di un anno (in unità di un anno), h = 1;
- w<sub>i</sub> è la ponderazione applicabile alla controparte "i". La controparte "i" deve essere assegnata a una delle sette ponderazioni w<sub>i</sub> in base al suo rating esterno, come illustrato nella tabella di seguito. Qualora una controparte sia sprovvista di rating esterno, la banca deve, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, raccordare il rating interno assegnato alla controparte a un rating esterno;
- EAD<sub>i</sub><sup>total</sup> è l'esposizione al momento dell'insolvenza della controparte "i" (sommata fra i vari insiemi di compensazione), comprendente l'effetto delle garanzie in base alle vigenti regole IMM, SM o CEM applicabili nel calcolo dei requisiti per il rischio di controparte relativo a tale controparte della banca. Per le banche non-IMM l'esposizione deve essere scontata applicando il fattore (1-exp(-0,05\*M<sub>i</sub>))/(0,05\*M<sub>i</sub>). Per le banche IMM tale fattore non andrà applicato, essendo il fattore di sconto già incluso in M<sub>i</sub>;
- B<sub>i</sub> è il nozionale delle coperture CDS *single-name* acquistate (sommate qualora vi sia più di una posizione) riferite alla controparte "i" e utilizzate per coprire il rischio di CVA. Tale ammontare nozionale deve essere scontato applicando il fattore (1-exp(-0,05\*M<sub>i</sub><sup>hedg</sup>))/(0,05\* M<sub>i</sub><sup>hedg</sup>);
- B<sub>ind</sub> è il nozionale totale di uno o più indici di CDS acquistati a protezione e utilizzati per coprire il rischio di CVA. Tale ammontare nozionale deve essere scontato applicando il fattore (1-exp(-0,05\*M<sub>ind</sub>))/(0,05\* M<sub>ind</sub>);

- $w_{ind}$  è la ponderazione applicabile agli indici di copertura. La banca deve assegnare gli indici a una delle sette ponderazioni  $w_i$  in funzione dello spread medio dell'indice "ind";
- $M_i$  è la scadenza effettiva delle transazioni con la controparte "i". Per le banche IMM  $M_i$  deve essere calcolato in base all'allegato 4, paragrafo 38 dell'Accordo di Basilea. Per le altre banche  $M_i$  è la scadenza media ponderata per il nozionale come indicato al terzo punto del paragrafo 320, senza tuttavia l'imposizione del massimale di cinque anni;
- $M_i^{hedge}$  è la scadenza dello strumento di copertura con nozionale  $B_i$  (le quantità  $M_i^{hedge} \cdot B_i$  devono essere sommate se vi sono più posizioni);
- $M^{ind}$  è la scadenza dell'indice di copertura "ind". In caso di più posizioni in indici di copertura, è la scadenza media ponderata per il nozionale.

Per qualsiasi controparte che sia anche una componente di un indice sul quale è utilizzato un CDS a copertura del rischio di credito di controparte, l'importo nozionale attribuibile a tale singola componente (in base al suo peso quale entità di riferimento) può, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, essere sottratto dall'ammontare nozionale dell'indice di CDS e trattato come una copertura *single-name* (Bi) della singola controparte con scadenza basata sulla scadenza dell'indice.

Le ponderazioni sono fornite in questa tabella e si basano sul rating esterno della controparte<sup>38</sup>:

Rating	Ponderazione $w_i$
AAA	0,7%
AA	0,7%
A	0,8%
BBB	1,0%
BB	2,0%
B	3,0%
CCC	10,0%

#### 105. Calcolo dei requisiti patrimoniali aggregati per l'RCC e il rischio di CVA

Il presente paragrafo tratta l'aggregazione del requisito patrimoniale per il rischio di insolvenza e di quello per il rischio di CVA connesso a potenziali perdite per rivalutazioni ai prezzi di mercato. Si noti che l'EAD in essere cui fanno riferimento i requisiti per il rischio di insolvenza qui di seguito è al netto delle perdite CVA subite in base al [nuovo paragrafo inserito dopo il paragrafo 9 dell'allegato 4], il quale interessa tutte le seguenti voci "i". Nel presente paragrafo si indica con "requisito patrimoniale IMM" il requisito patrimoniale per il rischio di insolvenza connesso con

<sup>38</sup> In questa sede viene utilizzata la classificazione di Standard & Poor's, ma solo a titolo di esempio; si potrebbero infatti impiegare indifferentemente i sistemi di altre agenzie esterne per la valutazione del merito di credito approvate. I rating usati nel presente documento non sono pertanto indicativi di alcuna preferenza o apprezzamento del Comitato in merito ad alcuna agenzia esterna di valutazione.

l'RCC basato sulle attività ponderate per il rischio ottenute moltiplicando l'EAD in essere di ciascuna controparte in base all'approccio IMM per la ponderazione per il rischio di credito applicabile (in base al metodo standardizzato o IRB) e sommando i risultati relativi a tutte le controparti. Parimenti, con "requisito patrimoniale CEM" o "requisito patrimoniale SM" si indicano i requisiti patrimoniali per il rischio di insolvenza per i quali le EAD in essere relative a tutte le controparti nel portafoglio sono determinate in base, rispettivamente, al metodo CEM o SM.

A. Banche autorizzate a utilizzare il metodo IMM e il modello interno VaR per il rischio specifico di tasso di interesse dei titoli di debito

Il requisito patrimoniale complessivo a fronte dell'RCC per tali banche è dato dalla somma delle seguenti componenti:

1) il valore maggiore tra: a) il requisito patrimoniale IMM basato sulle calibrazioni dei parametri correnti per l'EAD e b) il requisito patrimoniale IMM basato sulle calibrazioni dei parametri in ipotesi di stress per l'EAD. Per le banche IRB le ponderazioni di rischio applicate alle esposizioni in derivati OTC andrebbero calcolate con l'aggiustamento pieno per la scadenza come funzione della PD e con M posta pari a 1 nello schema Basilea 2 (paragrafo 272), purché la banca possa dimostrare alla rispettiva autorità di vigilanza nazionale che il modello VaR specifico applicato nel paragrafo 98 contempla gli effetti delle migrazioni fra classi di rating. In caso contrario, dovrà applicarsi la funzione di aggiustamento pieno per la scadenza, data dalla formula  $(1 - 1,5 \times b)^{-1} \times (1 + (M - 2,5) \times b)^{39}$ ;

2) il requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA determinato in base ai paragrafi 98-103.

B. Banche autorizzate a utilizzare il metodo IMM ma non il VaR per il rischio specifico di tasso di interesse dei titoli di debito

Il requisito patrimoniale complessivo a fronte dell'RCC per tali banche è determinato come somma delle seguenti componenti:

1) il valore maggiore tra: a) il requisito patrimoniale IMM basato sulle calibrazioni dei parametri correnti per l'EAD e b) il requisito patrimoniale IMM basato sulle calibrazioni dei parametri in ipotesi di stress per l'EAD;

2) il requisito standardizzato per il rischio di CVA stabilito in base al paragrafo 104.

C. Tutte le altre banche

Il requisito patrimoniale complessivo a fronte dell'RCC per le restanti banche è determinato come somma delle seguenti due componenti:

1) la somma relativa a tutte le controparti dei requisiti patrimoniali basati sul metodo dell'esposizione corrente o sul metodo standardizzato (a seconda

---

<sup>39</sup> Dove "M" è la scadenza effettiva e "b" è l'aggiustamento per la scadenza in funzione della PD, come definito al paragrafo 272 dello schema regolamentare Basilea 2.

del metodo RCC della banca) con l'EAD determinata rispettivamente in base ai paragrafi 91 o 69;

- 2) il requisito standardizzato per il rischio di CVA stabilito in base al paragrafo 104.

***Il seguente paragrafo sarà inoltre inserito dopo il paragrafo 9 nell'allegato 4.***

L'“EAD in essere” relativa alla controparte di un'operazione in derivati OTC è definita come il valore maggiore tra zero e la differenza tra la somma delle EAD di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e le rettifiche di valore della componente creditizia (*credit valuation adjustment, CVA*) relative a tale controparte già contabilizzate dalla banca come svalutazione sostenuta (ossia come perdita CVA). La perdita CVA è calcolata senza essere compensata con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria (*debit valuation adjustment, DVA*) dedotte dal capitale in base al paragrafo 75<sup>40</sup>. Le attività ponderate per il rischio per la controparte di un'operazione in derivati OTC possono essere calcolate come prodotto fra la ponderazione applicabile in base al metodo standardizzato o al metodo IRB e l'EAD in essere della controparte. La riduzione dell'EAD in base alle perdite CVA sostenute non si applica ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per il rischio di CVA.

*Rischio di correlazione sfavorevole*

100. Il paragrafo 57 dell'allegato 4 dello schema Basilea 2 sarà modificato come segue:

57. Le banche devono individuare le esposizioni che comportano un più elevato rischio generale di correlazione sfavorevole. Le prove di stress e le analisi di scenario devono essere strutturate in modo da identificare i fattori di rischio positivamente correlati con l'affidabilità creditizia della controparte. Tali esercizi devono contemplare la possibilità che si verifichino gravi shock quando le relazioni tra fattori di rischio sono mutate. Le banche devono monitorare il rischio generale di correlazione sfavorevole per prodotto, regione, settore o per altre categorie pertinenti con l'attività. Andranno sottoposte all'alta direzione e all'appropriato comitato del consiglio di amministrazione relazioni periodiche che segnalino i rischi di correlazione sfavorevole e le iniziative intraprese per la loro gestione.

*Applicazione di un requisito patrimoniale esplicito nell'ambito del primo pilastro e revisione dell'allegato 4 nei casi di individuazione di un rischio specifico di correlazione sfavorevole*

101. Ai fini dell'introduzione del requisito che prevede che il calcolo dell'EAD rifletta un valore dell'EAD superiore per le controparti relativamente alle quali sia stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole, il paragrafo 423 del testo di Basilea 2 e i paragrafi 29 e 58 dell'allegato 4 saranno modificati come segue:

423. Ciascuna entità distinta verso cui la banca è esposta deve essere valutata separatamente. La banca deve stabilire direttive che siano accettabili da parte della rispettiva autorità e che specifichino il trattamento delle singole entità facenti parte di un gruppo, indicando fra l'altro le circostanze in cui il medesimo rating possa o

---

<sup>40</sup> La perdita CVA sostenuta dedotta dalle esposizioni ai fini della determinazione dell'EAD in essere è la perdita CVA al lordo di tutte le DVA dedotte separatamente dal capitale. Nella misura in cui una DVA non sia stata dedotta separatamente dal patrimonio di una banca, la perdita CVA sostenuta utilizzata per determinare l'EAD in essere sarà al netto di tale DVA.

meno essere assegnato ad alcune o a tutte le entità collegate. Tali direttive devono comprendere un processo per l'individuazione del rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascuna entità giuridica verso cui la banca è esposta. Le transazioni con controparti relativamente alle quali sia stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole devono essere trattate diversamente ai fini del calcolo dell'EAD per tali esposizioni (cfr. il paragrafo 58 dell'allegato 4).

29. Se si impiega un modello interno, l'ammontare dell'esposizione o l'EAD è calcolato come prodotto fra alfa e l'EPE effettiva, come indicato di seguito (eccetto per le controparti relativamente alle quali sia stato individuato un esplicito rischio specifico di correlazione sfavorevole; cfr. il paragrafo 58):

58. Una banca è esposta a un rischio specifico di correlazione sfavorevole quando l'esposizione futura verso una determinata controparte è strettamente correlata alla probabilità di insolvenza della controparte stessa. Ad esempio, una società che emetta opzioni *put* sulle proprie azioni crea una posizione con rischio specifico di correlazione sfavorevole per il compratore delle opzioni. Una banca deve disporre di procedure atte a individuare, monitorare e controllare le esposizioni di questo tipo, dal momento della stipula della transazione fino alla sua estinzione. Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte dell'RCC, gli strumenti per i quali esista un rapporto giuridico tra la controparte e l'emittente sottostante e per i quali sia stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole non sono considerati appartenenti allo stesso insieme di compensazione di altre transazioni con la controparte. Inoltre, con riferimento ai *credit default swap* su soggetti singoli per i quali esista un rapporto giuridico tra la controparte e l'entità sottostante e per i quali sia stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole, l'EAD relativa all'esposizione verso tali controparti è posta pari alla perdita attesa totale sul *fair value* residuo degli strumenti sottostanti, ipotizzando che l'entità sottostante sia in stato di liquidazione. L'utilizzo della perdita attesa totale sul *fair value* residuo dello strumento sottostante permette alla banca di contabilizzare, relativamente a tale swap, il valore di mercato già perso ed eventuali recuperi attesi. Pertanto, le banche che adottano il metodo IRB avanzato o di base devono fissare la LGD per tali operazioni swap al 100%<sup>41</sup>. Per le banche che adottano il metodo standardizzato la ponderazione da utilizzare è quella di una transazione non assistita da garanzia. Per i derivati su azioni, le opzioni su obbligazioni, le operazioni SFT ecc. aventi a oggetto una singola impresa e relativamente ai quali vi sia un rapporto giuridico tra la controparte e la società sottostante, e per i quali sia stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole, l'EAD è pari al valore della transazione nell'ipotesi di insolvenza improvvisa (*jump-to-default*) del titolo sottostante. Nella misura in cui ciò comporti il riutilizzo di eventuali calcoli (sui rischi di mercato) esistenti (per l'IRC) che contengono già un'ipotesi di LGD, la LGD deve essere posta pari al 100%.

---

<sup>41</sup> Si noti che sono anche possibili recuperi sullo strumento sottostante tale swap. I requisiti patrimoniali relativi a tale esposizione sottostante devono essere calcolati in base allo schema senza riduzioni per gli swap che introducono un rischio di correlazione sfavorevole. In generale, ciò significa che a tale esposizione sottostante sarà attribuita la ponderazione per il rischio e il trattamento patrimoniale associato a una transazione non assistita da garanzia (ipotizzando che tale esposizione sottostante sia un'esposizione creditizia non garantita).

## 2. **Moltiplicatore del parametro di correlazione per le istituzioni finanziarie di grandi dimensioni**

102. Al fine di introdurre il moltiplicatore del parametro di correlazione (AVC), il paragrafo 272 dello schema Basilea 2 sarà modificato come segue:

272. Se non altrimenti specificato, in questa sezione PD ed LGD sono espresse sotto forma di numero decimale, mentre EAD è misurata in termini di valuta (ad esempio, euro). Per le esposizioni non in stato di insolvenza si applica la formula per il calcolo delle attività ponderate per il rischio<sup>42</sup>:

$$\text{Correlazione (R)} = 0,12 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50)) + 0,24 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50))]$$

$$\text{Aggiustamento in funzione della scadenza (b)} = (0,11852 - 0,05478 \times \ln(\text{PD}))^2$$

$$\text{Requisito patrimoniale}^{43} \text{ (K)} = [\text{LGD} \times \text{N}[(1 - \text{R})^{-0,5} \times \text{G}(\text{PD}) + (\text{R} / (1 - \text{R}))^{0,5} \times \text{G}(0,999)] - \text{PD} \times \text{LGD}] \times (1 - 1,5 \times \text{b})^{-1} \times (1 + (\text{M} - 2,5) \times \text{b})$$

$$\text{Attività ponderate per il rischio} = \text{K} \times 12,5 \times \text{EAD}$$

Il requisito patrimoniale (K) a fronte di un'esposizione in stato di insolvenza è pari al più elevato tra zero e la differenza fra la rispettiva LGD (descritta al paragrafo 468) e la migliore approssimazione della perdita attesa (descritta al paragrafo 471) stimata dalla banca. Per un'esposizione in stato di insolvenza l'importo delle attività ponderate per il rischio è dato dal prodotto  $\text{K} \times 12,5 \times \text{EAD}$ .

Un moltiplicatore di 1,25 è applicato al parametro di correlazione di tutte le esposizioni verso istituzioni finanziarie che soddisfino i seguenti criteri:

- istituzioni finanziarie regolamentate il cui totale dell'attivo sia superiore o pari a USD 100 miliardi. Per determinare le dimensioni dell'attivo deve essere utilizzato il più recente bilancio di esercizio certificato della società madre e delle filiazioni consolidate. Ai fini del presente paragrafo, per istituzioni finanziarie regolamentate si intendono una società madre e le sue filiazioni ove una qualsiasi entità giuridica significativa appartenente al gruppo consolidato sia vigilata da un'autorità che impone requisiti prudenziali coerenti con gli standard internazionali. Tali istituzioni includono, a titolo non esaustivo, compagnie assicurative, *broker/dealer*, banche, casse di risparmio e *futures commission merchant* oggetto di vigilanza prudenziale;

<sup>42</sup> Ln indica il logaritmo naturale.

N(x) rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia, la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x). G(z) indica la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia, il valore di x tale per cui N(x) = z). La funzione di distribuzione normale e la funzione inversa sono ad esempio disponibili in Excel come funzioni DISTRIB.NORM.ST e INV.NORM.ST.

<sup>43</sup> Se tale calcolo dovesse originare un requisito patrimoniale negativo per una data esposizione singola verso un soggetto sovrano, le banche dovrebbero applicare a tale esposizione un coefficiente patrimoniale pari a zero.

- le istituzioni finanziarie non regolamentate, indipendentemente dalle loro dimensioni. Ai fini del presente paragrafo, si intendono per istituzioni finanziarie non regolamentate quelle entità giuridiche la cui attività principale comprenda: gestione di attività finanziarie, erogazione di prestiti, factoring, leasing, offerta di strumenti di supporto al credito (c.d. *credit enhancement*), cartolarizzazioni, investimenti, custodia di attività finanziarie, servizi di controparte centrale, negoziazione in conto proprio e altri servizi finanziari specificati dalle autorità di vigilanza.

$$\text{Correlazione (R\_FI)} = 1,25 \times [0,12 \times (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50))] + 0,24 \times [1 - (1 - \text{EXP}(-50 \times \text{PD})) / (1 - \text{EXP}(-50))]$$

### **3. Controparti assistite da garanzie e periodo di adeguamento dei margini**

#### *Allungamento del periodo con rischio di margine*

103. Al fine dell'applicazione di periodi con rischio di margine più lunghi, i seguenti nuovi paragrafi 41(i) e 41(ii) saranno inseriti nell'allegato 4 dello schema Basilea 2:

41(i). Per le operazioni soggette a rivalutazione giornaliera con corrispondente adeguamento dei margini, al periodo con rischio di margine utilizzato allo scopo di modellizzare l'EAD in presenza di accordi di garanzia è applicata una soglia prudenziale minima di 5 giorni operativi per gli insiemi di compensazione costituiti unicamente da operazioni di tipo PcT e di 10 giorni operativi per tutti gli altri insiemi. Nei casi seguenti viene imposta una soglia prudenziale minima più elevata:

- per tutti gli insiemi di compensazione in cui il numero di operazioni superi le 5 000 unità in qualsiasi momento durante un trimestre, viene imposta una soglia prudenziale minima di 20 giorni lavorativi al periodo con rischio di margine del trimestre successivo;
- per gli insiemi di compensazione contenenti una o più transazioni assistite da garanzie illiquide o aventi a oggetto un derivato OTC non facilmente sostituibile, al periodo con rischio di margine viene imposta una soglia prudenziale di 20 giorni operativi. A tal fine, le "garanzie illiquide" e i "derivati OTC non facilmente sostituibili" sono determinati con riferimento a condizioni di mercato tese e si caratterizzano per l'assenza di mercati attivi in via continuativa che permetterebbero a una controparte di ottenere entro al massimo due giorni quotazioni molteplici che non abbiano un impatto significativo sui prezzi di mercato e non implicino uno sconto (nel caso delle garanzie) o un premio (nel caso dei derivati OTC) rispetto al mercato. Esempi di situazioni in cui le operazioni sono considerate illiquide ai fini delle presenti disposizioni comprendono, a titolo non esaustivo, operazioni non rivalutate giornalmente e operazioni soggette a trattamenti contabili specifici a fini di valutazione (ad esempio derivati OTC o transazioni di tipo PcT aventi a oggetto titoli il cui *fair value* sia determinato in base a modelli che utilizzano input non osservati sul mercato);
- inoltre, una banca deve valutare se le operazioni o i titoli che detiene in garanzia sono concentrati su una particolare controparte e se la banca stessa sarebbe in grado di sostituire tali posizioni qualora la controparte uscisse repentinamente dal mercato.

41(ii). Qualora nei due trimestri precedenti una banca abbia dovuto far fronte, relativamente a un particolare insieme di compensazione, ad almeno due controversie in merito alla richiesta di margini addizionali che si siano protratte al di là del periodo con rischio di margine applicabile (anticipatamente alla

considerazione della presente disposizione), la banca dovrà tenerne debito conto applicando a tale insieme di compensazione un periodo con rischio di margine almeno doppio per i due trimestri successivi.

41(iii). Dato un adeguamento dei margini con periodicità di N-giorni, indipendentemente dall'utilizzo del metodo semplificato o del metodo IMM integrale, il periodo con rischio di margine deve essere pari ad almeno il minimo prudenziale F, maggiorato di N giorni meno un giorno, ossia:

$$\text{Periodo con rischio di margine} = F + N - 1.$$

Il paragrafo 167 dello schema Basilea 2 (Aggiustamenti per periodi di detenzione diversi e rivalutazione o adeguamento delle garanzie non giornalieri) sarà sostituito con il seguente:

167. Il periodo minimo di detenzione per i vari prodotti è sintetizzato nella tabella seguente.

<b>Tipo di transazione</b>	<b>Periodo minimo di detenzione</b>	<b>Condizione</b>
Transazioni di tipo PcT	5 giorni operativi	Adeguamento giornaliero dei margini
Altre operazioni sui mercati dei capitali	10 giorni operativi	Adeguamento giornaliero dei margini
Prestiti garantiti	20 giorni operativi	Rivalutazione giornaliera dei margini

Qualora per una banca una transazione o un insieme di compensazione soddisfi i criteri enunciati ai paragrafi 41(i) o 41(ii) dell'allegato 4, il periodo minimo di detenzione deve corrispondere al periodo con rischio di margine applicabile in base a tali paragrafi.

Il paragrafo 179 dello schema Basilea 2 (Impiego dei modelli) sarà sostituito con il paragrafo seguente:

179. In linea di principio restano validi i criteri quantitativi e qualitativi per il riconoscimento dei modelli interni del rischio di mercato per le operazioni di tipo PcT e altre transazioni simili previsti ai paragrafi 718 (LXXIV)-718 (LXXVI). Per quanto concerne il periodo di detenzione, la durata minima per le operazioni di tipo PcT sarà di 5 giorni operativi, anziché di 10 come previsto al paragrafo 718 (LXXVI) (c). Per le altre operazioni idonee all'impiego di modelli VaR viene mantenuto il periodo di detenzione di 10 giorni operativi. Il periodo di detenzione minimo dovrebbe essere corretto verso l'alto ove esso risulti inadeguato alla luce delle caratteristiche di liquidità dello strumento in questione. Qualora per una banca una transazione di tipo PcT o simile o un insieme di compensazione soddisfi i criteri enunciati ai paragrafi 41(i) o 41(ii) dell'allegato 4, il periodo minimo di detenzione deve corrispondere al periodo con rischio di margine applicabile in base a tali paragrafi, nonché al paragrafo 41(iii).

#### *Revisione del metodo semplificato per la stima dell'EPE effettiva*

104. Il paragrafo 41 dell'allegato 4 dello schema Basilea 2 sarà modificato come segue:

41. Metodo semplificato: una banca che sia in grado di modellizzare l'EPE in assenza di accordi di garanzia, ma non raggiunga il livello di sofisticatezza tecnica necessario per modellizzare l'EPE in presenza di tali accordi, può procedere nel modo sotto specificato per le controparti soggette a margini di garanzia con adeguamento dei margini e rivalutazione giornaliera, come descritto al paragrafo 41(i)<sup>44</sup>. Tale metodo fornisce un'approssimazione semplice dell'EPE effettiva. L'EPE effettiva per le controparti soggette a margini viene posta uguale al minor valore fra:

- a) l'EPE effettiva in assenza di garanzie ricevute o fornite a titolo di margini, maggiorata dell'eventuale margine iniziale (anche detto *independent amount*), ossia delle garanzie versate alla controparte indipendentemente dalla valutazione giornaliera e dal processo di adeguamento dei margini o dall'esposizione corrente;
- b) una maggiorazione che rifletta l'incremento potenziale dell'esposizione durante il periodo con rischio di margine, cui aggiungere il valore maggiore tra:
  - 1) l'esposizione corrente al netto di tutte le garanzie detenute e comprendente tutte quelle costituite, ad esclusione delle garanzie richiamate o oggetto di controversie; oppure
  - 2) la maggiore esposizione netta comprendente tutte le garanzie detenute o costituite in base all'accordo di garanzia che non darebbe luogo a una richiesta di garanzie aggiuntive. Tale importo dovrebbe riflettere tutte le soglie applicabili, gli ammontari minimi di trasferimento, i margini iniziali e gli *independent amount* in base all'accordo di garanzia.

La maggiorazione è calcolata come  $E[\max(\Delta MtM, 0)]$ , dove  $E[\dots]$  è il valore atteso (ossia la media tra gli scenari) e  $\Delta MtM$  è la possibile variazione del valore ai prezzi di mercato delle transazioni durante il periodo con rischio di margine. Le variazioni del valore della garanzia devono essere rispecchiate tramite il metodo dello scarto prudenziale o il metodo delle stime interne, ma non sono ipotizzati pagamenti di garanzie durante il periodo con rischio di margine. Il periodo con rischio di margine è soggetto al minimo prudenziale specificato ai paragrafi 41(i)-41(iii). Occorrerà testare retrospettivamente se le esposizioni (correnti) realizzate siano coerenti con le previsioni del metodo semplificato per tutti i periodi con rischio di margine nell'arco di un anno. Qualora alcune delle posizioni nell'insieme di compensazione abbiano una scadenza inferiore a un anno e in assenza di tali posizioni l'insieme di compensazione presenterebbe sensibilità maggiori ai fattori di rischio, andrà tenuto conto di tale condizione. Se il test retrospettivo indica che l'EPE effettiva è sottostimata, la banca dovrà provvedere a rendere il metodo più prudente, ad esempio aumentando le variazioni dei fattori di rischio.

---

<sup>44</sup> Qualora una banca utilizzi di norma questo metodo semplificato per misurare l'EPE effettiva, tale metodo può essere utilizzato da una banca membro di una CCP per le transazioni con tale CCP e con la clientela, comprese le transazioni con la clientela che diano luogo a operazioni *back-to-back* con una CCP.

*Esclusione dei dispositivi automatici di richiesta di garanzie aggiuntive in caso di abbassamento del rating ai fini del calcolo dell'EAD*

105. Allo scopo di escludere esplicitamente, ai fini del calcolo dell'EAD, il riconoscimento dei dispositivi automatici di richiesta di garanzie aggiuntive in caso di abbassamento del rating (*downgrade trigger*), nell'allegato 4 sarà inserito un nuovo paragrafo 41(iv) con la seguente formulazione:

41(iv). Le banche che utilizzano il metodo dei modelli interni non devono riconoscere l'effetto di una riduzione dell'EAD dovuta a clausole dell'accordo di garanzia che prevedano il ricevimento di garanzie ulteriori in caso di deterioramento della qualità creditizia della controparte.

*Aggiunta di requisiti volti a migliorare le prestazioni operative del dipartimento garanzie*

106. Al fine di introdurre i requisiti volti a migliorare l'operatività del dipartimento garanzie saranno aggiunti due nuovi paragrafi, 51(i) e 51(ii), all'allegato 4 e il paragrafo 777(x) della Parte 3: Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale, sarà modificato come segue:

51(i). Le banche che applicano il metodo dei modelli interni devono disporre di un'unità di gestione delle garanzie che sia responsabile del calcolo e della richiesta di margini, che gestisca le controversie relative alle richieste di margini e produca su base giornaliera relazioni accurate sui livelli dei margini iniziali, degli *independent amount* e dei margini di variazione. L'unità deve verificare l'integrità dei dati utilizzati per effettuare le richieste di margini e assicurarsi che siano coerenti e regolarmente raccordati con tutte le fonti di dati pertinenti all'interno della banca. Tale unità deve altresì monitorare l'entità del riutilizzo di garanzie (in denaro o di altro tipo) e i diritti che la banca cede alle rispettive controparti in relazione alle garanzie che costituisce. Le rendicontazioni interne devono indicare le categorie di attività in garanzia riutilizzate e le condizioni di tale riutilizzo, inclusi lo strumento, la qualità creditizia e la scadenza. L'unità deve inoltre monitorare le concentrazioni verso singole classi di attività accettate in garanzia dalle banche. L'alta direzione deve destinare a tale unità risorse sufficienti affinché i suoi sistemi presentino un adeguato livello di prestazioni operative, misurato dalla tempestività e dall'accuratezza delle richieste emesse e dai tempi di risposta a quelle ricevute. L'alta direzione deve inoltre assicurarsi che tale unità disponga di personale adeguato per trattare prontamente le richieste e le controversie anche in caso di gravi crisi di mercato, nonché per consentire alla banca di limitare il numero di controversie rilevanti dovute ai volumi delle operazioni.

51(ii). L'unità di gestione delle garanzie della banca deve produrre e aggiornare informazioni adeguate in merito alla gestione delle garanzie, da comunicare periodicamente all'alta direzione. Le rendicontazioni interne dovrebbero includere informazioni sulla tipologia di garanzie (in denaro o di altro tipo) ricevute e costituite, nonché sull'importo, la durata e le cause delle controversie relative alle richieste di margini. Esse dovrebbero altresì dar conto delle tendenze in questi dati.

777(x). La banca deve effettuare periodicamente una verifica indipendente del sistema di gestione dell'RCC nell'ambito del processo di revisione interna. Tale verifica deve riguardare le attività sia delle unità di erogazione del credito e di negoziazione, sia dell'unità indipendente di controllo dell'RCC. Un riesame del processo globale di gestione dell'RCC andrà intrapreso a intervalli regolari (preferibilmente con cadenza non inferiore all'anno) e dovrà quantomeno analizzare in particolare i seguenti aspetti:

- l'adeguatezza della documentazione relativa al sistema e ai processi di gestione dell'RCC;
- l'organizzazione dell'unità di gestione delle garanzie;
- l'organizzazione dell'unità di controllo dell'RCC;
- l'integrazione delle misure dell'RCC nella gestione quotidiana del rischio;
- il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio e di valutazione utilizzati dagli addetti al *front-office* e al *back-office*;
- la convalida di eventuali modifiche rilevanti nel processo di misurazione dell'RCC;
- l'ampiezza degli RCC rilevati dal modello di misurazione del rischio;
- l'integrità del sistema informativo gestionale;
- l'accuratezza e la completezza dei dati relativi all'RCC;
- l'accurata considerazione delle clausole contrattuali degli accordi di garanzia e di compensazione nella misurazione delle esposizioni;
- la verifica della coerenza, tempestività e affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
- l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e correlazione;
- l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di trasformazione del rischio;
- la verifica dell'accuratezza del modello attraverso test retrospettivi frequenti.

*Requisiti in materia di controlli sul riutilizzo delle garanzie da parte delle banche IMM*

107. Al fine di introdurre i requisiti in materia di controlli sul riutilizzo delle garanzie, nell'allegato 4 sarà inserito il seguente nuovo paragrafo 51(iii):

51(iii). Una banca che impiega il metodo dei modelli interni deve assicurarsi che le proprie linee guida di gestione delle garanzie tengano conto simultaneamente dei rischi di liquidità connessi a potenziali richieste di margini ricevute nell'ambito di scambi di margini di variazione o di altro tipo, quali margini iniziali o margini indipendenti, in condizioni di shock di mercato avversi, nonché del potenziale ricevimento di richieste di restituzione delle garanzie in eccesso versate dalle controparti e richieste connesse a un potenziale declassamento del proprio rating creditizio. La banca deve assicurarsi che la natura e l'orizzonte temporale del riutilizzo delle garanzie siano coerenti con il proprio fabbisogno di liquidità e non pregiudichino la sua capacità di costituire o restituire prontamente le garanzie.

*Richiesta che le banche utilizzino scarti prudenziali nella trasformazione di garanzie non in denaro su derivati OTC nell'equivalente in denaro*

108. Al fine di introdurre scarti prudenziali per le garanzie non in denaro su derivati OTC, nell'allegato 4 sarà inserito il seguente nuovo paragrafo 61(i):

61(i). Affinché possa tener conto nei calcoli dell'EAD per i derivati OTC dell'effetto di garanzie non in denaro denominate nella medesima valuta dell'esposizione, una banca deve, qualora non sia in grado di modellizzare la garanzia congiuntamente all'esposizione, utilizzare scarti che soddisfino i criteri previsti dal metodo integrale per le garanzie finanziarie con scarti stimati internamente o impiegare gli scarti prudenziali standard.

*Obbligo per le banche di modellizzare le garanzie non in denaro congiuntamente ai titoli sottostanti nel caso dei derivati OTC e delle operazioni SFT*

109. Al fine di assicurare la solidità delle garanzie non in denaro, nell'allegato 4 sarà inserito il seguente nuovo paragrafo 61(ii):

61(ii). Qualora il modello interno consideri l'effetto delle garanzie sulle variazioni del valore di mercato dell'insieme di compensazione, la banca deve modellizzare le garanzie non in denaro denominate nella medesima valuta dell'esposizione congiuntamente all'esposizione nei suoi calcoli dell'EAD per le operazioni SFT.

*Modifica della sezione sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito ai fini dell'introduzione di un requisito qualitativo per la gestione delle garanzie*

110. Affinché siano destinate risorse sufficienti al corretto funzionamento degli accordi di garanzia relativi alle controparti di operazioni in derivati OTC e operazioni SFT, e siano poste in essere appropriate linee guida per la gestione del collaterale, nel testo dello schema di regolamentazione sarà inserito il seguente nuovo paragrafo 115(i):

115(i). Le banche devono assicurarsi che siano destinate risorse sufficienti al corretto funzionamento degli accordi di garanzia relativi alle controparti di operazioni in derivati OTC e operazioni SFT, misurato in termini di tempestività e accuratezza delle richieste emesse, nonché di tempi di risposta alle richieste ricevute. Le banche devono porre in essere linee guida di gestione delle garanzie al fine di controllare, monitorare e segnalare:

- il rischio al quale le espongono gli accordi di garanzia (come ad esempio la volatilità e la liquidità dei titoli scambiati come garanzia);
- il rischio di concentrazione verso particolari tipologie di garanzie;
- il riutilizzo delle garanzie (in denaro o di altro tipo), incluse le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo delle garanzie ricevute dalle controparti; e
- la cessione di diritti sulle garanzie versate alle controparti.

*Modifica del testo per stabilire gli scarti prudenziali standard per le garanzie a fronte di operazioni di cartolarizzazione*

111. Al fine di introdurre gli scarti prudenziali per le garanzie a fronte di operazioni di cartolarizzazione, nel testo dello schema di regolamentazione sarà inserito un nuovo paragrafo 145(i) e il paragrafo 151 sarà modificato come segue:

145(i). Le ricartolarizzazioni (come definite nello schema sulle cartolarizzazioni), indipendentemente dal loro rating, non costituiscono garanzie finanziarie idonee. Questo divieto si applica sia che la banca utilizzi il metodo degli scarti prudenziali, sia che impieghi il metodo delle stime interne, il metodo VaR per le operazioni PcT, o ancora il metodo dei modelli interni.

151. La tabella seguente riporta gli scarti prudenziali standard, espressi in percentuale (ipotizzando una rivalutazione e un adeguamento delle garanzie su base giornaliera, e un periodo di detenzione di 10 giorni operativi):

Rating dei titoli di debito all'emissione	Scadenza residua	Mutuatari sovrani	Altri emittenti	Esposizioni connesse con cartolarizzazioni
Da AAA ad AA-/A-1	<1 anno	0,5	1	2
	>1 anno <5 anni	2	4	8
	> 5 anni	4	8	16
Da A+ a BBB-/A-2/A-3/P-3 ed emissioni bancarie senza rating	<1 anno	1	2	4
	>1 anno <5 anni	3	6	12
	> 5 anni	6	12	24
Da BB+ a BB-	Tutte	15	Non idoneo	Non idoneo
Strumenti di capitale – principali indici		15		
Altri strumenti di capitale		25		
OICVM/fondi comuni		Massimo scarto applicabile ai titoli nel portafoglio del fondo		
Contante nella stessa valuta		0		

(Le note della tabella non sono incluse. Tuttavia, le esposizioni connesse con cartolarizzazioni sono definite come le esposizioni che soddisfano la definizione indicata nello schema sulle cartolarizzazioni)

#### *Trattamento di controparti con elevato grado di leva*

112. Il Comitato ritiene opportuno introdurre un requisito qualitativo per cui le stime di PD per le controparti con elevato grado di leva devono riflettere l'andamento delle relative attività sulla base di un periodo di stress e, a tal fine, inserisce nel testo dello schema di regolamentazione, dopo il paragrafo 415, un nuovo paragrafo con la seguente formulazione:

415(i). Le stime di PD per i prenditori ad alto grado di leva o il cui attivo sia costituito prevalentemente da attività negoziate devono rispecchiare l'andamento dell'attivo sottostante sulla base di periodi di volatilità in condizioni di stress.

#### **4. Controparti centrali**

113. Il Comitato riconosce le iniziative in atto del Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CSPR) e dell'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) per modificare il documento congiunto *Recommendations for Central Counterparties* del 2004. Subordinatamente al completamento della revisione degli standard CSPR-IOSCO sulle controparti centrali (CCP), che riguardano, tra l'altro, la gestione del rischio da parte di una CCP, il Comitato applicherà alle esposizioni verso CCP un trattamento prudenziale basato in parte sulla conformità della CCP ai nuovi standard. Il Comitato pubblicherà separatamente a fini di consultazione una serie di norme in materia di coefficienti patrimoniali a fronte delle esposizioni delle banche verso CCP. Esse saranno ultimate nel corso del 2011, una volta completata la consultazione e condotto uno studio d'impatto, e dopo che il CSPR e la IOSCO avranno ultimato l'aggiornamento degli standard applicabili alle CCP. Il Comitato intende far sì che tali norme entrino in vigore contestualmente ad altre riforme sull'RCC.

## 5. **Rafforzamento dei requisiti per la gestione del rischio di credito di controparte**

114. Il paragrafo 36 dell'allegato 4 sarà modificato come segue al fine di rendere più robuste le stime di alfa effettuate dalla banca.

36. Le banche devono pertanto assicurare che il numeratore e il denominatore di alfa siano calcolati in modo coerente rispetto alla tecnologia di modellizzazione, alle specifiche parametriche e alla composizione del portafoglio. Il calcolo deve basarsi sul metodo del capitale economico interno delle banche ed essere sottoposto a convalida indipendente. Inoltre, le banche devono rivedere le proprie stime almeno una volta al mese, e con frequenza maggiore allorché la composizione del portafoglio muta nel tempo. Le banche devono valutare il rischio di modello e le autorità di vigilanza essere attente alle variazioni significative delle stime di alfa derivanti da eventuali errate specificazioni nei modelli utilizzati per il numeratore, in particolare in presenza di convessità.

### *Prove di stress*

115. I requisiti qualitativi previsti dall'allegato 4 per le prove di stress che le banche devono effettuare quando utilizzano il metodo dei modelli interni sono stati ampliati e resi più espliciti. In particolare, l'attuale paragrafo 56 dell'allegato 4 dello schema Basilea 2 sarà sostituito con il seguente:

56. Le banche devono disporre di un programma completo di prove di stress per il rischio di credito di controparte. Tale programma deve includere i seguenti elementi:

- le banche devono assicurarsi che le posizioni siano integralmente rilevate e le esposizioni a tutte le forme di rischio creditizio di controparte (non solo per i derivati OTC) aggregate a livello di singola controparte in tempi sufficienti a consentire di effettuare prove di stress periodiche;
- per tutte le controparti, le banche devono condurre con frequenza almeno mensile prove di stress sulle esposizioni relativamente ai principali fattori di rischio di mercato (ad esempio tassi di interesse, di cambio, azioni, spread creditizi e prezzi delle materie prime) al fine di individuare e, ove necessario, ridurre in modo proattivo le concentrazioni eccessive verso sensibilità direzionali specifiche;
- le banche devono applicare scenari di stress multifattoriali e valutare i rischi significativi non direzionali (esposizione alla curva dei rendimenti, rischi di base, ecc.) con cadenza almeno trimestrale. Le prove di stress multifattoriali dovrebbero quantomeno cercare di contemplare scenari in cui: a) si sono verificati gravi eventi economici o di mercato; b) la liquidità del mercato nel suo complesso è significativamente diminuita; e c) l'impatto sul mercato della liquidazione di posizioni di un intermediario finanziario di grandi dimensioni. Tali prove di stress possono essere inserite nella cornice di un esercizio di *stress testing* a livello di intera banca;
- le oscillazioni del mercato in condizioni di stress hanno un impatto non solo sulle esposizioni verso le controparti, ma anche sulla qualità creditizia di queste ultime. Con frequenza almeno trimestrale le banche devono condurre prove di stress che applichino condizioni di tensione alla variazione concomitante delle esposizioni e del merito di credito delle controparti;
- le prove di stress sull'esposizione (comprendenti i rischi unifattoriali, multifattoriali e non direzionali significativi) e quelle congiunte

sull'esposizione e il merito di credito devono essere effettuate a livello di singola controparte, di gruppo di controparti (ad esempio settore o regione) e a livello di RCC aggregato della banca;

- i risultati delle prove di stress devono entrare a far parte delle segnalazioni periodiche inviate all'alta direzione. L'analisi dovrebbe rilevare i maggiori impatti a livello di controparti nel portafoglio, le concentrazioni significative all'interno di segmenti del portafoglio (nell'ambito dello stesso settore o regione), nonché le tendenze rilevanti del portafoglio e delle controparti;
- l'intensità degli shock dei fattori dovrebbe essere coerente con lo scopo della prova di stress. Nel valutare la solvibilità in condizioni di stress, gli shock dei fattori dovrebbero essere sufficientemente intensi da riflettere condizioni di mercato storiche estreme e/o situazioni di tensione sui mercati estreme ma plausibili. Andrebbe valutato l'impatto di tali shock sulle risorse di capitale, nonché sui requisiti patrimoniali e sugli utili. Ai fini dell'attività quotidiana di monitoraggio, copertura e gestione delle concentrazioni di portafoglio, le banche dovrebbero altresì considerare scenari meno severi ma più probabili;
- le banche dovrebbero prendere in considerazione prove di stress inverse per individuare scenari estremi ma plausibili che potrebbero produrre esiti avversi significativi;
- l'alta direzione deve assumere un ruolo guida per integrare le prove di stress nel sistema di gestione del rischio e nella cultura del rischio della banca e assicurarsi che i risultati dei test siano significativi e utilizzati attivamente per gestire il rischio creditizio di controparte. I risultati delle prove di stress per le esposizioni significative dovrebbero quantomeno essere raffrontati con linee guida che esprimano la propensione al rischio della banca ed essere oggetto di discussioni e interventi laddove siano presenti rischi eccessivi o concentrati.

#### *Convalida dei modelli e test retrospettivi*

116. Per quanto riguarda la convalida dei modelli, il seguente paragrafo (attualmente facente parte del paragrafo 42) sarà spostato dopo il paragrafo 40 dell'allegato 4:

40bis. Un modello EPE deve inoltre integrare le informazioni specifiche che consentano di cogliere gli effetti della costituzione di garanzie. Esso deve tenere conto sia delle garanzie correnti sia delle garanzie che verrebbero scambiate fra le controparti in futuro. Il modello deve considerare la natura dell'accordo di garanzia (unilaterale o bilaterale), la frequenza delle richieste di adeguamento, il periodo con rischio di margine, l'esposizione massima non garantita che la banca è disposta ad accettare e l'ammontare minimo dei trasferimenti. Esso deve infine calcolare la variazione di valore delle garanzie in funzione dei prezzi correnti di mercato oppure applicare le regole fissate in questo schema per il riconoscimento delle garanzie reali.

117. Gli attuali requisiti previsti da Basilea 2 in materia di test retrospettivi saranno sostituiti con i seguenti:

42. È importante che le autorità di vigilanza siano in grado di assicurarsi che le banche che utilizzano modelli dispongano di sistemi di gestione del rischio di controparte concettualmente solidi e applicati in modo integro. Pertanto, l'autorità di vigilanza specificherà una serie di criteri qualitativi che le banche dovranno soddisfare per poter essere autorizzate ad avvalersi di un metodo basato sui modelli.

La misura in cui le banche soddisfano i criteri qualitativi può influenzare il livello al quale le autorità di vigilanza fisseranno il fattore di moltiplicazione di cui al precedente paragrafo 32 (alfa). Solo le banche che rispettino pienamente i criteri qualitativi saranno autorizzate ad applicare il fattore di moltiplicazione minimo. I criteri qualitativi sono i seguenti:

- la banca deve realizzare un programma regolare di test retrospettivi, ossia di confronto *ex post* fra le misure di rischio<sup>45</sup> prodotte dal modello e le misure di rischio realizzate, nonché fra le variazioni ipotetiche basate su posizioni statiche e le misure realizzate;
- la banca deve effettuare una convalida iniziale e una verifica periodica del modello IMM adottato e delle misure di rischio da esso generate. La convalida e la verifica devono essere indipendenti dagli sviluppatori del modello;
- il consiglio di amministrazione e l'alta direzione devono partecipare attivamente al processo di controllo del rischio e considerare il controllo del rischio di credito e di controparte come un elemento essenziale dell'operatività, cui dedicare risorse significative. Al riguardo, le segnalazioni giornaliere predisposte dall'unità di controllo del rischio indipendente devono essere esaminate a un livello direzionale sufficientemente elevato e autorevole da poter esigere e ottenere una riduzione sia delle posizioni assunte dai singoli *trader*, sia dell'esposizione al rischio complessiva della banca;
- il modello interno di misurazione dell'esposizione al rischio deve essere strettamente integrato nel processo di gestione quotidiana del rischio della banca. Il suo output deve pertanto costituire parte integrante del processo di pianificazione, monitoraggio e controllo del profilo di rischio di controparte della banca;
- il sistema di misurazione del rischio andrebbe impiegato congiuntamente a limiti interni di negoziazione e di esposizione. A questo proposito, i limiti di esposizione dovrebbero essere collegati al modello di misurazione del rischio della banca secondo modalità costanti nel tempo e ben comprese dai *trader*, dagli addetti al credito e dall'alta direzione;
- le banche dovranno seguire una prassi per assicurare l'osservanza di una serie documentata di linee guida, procedure e controlli interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione del rischio. Il sistema di gestione del rischio della banca deve essere adeguatamente documentato, ad esempio tramite un manuale di gestione del rischio che descriva i principi fondamentali del sistema e illustri le tecniche empiriche utilizzate nella misurazione del rischio creditizio di controparte;
- nell'ambito del processo di revisione interna della banca dovrebbe essere periodicamente condotta una verifica indipendente del sistema di misurazione del rischio. Tale verifica deve riguardare le attività sia delle unità di negoziazione, sia dell'unità indipendente di controllo del rischio. Un

---

<sup>45</sup> Il termine "misure di rischio" non si riferisce solo all'EPE effettiva, ossia la misura di rischio utilizzata per determinare il capitale regolamentare, ma anche alle altre misure di rischio impiegate nel calcolo dell'EPE effettiva, quali la distribuzione delle esposizioni a una serie di date future, la distribuzione delle esposizioni positive a una serie di date future, i fattori di rischio di mercato utilizzati per determinare tali esposizioni e i valori delle posizioni che compongono un portafoglio.

riesame del processo globale di gestione del rischio andrà intrapreso a intervalli regolari (preferibilmente con cadenza almeno annuale) e dovrà quantomeno analizzare in particolare i seguenti aspetti:

- l'adeguatezza della documentazione relativa al sistema e ai processi di gestione del rischio;
  - l'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;
  - l'integrazione delle misure del rischio creditizio di controparte nella gestione giornaliera del rischio;
  - il processo di approvazione dei modelli per il rischio creditizio di controparte utilizzati per il calcolo di tale rischio da parte degli addetti al *front-office* e al *back-office*;
  - la convalida di eventuali modifiche rilevanti nel processo di misurazione del rischio;
  - l'ampiezza dei rischi creditizi di controparte rilevati dal modello di misurazione del rischio;
  - l'integrità del sistema informativo di gestione;
  - l'accuratezza e la completezza dei dati sulle posizioni;
  - la verifica della coerenza, tempestività e affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
  - l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e correlazione;
  - l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di trasformazione del rischio;
  - la verifica dell'accuratezza del modello come descritto di seguito ai paragrafi 43-46.
- La convalida continuativa dei modelli di rischio creditizio di controparte, inclusi i test retrospettivi, deve essere verificata periodicamente a un livello direzionale dotato di sufficiente potere per decidere i provvedimenti da adottare per porre rimedio alle eventuali debolezze dei modelli.

43. Le banche devono documentare il processo di convalida iniziale e continuativa del modello IMM a un livello di dettaglio tale da consentire a un soggetto terzo di ricostituire l'analisi. Le banche devono inoltre documentare il calcolo delle misure di rischio generate dai modelli a un livello di dettaglio tale da consentire a un soggetto terzo di riprodurle. La documentazione al riguardo deve indicare la frequenza dell'analisi dei test retrospettivi e di altre convalide periodiche, le modalità di realizzazione della convalida relativamente ai flussi di dati e ai portafogli, e le analisi utilizzate.

44. Le banche devono definire i criteri con cui valutano i propri modelli EPE e i modelli che servono da input per il calcolo dell'EPE e disporre di una normativa scritta che descriva il processo mediante il quale determinare i casi di risultati inaccettabili e porvi rimedio.

45. Le banche devono definire in che modo sono costruiti i portafogli di controparti rappresentative ai fini della convalida di un modello EPE e delle relative misure di rischio.

46. Nel convalidare i modelli EPE e le relative misure di rischio che producono distribuzioni a date future, la convalida deve valutare più di una singola statistica della distribuzione del modello.

46(i). Nell'ambito della convalida iniziale e continuativa di un modello IMM e delle relative misure di rischio, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- una banca deve effettuare test retrospettivi utilizzando dati storici sulle variazioni dei fattori di rischio di mercato prima dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. I test retrospettivi devono considerare una serie di orizzonti temporali di previsione distinti fino ad almeno un anno, su un insieme di date diverse di inizio (inizializzazione) e coprire un'ampia gamma di condizioni di mercato;
- le banche devono testare retrospettivamente la performance del proprio modello EPE e delle relative misure di rischio, nonché le previsioni sui fattori di rischio di mercato alla base dell'EPE. Per le operazioni assistite da garanzia gli orizzonti temporali di previsione considerati devono includere quelli che rispecchiano i tipici periodi con rischio di margine applicati nelle operazioni garantite da collaterale/margini e devono comprendere orizzonti di lungo periodo di almeno un anno;
- i modelli di *pricing* impiegati per calcolare l'esposizione al rischio creditizio di controparte in un dato scenario di shock futuri ai fattori di rischio di mercato devono essere sottoposti a test nel quadro del processo di convalida iniziale e continuativa. Tali modelli possono differire da quelli utilizzati per il calcolo del rischio di mercato su un orizzonte temporale breve. I modelli di *pricing* delle opzioni devono tenere conto della non linearità del valore dell'opzione rispetto ai fattori di rischio di mercato;
- un modello EPE deve cogliere le informazioni specifiche alle transazioni per poter aggregare le esposizioni a livello dell'insieme di compensazione. Le banche devono verificare che nel modello le transazioni siano allocate all'insieme di compensazione appropriato;
- il processo di convalida deve contemplare test retrospettivi statici su portafogli rappresentativi di controparti. La banca deve eseguire tali test a intervalli regolari, secondo quanto stabilito dall'autorità di vigilanza, su un certo numero di portafogli rappresentativi, scelti in funzione della sensibilità ai fattori di rischio di mercato e alle correlazioni rilevanti cui è esposta la banca. Inoltre, le banche IMM devono effettuare test retrospettivi volti a verificare le ipotesi principali del modello EPE e le relative misure di rischio, quali ad esempio la modellizzazione delle relazioni tra diverse scadenze per lo stesso fattore di rischio e delle relazioni tra fattori di rischio;
- differenze significative fra le esposizioni effettive e le previsioni del modello possono segnalare la presenza di un problema nel modello stesso o nei dati sottostanti, che le banche sarebbero chiamate a correggere. In siffatte circostanze, l'autorità di vigilanza potrebbe prescrivere un supplemento di patrimonio da detenere fino a risoluzione del problema;
- la performance dei modelli EPE e delle relative misure di rischio devono essere oggetto di prassi di *backtesting* ottimali. Queste ultime devono essere in grado di rilevare i casi di performance insoddisfacente per quanto riguarda le misure di rischio di un modello EPE;
- le banche devono convalidare i propri modelli EPE e tutte le relative misure di rischio su orizzonti proporzionali alla scadenza delle operazioni per le

quali l'esposizione è calcolata utilizzando un metodo basato su modelli interni;

- i modelli di *pricing* impiegati per calcolare l'esposizione al rischio di controparte devono essere regolarmente verificati a fronte di parametri indipendenti nel quadro del processo di convalida continuativa del modello;
- la convalida continuativa del modello EPE di una banca e delle relative misure di rischio comprende una valutazione delle loro recenti prestazioni;
- la frequenza con cui i parametri di un modello EPE sono aggiornati deve essere valutata nell'ambito del processo di convalida;
- nel quadro del metodo IMM, per calcolare l'EAD prudenziale per ciascuna controparte può essere impiegata, previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, una misura più prudente dell'EPE effettiva moltiplicata per alfa. Il grado di prudenza relativa sarà valutato in occasione dell'approvazione iniziale dell'autorità di vigilanza e dei regolari controlli prudenziali dei modelli EPE. La banca deve convalidare il grado di prudenza su base periodica;
- la valutazione continuativa della performance dei modelli deve riguardare tutte le controparti per le quali tali modelli sono usati;
- la convalida dei modelli IMM deve permettere di valutare l'adeguatezza dei calcoli dell'EPE a livello di banca e di insieme di compensazione.

49(i). La banca deve disporre di un'unità indipendente di controllo dei rischi che sia responsabile della progettazione e dell'attuazione del sistema di gestione del rischio creditizio di controparte. Tale unità deve produrre e analizzare rapporti giornalieri sui risultati del modello di misurazione del rischio della banca, inclusa una valutazione della relazione fra le misure di esposizione al rischio creditizio di controparte e i limiti di negoziazione. L'unità deve essere indipendente dalle unità di negoziazione e riferire direttamente all'alta direzione della banca.

## **B. Problematiche del ricorso ai rating creditizi esterni e delle variazioni improvvise di entità significativa (*cliff effect*)**

### **1. *Tattamento standardizzato dei rating desunti per le esposizioni di lungo periodo***

118. Il paragrafo 99 dello schema Basilea 2 sarà modificato come segue:

99. Se una banca investe in una particolare emissione cui è stata attribuita una specifica valutazione, la ponderazione del credito sarà basata su tale valutazione. Ove il credito della banca non consista nell'investimento in un'emissione con rating, valgono i seguenti principi di carattere generale:

- quando l'emittente dispone di una valutazione specifica per un titolo di debito emesso ma il credito della banca non è rappresentato da un investimento in quella particolare emissione, una valutazione di alta qualità su quel debito specifico (corrispondente a una ponderazione del rischio inferiore a quella applicabile a un credito privo di rating) potrà essere applicata al credito privo di valutazione solo se esso è di rango pari o superiore a quello del credito cui è stata attribuita la valutazione. In caso contrario, la valutazione non potrà essere utilizzata, e al credito privo di rating verrà applicata la ponderazione prevista per questo tipo di crediti;

- quando esiste una valutazione riferita all'emittente, questa si applica solitamente ai crediti chirografari (senior) non garantiti ad esso erogati. Di conseguenza, solo i crediti di questo tipo beneficeranno di una valutazione di alta qualità riferita all'emittente. Gli altri crediti non valutati verso l'emittente saranno trattati come privi di rating. Se l'emittente o una sua singola emissione hanno una valutazione di bassa qualità (con una ponderazione di rischio uguale o superiore a quella assegnata ai crediti senza rating), un credito privo di valutazione verso tale emittente che abbia pari grado ovvero sia subordinato o ai crediti chirografari garantiti o alla valutazione dell'esposizione avrà la stessa ponderazione associata con la valutazione di bassa qualità.

## **2. Incentivo a evitare la valutazione delle esposizioni**

119. Il paragrafo 733 dello schema Basilea 2 sarà sostituito dal testo seguente:

733. Rischio di credito – Le banche dovrebbero disporre di metodologie in grado di valutare il rischio di credito delle esposizioni a livello sia di singoli prenditori o controparti sia di portafoglio. Esse dovrebbero valutare le esposizioni, indipendentemente dal fatto che esse siano provviste di rating o meno, e determinare se le ponderazioni applicate a tali esposizioni, in base al metodo standardizzato, sono adeguate in relazione al loro rischio intrinseco. Ove una banca determini che il rischio intrinseco di un'esposizione, in particolare se sprovvista di rating, sia significativamente più elevato rispetto a quello implicito nella ponderazione di rischio assegnata, la banca dovrebbe considerare il maggior livello di rischio di credito nella valutazione della propria adeguatezza patrimoniale complessiva. Per le banche maggiormente sofisticate, la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale a fronte del rischio di credito dovrebbe quantomeno coprire quattro aree: 1) sistemi di rating del rischio; 2) analisi e aggregazione di portafoglio; 3) cartolarizzazione e derivati creditizi complessi; 4) grandi fidi e rischio di concentrazione.

## **3. Integrazione del Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies della IOSCO**

120. I paragrafi 91 e 565(b) dello schema Basilea 2 avranno la seguente formulazione (il paragrafo 90 non necessita di ulteriori modifiche):

### **1. Processo di riconoscimento**

90. Compete alle autorità nazionali di vigilanza la responsabilità di stabilire su base continuativa se un'agenzia per la valutazione esterna del merito di credito (ECAI) soddisfi o meno i criteri elencati nel paragrafo seguente. Ai fini della determinazione dell'idoneità di una ECAI le autorità di vigilanza nazionali dovranno fare riferimento al *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* della IOSCO. Le valutazioni delle ECAI potranno essere riconosciute su base limitata, ad esempio per tipologia di attività o per giurisdizione. Il procedimento prudenziale per il riconoscimento di una ECAI dovrebbe essere reso pubblico al fine di evitare indebite barriere all'ingresso di nuovi soggetti.

### **2. Criteri di idoneità**

91. Una ECAI deve soddisfare i seguenti sei criteri.

- Obiettività: nessun cambiamento proposto.

- Indipendenza: nessun cambiamento proposto.
- Accesso internazionale/Trasparenza – Le singole valutazioni, i principali elementi che ne sono alla base e l'eventuale partecipazione dell'emittente al processo di valutazione devono essere comunicati al pubblico senza alcuna differenziazione, salvo ove si tratti di valutazioni private. Le procedure, le metodologie e le ipotesi generali seguite da una ECAI per determinare le valutazioni dovrebbero inoltre essere accessibili al pubblico.
- Pubblicità delle informazioni – Una ECAI dovrebbe rendere note le seguenti informazioni: il proprio codice di condotta, la natura generale degli accordi di remunerazione con le entità valutate, le metodologie di valutazione, compresa la definizione di insolvenza (*default*), l'orizzonte temporale e il significato di ciascun rating; i tassi effettivi di insolvenza per ciascuna categoria di valutazioni; le matrici di migrazione, ossia quale probabilità ha un rating di passare da una classe all'altra nel corso del tempo (ad esempio, da AA ad A).
- Risorse: nessun cambiamento proposto.
- Credibilità: nessun cambiamento proposto.

3. Requisiti operativi per l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito

565. Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, ai metodi standardizzato e IRB si applicano i seguenti criteri operativi circa l'utilizzo dei rating esterni:

- a) nessun cambiamento proposto;
- b) il rating esterno deve essere rilasciato da una ECAI riconosciuta dall'autorità nazionale di vigilanza in conformità con quanto stabilito ai paragrafi 90-108, fatta salva la seguente eccezione. Contrariamente a quanto riportato al terzo punto del paragrafo 91, la valutazione creditizia idonea, le procedure, metodologie, ipotesi e i principali elementi alla base delle valutazioni devono essere accessibili al pubblico gratuitamente e senza alcuna differenziazione<sup>46</sup>. In altri termini, il rating deve essere reso pubblico in una forma accessibile e deve essere utilizzato nella matrice di migrazione della ECAI. Inoltre, deve essere messa a disposizione del pubblico un'analisi delle perdite e dei flussi di cassa, nonché la sensibilità dei rating alle variazioni delle ipotesi sottostanti gli stessi. Di conseguenza, le valutazioni comunicate unicamente alle parti coinvolte in una transazione non soddisfano questo requisito;
- c)-f) nessun cambiamento proposto.

---

<sup>46</sup> Ove la valutazione creditizia idonea non sia fornita gratuitamente, l'ECAI deve darne un'adeguata giustificazione con riferimento al proprio codice di condotta disponibile pubblicamente, conformemente alla logica "comply or explain" del documento *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* della IOSCO.

#### **4. Variazioni improvvise e di entità significativa (cliff effect) derivanti da garanzie personali e derivati di credito – Attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM)**

*Metodo standardizzato – Tipologia dei garanti (controgaranti)/fornitori di protezione idonei*

195. Sarà riconosciuta la protezione del credito fornita dai seguenti soggetti:

- soggetti sovrani, ESP, banche e società di intermediazione mobiliare con ponderazione di rischio inferiore a quella della controparte;
- altre entità provviste di rating esterno, salvo il caso in cui la protezione creditizia sia fornita relativamente a un'esposizione derivante da cartolarizzazione. È compresa la protezione fornita da case madri, filiazioni e affiliate con una ponderazione inferiore a quella dell'obbligato;
- qualora la protezione sia fornita relativamente a un'esposizione derivante da cartolarizzazione, altre entità che presentano attualmente rating esterni pari ad almeno BBB– e che al momento in cui la protezione creditizia è stata fornita presentavano rating esterni pari ad almeno A–. È compresa la protezione fornita da case madri, filiazioni e affiliate con una ponderazione inferiore a quella dell'obbligato.

*Riconoscimento nell'ambito del metodo IRB di base*

302. Nel caso delle banche che adottano il metodo di base per LGD, il trattamento da applicare alle garanzie personali e ai derivati su crediti ricalca quello previsto nel metodo standardizzato, così come specificato nei paragrafi 189-201. La gamma dei garanti idonei è identica a quella del metodo standardizzato, tranne per il fatto che possono essere considerate anche le società valutate internamente. Ai fini del riconoscimento devono essere soddisfatti i requisiti indicati nei paragrafi 189-194.

#### **5. Rating non richiesti e riconoscimento delle ECAI**

121. I paragrafi 94 e 108 dello schema Basilea 2 saranno modificati come segue:

94. Le banche devono utilizzare le ECAI prescelte e i loro rating in modo coerente per ciascuna tipologia di credito, ai fini sia della ponderazione sia della gestione del rischio. Esse non avranno la facoltà di effettuare scelte di comodo tra le valutazioni fornite dalle diverse ECAI (c.d. *cherry-picking*) né di cambiare arbitrariamente l'utilizzo delle ECAI.

108. In linea generale, le banche dovrebbero utilizzare i rating formalmente richiesti a ECAI riconosciute. Nondimeno, le autorità nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche di utilizzare alla stessa stregua anche rating non richiesti (*unsolicited*) laddove abbiano comprovato che le valutazioni creditizie alla base di questi ultimi abbiano una qualità non inferiore a quella generale dei rating richiesti. Non è tuttavia escluso che alcune ECAI si servano dei rating non richiesti per esercitare pressioni volte a ottenere dalle imprese una formale richiesta di valutazione. Un tale comportamento, allorché accertato, dovrebbe indurre le autorità di vigilanza a riconsiderare l'idoneità a fini di vigilanza delle ECAI in questione.

### III. **Buffer di conservazione del capitale**

122. La presente sezione descrive il funzionamento del *buffer* di conservazione del capitale, volto ad assicurare che nei periodi non caratterizzati da tensioni le banche accumulino riserve patrimoniali alle quali attingere per assorbire le perdite subite. Il requisito è basato su semplici regole di accantonamento del capitale definite in modo da evitare il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali minimi.

#### A. **Standard prudenziali in materia di conservazione del capitale**

123. Al di fuori dei periodi di tensione le banche dovrebbero mantenere *buffer* patrimoniali in eccesso rispetto ai requisiti minimi.

124. Una volta utilizzate tali riserve, le banche dovrebbero adoperarsi per ricostituirle, ad esempio mediante la riduzione delle distribuzioni di utili. A tal fine sarebbe possibile ridurre la distribuzione di dividendi, i riacquisti di azioni proprie e i pagamenti di bonus al personale. Le banche potrebbero altresì scegliere di raccogliere nuovo capitale dal settore privato in alternativa alla conservazione di quello generato internamente. L'equilibrio ottimale tra queste opzioni dovrebbe essere oggetto di discussione con le autorità di vigilanza nell'ambito del processo di pianificazione del capitale.

125. Quanto più si utilizzeranno i *buffer*, tanto maggiori saranno ovviamente gli sforzi necessari per ripristinarli. Pertanto, in assenza di aumenti di capitale finanziati dal settore privato, la quota di utili non distribuiti dalle banche allo scopo di ricostituire le risorse patrimoniali dovrebbe aumentare man mano che i livelli di capitale effettivi si avvicinano al requisito patrimoniale minimo.

126. Non è accettabile che le banche che hanno esaurito i propri *buffer* patrimoniali continuino a effettuare generose distribuzioni a favore di azionisti, altri fornitori di capitale e dipendenti adducendo a giustificazione le previsioni di ripresa futura. Devono essere questi portatori di interessi, e non i depositanti, a sopportare il rischio che la ripresa non si materializzi.

127. Non è inoltre accettabile che le banche che hanno eroso i propri *buffer* patrimoniali cerchino di utilizzare la distribuzione di capitale quale mezzo per segnalare la propria solidità finanziaria. Un tale comportamento non è soltanto irresponsabile nell'ottica della singola banca, che metterebbe in questo modo gli interessi degli azionisti al di sopra di quelli dei depositanti, ma può anche portare altre banche a fare altrettanto. Di conseguenza, a livello aggregato le banche potrebbero finire per decidere di incrementare le erogazioni di utili proprio nel momento in cui dovrebbero accantonarli.

128. Questo nuovo schema di regolamentazione prudenziale riduce la facoltà per le banche che hanno già utilizzato i *buffer* patrimoniali di ridurli ulteriormente tramite distribuzioni generose degli utili. Così facendo, esso rafforzerà la capacità di tenuta degli istituti in frangenti avversi. L'attuazione dello schema tramite regole di conservazione del capitale concordate a livello internazionale contribuirà sia a incrementare la resilienza del settore nei periodi di contrazione sia a fornire un meccanismo per ricostituire le risorse patrimoniali nelle prime fasi di ripresa economica. Una quota più elevata di utili non distribuiti nei periodi recessivi consentirà di disporre di capitale a sostegno dell'operatività corrente delle banche nelle fasi di tensione. In tal modo lo schema dovrebbe contribuire a ridurre la prociclicità.

## B. Schema di regolamentazione prudenziale

129. Viene introdotto un *buffer* di conservazione del capitale del 2,5%, costituito da Common Equity Tier 1, in aggiunta ai requisiti minimi di adeguatezza patrimoniale<sup>47</sup>. Qualora il patrimonio scenda al disotto di questo livello saranno imposti vincoli alla distribuzione di capitale. La banca potrà comunque svolgere normalmente la propria attività operativa qualora la sua dotazione patrimoniale scenda a causa di perdite all'interno dei valori indicati nell'intervallo di conservazione. I vincoli regolamentari riguardano infatti solo le distribuzioni degli utili, ma non l'operatività degli istituti.

130. Questi vincoli aumentano man mano che il capitale delle banche si avvicina ai requisiti minimi. Per definizione, quindi, per le banche che presentano un livello di patrimonio prossimo al livello massimo dell'intervallo essi sarebbero contenuti. Ciò rispecchia l'aspettativa che il patrimonio degli istituti bancari scenda periodicamente al disotto del valore massimo del *buffer*. Il Comitato di Basilea non intende imporre vincoli così stringenti da far apparire il livello massimo dell'intervallo come un nuovo requisito patrimoniale minimo.

131. La tabella seguente illustra i coefficienti minimi di conservazione del capitale che una banca deve rispettare in corrispondenza di diversi livelli del coefficiente Common Equity Tier 1 (CET1). Ad esempio, una banca con un coefficiente CET1 compreso tra il 5,125 e il 5,75% deve accantonare l'80% dei propri utili nell'esercizio finanziario successivo (ossia il tasso di distribuzione non deve superare il 20% in termini di dividendi, riacquisti di azioni proprie e pagamenti discrezionali di bonus). Se la banca desidera effettuare pagamenti che eccedono i vincoli imposti da questo regime, potrà raccogliere capitale presso il settore privato per un importo pari a quello che desidera distribuire in eccesso rispetto al vincolo. Questa scelta deve essere oggetto di discussione con l'autorità di vigilanza della banca nell'ambito del processo di pianificazione del capitale. Il coefficiente CET1 comprende gli importi utilizzati per soddisfare il requisito minimo di CET1 del 4,5%, ma esclude l'eventuale Common Equity Tier 1 aggiuntivo impiegato per soddisfare il requisito del 6% relativo al patrimonio di base e quello dell'8% relativo al patrimonio di vigilanza complessivo. Ad esempio, una banca con un CET1 dell'8% e nessun Tier 1 aggiuntivo o patrimonio supplementare soddisferebbe tutti i requisiti patrimoniali minimi, ma avrebbe un *buffer* di conservazione del capitale pari a zero e sarebbe pertanto soggetta a un vincolo del 100% alla distribuzione di capitale.

### Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi a una singola banca

Coefficiente Common Equity Tier 1	Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in percentuale degli utili)
4,5% - 5,125%	100%
>5,125% - 5,75%	80%
>5,75% - 6,375%	60%
>6,375% - 7,0%	40%
> 7,0%	0%

<sup>47</sup> Il Common Equity Tier 1 deve essere utilizzato in via prioritaria per soddisfare i requisiti patrimoniali minimi (inclusi quelli relativi al patrimonio di base del 6% e al patrimonio di vigilanza dell'8% se necessario), prima di poter contribuire al rispetto del *buffer* di conservazione del capitale.

132. Di seguito sono presentati altri aspetti importanti di questo schema di regolamentazione.

- a) **Elementi sottoposti al vincolo di distribuzione:** gli elementi considerati come distribuzioni comprendono i dividendi e i riacquisti di azioni proprie, i pagamenti discrezionali su altri strumenti del patrimonio di base e gli strumenti di remunerazione discrezionali (ad esempio i bonus) corrisposti al personale. Le erogazioni che non influenzano il Common Equity Tier 1, come ad esempio alcune tipologie di dividendi in azioni, non sono considerati distribuzioni.
- b) **Definizione di utili:** gli utili sono definiti come profitti distribuibili calcolati prima della deduzione degli elementi sottoposti al vincolo di distribuzione. Sono inoltre calcolati al netto delle imposte applicabili nel caso in cui non fosse stato effettuato alcun pagamento di elementi distribuibili. Pertanto, non si tiene conto dell'impatto fiscale di tali distribuzioni. Qualora una banca non consegua utili positivi e abbia un Common Equity Tier 1 inferiore al 7% non potrà effettuare distribuzioni nette.
- c) **Applicazione a livello individuale o consolidato:** lo schema deve essere applicato a livello consolidato, ossia le restrizioni alle distribuzioni sono imposte a livello di gruppo. Le autorità di vigilanza nazionali hanno la facoltà di applicare il regime a livello individuale allo scopo di fare accantonare risorse patrimoniali da specifiche società del gruppo.
- d) **Discrezionalità supplementare delle autorità di vigilanza:** sebbene sia possibile utilizzare il *buffer*, le banche dovrebbero evitare in condizioni normali di operare entro l'intervallo di conservazione al semplice scopo di ottenere un vantaggio competitivo e guadagnare quote di mercato. Per evitare che ciò avvenga, le autorità di vigilanza dispongono della discrezionalità supplementare di imporre, caso per caso, limiti temporali alla possibilità per le banche di operare entro l'intervallo del *buffer*. In ogni caso, gli organi di vigilanza dovrebbero assicurarsi che la gestione del patrimonio delle banche preveda la ricostituzione dei *buffer* in tempi adeguati.

### C. Disposizioni transitorie

133. Il *buffer* di conservazione del capitale sarà introdotto gradualmente tra il 1° gennaio 2016 e la fine del 2018 per diventare pienamente operativo il 1° gennaio 2019. Esso partirà da un livello pari allo 0,625% delle attività ponderate per il rischio il 1° gennaio 2016 e aumenterà in ciascuno degli anni seguenti di ulteriori 0,625 punti percentuali fino a raggiungere il livello finale del 2,5% il 1° gennaio 2019. I paesi in cui è in atto un'eccessiva espansione creditizia dovrebbero considerare l'opportunità di accelerare la costituzione dei *buffer* regolamentari sia di conservazione del capitale sia anticiclico. Le autorità nazionali hanno la facoltà di imporre periodi di transizione più brevi e sono incoraggiate a farlo ove lo ritengono opportuno.

134. Le banche che soddisfano già il requisito patrimoniale minimo durante il periodo di transizione ma che restano al di sotto dell'obiettivo minimo del 7% in termini di Common Equity Tier 1 (requisito minimo più *buffer* di conservazione del capitale) dovrebbero attuare politiche prudenti in materia di erogazione dei dividendi al fine di soddisfare quanto prima il livello prescritto per il *buffer* di conservazione.

135. La suddivisione del *buffer* in quartili che determinano i coefficienti minimi di conservazione del capitale inizierà il 1° gennaio 2016. I quartili saranno ampliati con la progressiva introduzione del *buffer* di conservazione del capitale e terranno conto degli eventuali *buffer* anticiclici in vigore durante questo periodo.

## IV. **Buffer anticiclico**

### A. **Introduzione**

136. Le perdite subite dal settore bancario possono essere estremamente ingenti quando una fase di flessione è preceduta da un periodo di eccessiva espansione del credito. Tali perdite rischiano di destabilizzare il settore bancario e innescare un circolo vizioso nell'ambito del quale i problemi del sistema finanziario possono contribuire a una contrazione dell'economia reale, la quale a sua volta si ripercuote ancora sul settore bancario. Queste interazioni evidenziano la particolare importanza che il settore bancario si doti di difese patrimoniali aggiuntive nei periodi di marcato aumento dei rischi di tensioni sistemiche.

137. Il *buffer* anticiclico è finalizzato a creare una relazione più stringente tra i requisiti patrimoniali del settore bancario e il contesto macrofinanziario in cui operano le banche. Qualora si reputi che un'eccessiva crescita del credito aggregato sia associata all'accumulo di rischi sistemici, il *buffer* anticiclico sarà attivato dalle autorità nazionali con l'obiettivo di assicurare che il sistema bancario disponga di una riserva patrimoniale che lo tuteli dalle perdite potenziali future. L'enfasi sull'espansione eccessiva del credito aggregato implica che le autorità nazionali dovranno verosimilmente attivare tale *buffer* solo su base occasionale. Il *buffer* per le banche operanti a livello internazionale sarà rappresentato da una media ponderata dei *buffer* attivati in tutte le giurisdizioni verso cui esse presentano un'esposizione creditizia. Ciò significa che tali banche saranno probabilmente soggette all'applicazione di un *buffer* di modesta entità con maggiore frequenza, poiché i cicli creditizi nelle varie giurisdizioni non presentano necessariamente una forte correlazione tra loro.

138. Il regime del *buffer* anticiclico è costituito dai seguenti elementi:

- a) le autorità nazionali monitoreranno l'espansione del credito e altri indicatori in grado di segnalare l'accumulo di rischio sistemico e valuteranno se la crescita del credito sia eccessiva e se stia provocando l'accumulo di tale rischio. Sulla base di questa valutazione applicheranno ove opportuno un requisito di *buffer* anticiclico. Tale requisito sarà eliminato una volta venuto meno il rischio sistemico;
- b) le banche attive a livello internazionale dovranno considerare l'ubicazione geografica delle loro esposizioni creditizie verso il settore privato e calcolare il proprio *buffer* anticiclico come media ponderata dei requisiti applicati nelle varie giurisdizioni verso cui presentano un'esposizione creditizia;
- c) il *buffer* anticiclico cui è soggetta una banca amplierà l'entità del *buffer* di conservazione del capitale. Qualora non soddisfino tale requisito, le banche saranno soggette a restrizioni sulle distribuzioni.

### B. **Requisiti nazionali relativi al *buffer* anticiclico**

139. Ogni giurisdizione membro del Comitato di Basilea designerà un'autorità responsabile di stabilire l'entità del *buffer* anticiclico. Qualora l'autorità nazionale competente reputi che un periodo di crescita eccessiva del credito stia portando all'accumulo di rischio sistemico, essa valuterà la possibilità di imporre un requisito di *buffer* anticiclico oltre a ogni altro strumento macroprudenziale a sua disposizione. L'ampiezza del *buffer* sarà compresa

tra zero e il 2,5% delle attività ponderate per il rischio e sarà variabile in funzione della valutazione dell'autorità in merito al livello di rischio sistemico<sup>48</sup>.

140. Il documento intitolato *Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer* illustra i principi che le autorità nazionali hanno deciso di seguire nelle decisioni relative al *buffer*. Esso fornisce informazioni che dovrebbero aiutare le banche a comprendere e ad anticipare le decisioni prese al riguardo dalle autorità nazionali delle giurisdizioni verso cui le banche presentano un'esposizione creditizia.

141. Al fine di fornire alle banche il tempo necessario per adeguarsi a un dato livello di *buffer*, le autorità nazionali annunceranno la decisione di innalzare il livello del *buffer* anticiclico con un preavviso non superiore a 12 mesi<sup>49</sup>. Al contrario, le decisioni delle autorità nazionali di ridurre il livello del *buffer* anticiclico entreranno in vigore immediatamente. Le decisioni preannunciate relative al *buffer* e i corrispondenti livelli in vigore nei paesi membri del Comitato saranno pubblicati sul sito internet della BRI.

### C. **Buffer anticiclico specifico per le singole banche**

142. Le banche saranno soggette a un *buffer* anticiclico compreso tra 0 e il 2,5% delle attività totali ponderate per il rischio<sup>50</sup>. Il *buffer* applicato a ciascuna banca rispecchierà la composizione geografica del suo portafoglio di esposizioni creditizie. Le banche dovranno soddisfare il requisito relativo a questo *buffer* con Common Equity Tier 1 o altro capitale pienamente in grado di assorbire le perdite<sup>51</sup>, oppure saranno soggette ai vincoli di distribuzione illustrati nella sezione successiva.

143. Le banche attive a livello internazionale dovranno considerare l'ubicazione geografica delle loro esposizioni creditizie verso il settore privato (incluse le esposizioni verso il settore finanziario non bancario) e calcolare il proprio *buffer* anticiclico come media ponderata dei *buffer* applicati nelle varie giurisdizioni verso cui sono esposte. Le esposizioni creditizie comprendono in questo caso tutte le esposizioni creditizie verso il settore privato soggette a un requisito patrimoniale per il rischio di credito o ai requisiti equivalenti previsti per le attività ponderate per il rischio delle esposizioni del portafoglio di negoziazione per il rischio specifico, al requisito aggiuntivo e al requisito per il metodo integrale (l'IRC) e le cartolarizzazioni.

---

<sup>48</sup> Le autorità nazionali possono impiegare una serie di strumenti macroprudenziali aggiuntivi, incluso un *buffer* superiore al 2,5% per le banche della propria giurisdizione, laddove ciò sia ritenuto opportuno nel rispettivo contesto nazionale. Tuttavia, le disposizioni internazionali in materia di reciprocità internazionale stabilite nel presente regime fissano al 2,5% il livello massimo del *buffer* anticiclico.

<sup>49</sup> Le banche operanti all'esterno di una data giurisdizione che presentino esposizioni creditizie verso controparti di tale giurisdizione saranno parimenti soggette all'incremento del livello del *buffer* dopo il periodo di preavviso in relazione a tali esposizioni. Tuttavia, qualora il periodo di preavviso di una giurisdizione sia inferiore a 12 mesi, le competenti autorità nazionali dovrebbero cercare di allineare il proprio periodo di preavviso, oppure fare entrare in vigore il *buffer* anticiclico appena possibile (subordinatamente a un preavviso massimo di 12 mesi), prima che il nuovo livello di *buffer* entri in vigore nella giurisdizione che ha attivato il *buffer*.

<sup>50</sup> Come per il *buffer* di conservazione del capitale, il presente schema sarà applicato a livello consolidato. Le autorità di vigilanza nazionali hanno in aggiunta la facoltà di applicare il regime a livello individuale allo scopo di accantonare risorse in parti specifiche del gruppo.

<sup>51</sup> Il Comitato sta ancora valutando l'opportunità di consentire l'utilizzo di altre forme di capitale pienamente in grado di assorbire le perdite ma diverse dal Common Equity Tier 1. Fino a quando il Comitato non avrà pubblicato ulteriori linee guida, il requisito relativo al *buffer* anticiclico dovrà essere soddisfatto esclusivamente con Common Equity Tier 1.

144. La ponderazione applicata al *buffer* attivato in ciascuna giurisdizione sarà pari al requisito totale per il rischio di credito relativo alle esposizioni creditizie della banca verso il settore privato di tale giurisdizione<sup>52</sup>, diviso per il requisito totale a fronte del rischio di credito relativo alle esposizioni creditizie della banca verso i settori privati di tutte le giurisdizioni.

145. Relativamente al VaR per il rischio specifico, al requisito aggiuntivo e al requisito per il metodo integrale, le banche devono cooperare con le rispettive autorità di vigilanza per elaborare una metodologia che traduca tali requisiti in ponderazioni per il rischio dei singoli strumenti, la quale dovrà essere poi attribuita alle varie giurisdizioni dove sono ubicate le specifiche controparti che concorrono al requisito. Tuttavia, potrebbe non essere sempre possibile scomporre i coefficienti in questo modo, dato che essi sono calcolati a livello di portafoglio. In questi casi, il requisito per il portafoglio in questione andrebbe allocato alle aree geografiche delle singole componenti calcolando la quota dell'esposizione al momento dell'insolvenza (*exposure at default*, EAD) totale del portafoglio che è riconducibile all'EAD connessa con le controparti di ciascuna area geografica.

#### D. Estensione del *buffer* di conservazione del capitale

146. Il *buffer* anticiclico cui è soggetta una banca viene introdotto come estensione del *buffer* di conservazione del capitale descritto nella sezione III.

147. La tabella seguente illustra i coefficienti minimi di conservazione del capitale che una banca deve rispettare in corrispondenza di diversi livelli del coefficiente Common Equity Tier 1<sup>53</sup>. Quando il *buffer* anticiclico è pari a zero in tutte le giurisdizioni verso cui una banca ha un'esposizione creditizia nei confronti del settore privato, i livelli e i vincoli alla distribuzione illustrati nella tabella sono identici a quelli presentati nella sezione III.

#### Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi a una singola banca

Common Equity Tier 1 (inclusi altri strumenti con piena capacità di assorbimento delle perdite)	Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in percentuale degli utili)
All'interno del primo quartile del <i>buffer</i>	100%
All'interno del secondo quartile del <i>buffer</i>	80%
All'interno del terzo quartile del <i>buffer</i>	60%
All'interno del quarto quartile del <i>buffer</i>	40%
Al di sopra del <i>buffer</i>	0%

<sup>52</sup> Nel considerare la giurisdizione alla quale si riferisce l'esposizione creditizia verso il settore privato, le banche devono basarsi, laddove possibile, sul principio dell'effettivo portatore del rischio, ossia devono utilizzare il paese in cui risiede il garante dell'esposizione, non il luogo in cui l'esposizione è stata contabilizzata.

<sup>53</sup> Coerentemente con quanto disposto per il *buffer* di conservazione del capitale, in questo contesto il coefficiente Common Equity Tier 1 comprende gli importi utilizzati per soddisfare il requisito minimo di CET1 del 4,5%, ma esclude l'eventuale Common Equity Tier 1 aggiuntivo necessario per soddisfare il requisito del 6% relativo al patrimonio di base e quello dell'8% relativo al patrimonio di vigilanza.

148. A scopo illustrativo, la seguente tabella presenta i coefficienti di conservazione del capitale che una banca deve rispettare in corrispondenza di diversi livelli di Common Equity Tier 1 se la banca è soggetta a un *buffer* anticiclico del 2,5%.

**Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi  
a una singola banca, se la banca è soggetta a un *buffer* anticiclico del 2,5%**

<b>Coefficiente Common Equity Tier 1 (inclusi altri strumenti con piena capacità di assorbimento delle perdite)</b>	<b>Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in percentuale degli utili)</b>
4,5% - 5,75%	100%
>5,75% - 7,0%	80%
>7,0% - 8,25%	60%
>8,25% - 9,5%	40%
> 9,5%	0%

#### **E. Frequenza di calcolo e informativa**

149. Le banche devono assicurarsi che i requisiti relativi al *buffer* anticiclico siano calcolati e resi pubblici con una frequenza almeno pari a quella dei rispettivi requisiti patrimoniali minimi. Il *buffer* dovrebbe basarsi sui *buffer* anticiclici più recenti delle giurisdizioni pertinenti disponibili alla data di calcolo del coefficiente patrimoniale minimo. Inoltre, nel comunicare il proprio *buffer* le banche devono anche rendere nota la scomposizione geografica delle proprie esposizioni creditizie verso il settore privato utilizzata per il calcolo del requisito.

#### **F. Disposizioni transitorie**

150. Il regime del *buffer* anticiclico sarà introdotto gradualmente, parallelamente a quello del *buffer* di conservazione del capitale, tra il 1° gennaio 2016 e la fine del 2018 e diventerà pienamente operativo il 1° gennaio 2019. Ciò significa che il *buffer* anticiclico partirà da un livello massimo pari allo 0,625% delle attività ponderate per il rischio il 1° gennaio 2016 e aumenterà in ciascuno degli anni seguenti di ulteriori 0,625 punti percentuali fino a raggiungere il livello massimo finale del 2,5% il 1° gennaio 2019. I paesi in cui è in atto un'eccessiva espansione creditizia durante questa fase transitoria dovrebbero considerare l'opportunità di accelerare la costituzione sia del *buffer* di conservazione del capitale sia di quello anticiclico. Inoltre, le giurisdizioni avranno la facoltà di fissare un *buffer* anticiclico maggiore. In tal caso, le disposizioni in materia di reciprocità del regime non si applicheranno agli eventuali livelli in eccesso o ai periodi antecedenti a quelli previsti.

### **V. Indice di leva finanziaria (*leverage ratio*)**

#### **A. Logica e obiettivo**

151. Una delle caratteristiche di fondo della crisi è stata l'accumulo di un eccessivo grado di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, nel sistema bancario. In numerosi casi, le banche hanno accumulato una leva eccessiva pur evidenziando robusti coefficienti patrimoniali basati sul rischio. Nella fase più acuta della crisi il settore bancario è stato

costretto dal mercato a ridurre la propria leva, il che ha amplificato le pressioni al ribasso sui prezzi delle attività, accentuando ulteriormente la spirale tra perdite, erosione del capitale delle banche e contrazione della disponibilità di credito.

152. In considerazione di ciò, il Comitato ha concordato di introdurre un indice di leva finanziaria (*leverage ratio*) semplice, trasparente e non basato sul rischio, calibrato in modo da rappresentare una misura supplementare credibile rispetto ai requisiti patrimoniali basati sul rischio. L'indice di leva finanziaria ha i seguenti obiettivi:

- contenere l'accumulo di leva finanziaria nel settore bancario, contribuendo in tal modo ad evitare processi di *deleveraging* destabilizzanti che possono arrecare pregiudizio al sistema finanziario nel suo complesso e all'economia; e
- rafforzare i requisiti basati sul rischio tramite una misura integrativa semplice e non basata sul rischio.

## **B. Definizione e calcolo dell'indice di leva finanziaria**

153. Questa sezione presenta la definizione e i criteri di calcolo dell'indice di leva finanziaria da utilizzare quale base per le verifiche da effettuare durante la fase di sperimentazione. La base di calcolo è la media degli indici di leva mensili del trimestre, calcolati secondo le definizioni di patrimonio (misura del patrimonio) e di esposizione totale (misura dell'esposizione) fornite nei paragrafi 154-164. Il Comitato verificherà un indice di leva minimo per il Tier 1 pari al 3% durante il periodo di sperimentazione dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2017. Ulteriori disposizioni transitorie sono riportate ai paragrafi 165-167.

### **1. Misura del patrimonio**

154. La misura del patrimonio per l'indice di leva finanziaria è basata sulla nuova definizione di Tier 1 di cui ai paragrafi 52-56 del presente schema. Durante il periodo di transizione il Comitato raccoglierà inoltre dati volti a verificare l'impatto che deriverebbe dall'utilizzo del patrimonio di vigilanza totale ovvero del Common Equity Tier 1.

155. Le poste integralmente dedotte dal patrimonio non contribuiscono alla leva finanziaria e vanno quindi dedotte anche dalla misura dell'esposizione. Occorre infatti misurare il patrimonio e l'esposizione in modo coerente ed evitare il doppio computo. Ciò significa che le deduzioni dal Tier 1 (come descritte ai paragrafi 66-89) dovranno essere applicate anche alla misura dell'esposizione.

156. In base al trattamento descritto ai paragrafi 84-89, qualora un'entità finanziaria sia consolidata a fini contabili ma non a fini regolamentari, gli investimenti nel capitale di tale entità devono essere dedotti nella misura in cui superano talune soglie. Per assicurare che il patrimonio e l'esposizione siano misurati in modo coerente ai fini dell'indice di leva finanziaria, le poste attive di tali entità incluse nel bilancio consolidato contabile vanno escluse dalla misura dell'esposizione proporzionalmente al capitale escluso in base ai paragrafi 84-89.

### **2. Misura dell'esposizione**

#### *(i) Principi generali di misurazione*

157. La misura dell'esposizione per l'indice di leva finanziaria segue di norma la relativa misurazione contabile. Affinché essa sia coerente con il bilancio di esercizio, devono essere applicati i seguenti principi:

- le esposizioni in bilancio diverse dagli strumenti derivati sono misurate al netto delle rettifiche di valore (ad es. per deterioramento del merito creditizio);
- le garanzie reali o finanziarie, le garanzie personali o gli strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non possono essere utilizzati per ridurre le esposizioni in bilancio; e
- la compensazione tra prestiti e depositi non è consentita.

(ii) *Poste in bilancio*

158. Ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria le banche devono includere le poste sulla base del loro valore di bilancio. Inoltre, la misura dell'esposizione deve comprendere i trattamenti seguenti per le operazioni *securities financing transactions* (SFT)<sup>54</sup> e i derivati.

a) *Pronti contro termine e operazioni di prestito titoli*

159. Le operazioni SFT sono una forma di finanziamento garantito e costituiscono quindi un'importante fonte di leva finanziaria in bilancio che va inclusa nell'indice di leva. A tal fine, le banche devono calcolare tali operazioni applicando:

- la misura contabile dell'esposizione; e
- le regole prudenziali sulla compensazione basate sullo schema Basilea 2<sup>55</sup>.

b) *Derivati*

160. I derivati danno luogo a due tipologie di esposizione: un valore attuale "in bilancio" che rispecchia il *fair value* del contratto (spesso pari a zero alla stipula, ma successivamente positivo o negativo a seconda dell'andamento del contratto) e un'esposizione economica nozionale che rappresenta l'interesse economico sottostante il contratto.

161. Ai fini dell'indice di leva finanziaria, e inclusi i casi in cui viene venduta protezione tramite un derivato di credito, le banche devono computare i derivati applicando:

- la misura contabile dell'esposizione più una maggiorazione relativa all'esposizione potenziale futura calcolata in base al metodo dell'esposizione corrente descritto ai paragrafi 186, 187 e 317 dello schema Basilea 2. Ciò garantisce che tutti i derivati siano convertiti in modo uniforme nel corrispondente ammontare di "equivalente creditizio"; e
- le regole prudenziali sulla compensazione basate sullo schema Basilea 2<sup>56</sup>.

(iii) *Poste fuori bilancio*

162. Questa sezione si riferisce alle poste fuori bilancio (OBS) di cui ai paragrafi 82-83 (inclusi 83(i), 84(i-iii), 85-86 e 88-89) dello schema Basilea 2. Esse comprendono le aperture di credito (incluse le linee di liquidità), gli impegni revocabili incondizionatamente, i sostituti diretti del credito, le accettazioni, le lettere di credito *standby*, le lettere di credito connesse

---

<sup>54</sup> Le operazioni SFT sono operazioni pronti contro termine attive e passive, operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli e finanziamenti con margine, il cui valore dipende dalle quotazioni di mercato e che sono spesso soggette a margini di garanzia.

<sup>55</sup> Eccetto le regole per la compensazione fra prodotti differenti dell'allegato 4, sezione 3.

<sup>56</sup> Eccetto le regole per la compensazione fra prodotti differenti dell'allegato 4, sezione 3.

con operazioni su merci, le transazioni non perfezionate e le transazioni in titoli in attesa di regolamento. Il trattamento delle poste di cui ai paragrafi 83(ii) e 84, ossia le operazioni pronti contro termine e SFT, è descritto sopra.

163. Il Comitato riconosce che le poste fuori bilancio sono una fonte di leva finanziaria potenzialmente significativa. Pertanto, ai fini dell'indice di leva finanziaria le banche devono computare tali poste applicando un fattore di conversione creditizia (*credit conversion factor*, CCF) uniforme del 100%.

164. Agli eventuali impegni revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento dalla banca senza preavviso, le banche devono applicare un CCF del 10%. Il Comitato effettuerà ulteriori analisi per assicurarsi che un CCF del 10% risulti adeguatamente prudente in base all'esperienza storica.

### **C. Disposizioni transitorie**

165. Il periodo di transizione per l'indice di leva finanziaria inizierà il 1° gennaio 2011. Il Comitato utilizzerà tale periodo per monitorare i dati sulla leva finanziaria delle banche su base semestrale al fine di valutare se la definizione e la calibrazione proposte per l'indice di leva minimo per il Tier 1 del 3% siano adeguate nell'arco di un intero ciclo del credito e per diverse tipologie di modelli di business. Nell'ambito di tale valutazione si esaminerà se un ampliamento della definizione delle esposizioni e un aggiustamento nella calibrazione per effetto delle compensazioni siano più efficaci per il conseguimento degli obiettivi dell'indice di leva. Il Comitato seguirà attentamente anche i principi e le prassi contabili allo scopo di gestire eventuali differenze negli schemi contabili nazionali che risultino rilevanti ai fini della definizione e del calcolo dell'indice di leva.

166. Il periodo di transizione comprende una fase di monitoraggio regolamentare e una fase di sperimentazione:

- il periodo di monitoraggio regolamentare inizierà il 1° gennaio 2011. Il processo di monitoraggio mirerà a sviluppare schemi atti a rilevare in modo coerente le componenti sottostanti la definizione concordata e il relativo indice;
- la fase di sperimentazione comincerà il 1° gennaio 2013 e si concluderà il 1° gennaio 2017. Durante tale periodo saranno monitorati l'indice di leva e le sue componenti, nonché l'evoluzione dell'indice rispetto al requisito patrimoniale basato sul rischio. Le banche sono tenute a calcolare il proprio indice di leva finanziaria utilizzando le definizioni di patrimonio e di esposizione complessiva di cui ai paragrafi 154-164 e il proprio requisito patrimoniale basato sul rischio. Esse dovranno pubblicare l'indice di leva e le sue componenti a partire dal 1° gennaio 2015<sup>57</sup>. Il Comitato elaborerà gli opportuni schemi per la pubblicazione e monitorerà attentamente l'informativa fornita.

167. In base ai risultati della fase di sperimentazione, gli aggiustamenti definitivi alla definizione e alla calibrazione dell'indice di leva finanziaria saranno effettuati nella prima metà del 2017 con l'obiettivo di trasformare l'indice in requisito minimo nell'ambito del primo pilastro dello schema Basilea 2 a partire dal 1° gennaio 2018, sulla base di un'appropriata revisione delle regole di calcolo e del livello di calibrazione.

---

<sup>57</sup> Coerentemente con l'ambito di applicazione definito al paragrafo 22 dello schema Basilea 2.

## Allegato 1

### Calibrazione dello schema patrimoniale

<b>Calibrazione dello schema patrimoniale</b>			
Requisiti patrimoniali e <i>buffer</i> (in percentuale)			
	<b>Common Equity Tier 1</b>	<b>Patrimonio di base (Tier 1)</b>	<b>Capitale totale</b>
Minimo	4,5	6,0	8,0
<i>Buffer</i> di conservazione del capitale	2,5		
Minimo più <i>buffer</i> di conservazione del capitale	7,0	8,5	10,5
Variazione del <i>buffer</i> anticiclico*	0-2,5		
* Cfr. la nota 53.			

## **Allegato 2**

### **Common equity: massimale del 15% per gli elementi specificati**

1. Questo allegato intende chiarire il calcolo del limite del 15% relativo agli investimenti significativi in azioni ordinarie di istituzioni finanziarie (banche, assicurazioni e altre entità finanziarie) non consolidate, dei diritti relativi al *servicing* dei mutui ipotecari e delle attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee (collettivamente designati come elementi specificati).
2. La computabilità degli elementi specificati sarà limitata al 15% del Common Equity Tier 1 (CET1), previa applicazione di tutte le deduzioni. Al fine di determinare l'importo massimo degli elementi specificati che può essere computato\*, le banche e le autorità di vigilanza devono moltiplicare l'importo del CET1\*\* (al netto di tutte le deduzioni, inclusa la deduzione integrale degli elementi specificati) per il 17,65%. Tale percentuale deriva dal rapporto tra 15 e 85% (ossia:  $15\%/85\% = 17,65\%$ ).
3. A titolo di esempio, si consideri una banca con un *common equity* di €85 (calcolato al netto di tutte le deduzioni, inclusa la deduzione integrale degli elementi specificati).
4. L'importo massimo degli elementi specificati che può essere riconosciuto da tale banca nel computo del CET1 è pari a  $€85 \times 17,65\% = €15$ . Ogni importo eccedente €15 deve essere dedotto dal CET1. Se la banca presenta elementi specificati (esclusi gli importi dedotti in seguito all'applicazione dei limiti individuali del 10%) che complessivamente ammontano al limite del 15%, il CET1 sarà pari, una volta ricompresi gli elementi specificati, a  $€85 + €15 = €100$ . La percentuale di elementi specificati sul totale del CET1 sarà pertanto pari al 15%.

\* L'importo effettivo che sarà computato può risultare inferiore a questo massimale, sia perché la somma dei tre elementi specificati può essere inferiore al limite del 15% descritto nel presente allegato, sia a seguito dell'applicazione del limite del 10% a ciascun elemento.

\*\* A questo punto si ha un ammontare "ipotetico" di CET1 utilizzato solo al fine di determinare la deduzione degli elementi specificati.

### Allegato 3 Esempio illustrativo di interesse di minoranza

Il presente allegato illustra il trattamento degli interessi di minoranza e di altri strumenti di capitale emessi da filiazioni nei confronti di soggetti terzi, descritto ai paragrafi 62-64.

#### **Esempio illustrativo**

Un gruppo bancario è composto da due entità giuridiche, entrambe banche. La Banca M è la società madre e la Banca F è la filiazione; di seguito sono illustrati i rispettivi stati patrimoniali non consolidati.

Stato patrimoniale Banca M		Stato patrimoniale Banca F	
<b>Voci dell'attivo</b>		<b>Voci dell'attivo</b>	
Crediti verso clientela	100	Crediti verso clientela	150
Investimento in CET1 della Banca F	7		
Investimento in T1A della Banca F	4		
Investimento in T2 della Banca F	2		
<b>Voci del passivo e del patrimonio netto</b>		<b>Voci del passivo e del patrimonio netto</b>	
Depositi	70	Depositi	127
Patrimonio supplementare (Tier 2)	10	Patrimonio supplementare (Tier 2)	8
Tier 1 aggiuntivo	7	Tier 1 aggiuntivo	5
<i>Common equity</i>	26	<i>Common equity</i>	10

Lo stato patrimoniale della Banca M evidenzia come, in aggiunta ai crediti verso la clientela, essa possiede il 70% delle azioni ordinarie, l'80% del Tier 1 aggiuntivo e il 25% del patrimonio supplementare della Banca F. L'assetto proprietario del capitale della Banca F è pertanto il seguente:

#### Capitale emesso dalla Banca F

	Importo detenuto dalla società madre (Banca M)	Importo detenuto da terzi	Totale
Common Equity Tier 1 (CET1)	7	3	10
Tier 1 aggiuntivo (T1A)	4	1	5
<b>Patrimonio di base (T1)</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
Patrimonio supplementare (T2)	2	6	8
<b>Patrimonio di vigilanza (PV)</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>

Lo stato patrimoniale consolidato del gruppo bancario è il seguente:

<b>Stato patrimoniale consolidato</b>	
<b>Voci dell'attivo</b>	
Crediti verso clientela	250
<b>Voci del passivo e del patrimonio netto</b>	
Depositi	197
Patrimonio supplementare della filiazione detenuto da terzi	6
Patrimonio supplementare detenuto dalla società madre	10
Tier 1 aggiuntivo della filiazione detenuto da terzi	1
Tier 1 aggiuntivo detenuto dalla società madre	7
<i>Common equity</i> della filiazione detenuto da terzi (interesse di minoranza)	3
<i>Common equity</i> detenuto dalla società madre	26

A scopo illustrativo si ipotizza che la Banca F abbia attività ponderate per il rischio pari a 100. In questo esempio i requisiti patrimoniali minimi della Banca F e il suo contributo ai requisiti consolidati sono uguali, poiché la Banca F non ha crediti verso la Banca M. Ciò significa che è soggetta alle seguenti soglie minime maggiorate dei requisiti di *buffer* di conservazione del capitale e ha il seguente patrimonio eccedente:

<b>Patrimonio minimo ed eccedente della Banca F</b>		
	<b>Minimo più <i>buffer</i> di conservazione del capitale</b>	<b>Eccedenza</b>
<b>CET1</b>	7,0 (= 7,0% di 100)	3,0 (=10 – 7,0)
<b>T1</b>	8,5 (= 8,5% di 100)	6,5 (=10 + 5 – 8,5)
<b>PV</b>	10,5 (= 10,5% di 100)	12,5 (=10 + 5 + 8 – 10,5)

La tabella seguente illustra come calcolare l'importo del capitale emesso dalla Banca F da includere nel patrimonio consolidato, seguendo la procedura di calcolo descritta ai paragrafi 62-65.

**Banca F: importo del capitale detenuto da terzi  
incluso nel patrimonio consolidato**

	<b>Importo totale emesso (a)</b>	<b>Importo detenuto da terzi (b)</b>	<b>Eccedenza (c)</b>	<b>Eccedenza di pertinenza di terzi (ossia importo escluso dal patrimonio consolidato) (d) = (c) * (b)/(a)</b>	<b>Importo incluso nel patrimonio consolidato (e) = (b) – (d)</b>
<b>CET1</b>	10	3	3,0	0,90	2,10
<b>T1</b>	15	4	6,5	1,73	2,27
<b>PV</b>	23	10	12,5	5,43	4,57

La tabella seguente sintetizza le componenti del patrimonio per il gruppo consolidato sulla base degli importi calcolati nella tabella precedente. Il Tier 1 aggiuntivo è calcolato come la differenza tra il Common Equity Tier 1 e il patrimonio di base, mentre il patrimonio supplementare è la differenza tra il patrimonio di vigilanza e il patrimonio di base.

	<b>Importo totale emesso dalla società madre (da includere interamente nel patrimonio consolidato)</b>	<b>Importo emesso da filiazioni e detenuto da terzi da includere nel patrimonio consolidato</b>	<b>Importo totale emesso dalla società madre e dalla filiazione da includere nel patrimonio consolidato</b>
CET1	26	2,10	28,10
T1A	7	0,17	7,17
T1	33	2,27	35,27
T2	10	2,30	12,30
PV	43	4,57	47,57

## Allegato 4 Fasi di applicazione

(le aree ombreggiate indicano i periodi di transizione; tutte le date decorrono dal 1° gennaio)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Dal 1° gennaio 2019
Indice di leva ( <i>leverage ratio</i> )	Monitoraggio regolamentare		Fase di sperimentazione 1° gennaio 2013 - 1° gennaio 2017 Informativa dal 1° gennaio 2015					Migrazione al primo pilastro	
Requisito minimo per il <i>common equity</i>			3,5%	4,0%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
<i>Buffer</i> di conservazione del capitale						0,625%	1,25%	1,875%	2,50%
Requisito minimo per il <i>common equity</i> più <i>buffer</i> di conservazione del capitale			3,5%	4,0%	4,5%	5,125%	5,75%	6,375%	7,0%
Introduzione delle deduzioni dal CET1 (compresi gli importi eccedenti il limite per DTA, MSR e investimenti in istituzioni finanziarie)				20%	40%	60%	80%	100%	100%
Requisito minimo per il patrimonio di base (Tier 1)			4,5%	5,5%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Requisito minimo per il capitale totale			8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Requisito minimo per il capitale totale più <i>buffer</i> di conservazione del capitale			8,0%	8,0%	8,0%	8,625%	9,25%	9,875%	10,5%
Strumenti di capitale non più computabili nel non-Core Tier 1 e nel Tier 2			Esclusione su un arco di 10 anni con inizio dal 2013						
Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio)	Inizio periodo di osservazione				Introduzione requisito minimo				
Indicatore strutturale (Net Stable Funding Ratio)		Inizio periodo di osservazione						Introduzione requisito minimo	